

SOMMARIO

PARTE SECONDA	2
TITOLO XVIII ASPETTI PRELIMINARI	2
Art. 149 - Oggetto ed efficacia delle norme urbanistiche	2
TITOLO XIX TUTELA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA	4
Art. 150 - Rete idrografica e relative pertinenze per la sicurezza idraulica	4
Art. 151 - Tutela della qualità e uso razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee	17
Art. 152 – Tutela dei versanti e sicurezza idrogeologica	22
Art. 153 – Sistema Rurale e Forestale nei bacini montani	30
Art. 154 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	36
TITOLO XX INSEDIAMENTI UMANI IN AMBIENTE URBANO	46
Art. 155 – Centri e nuclei storici	46
Art. 156 - Ambiti urbani consolidati	55
Art. 157 – Ambiti da riqualificare	66
Art. 158 - Ambiti urbani consolidati prevalentemente produttivi	69
Art. 159 - Ambiti specializzati per attività produttive	71
Art. 160 – Nuovi ambiti per insediamenti prevalentemente residenziali	76
TITOLO XXI TERRITORIO RURALE	83
Art. 161- Il territorio rurale	83
TITOLO XXII DOTAZIONI TERRITORIALI	94
Art. 162 – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti	94
Art. 163 – Aree per attrezzature e spazi collettivi	95
Art. 164 - Articolazione dei parcheggi	96
Art. 165 - Dotazioni ecologiche e ambientali	104
Art. 166 – Infrastrutture per la mobilità	106
Art. 167 – Reti e impianti tecnologici	117
Art. 168 - Zone cimiteriali e relative fasce di rispetto	120

PARTE SECONDA

TITOLO XVIII ASPETTI PRELIMINARI

Art. 149 - OGGETTO ED EFFICACIA DELLE NORME URBANISTICHE

1. La presente parte del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ha per oggetto qualsiasi attività di trasformazione edilizia e di attuazione degli strumenti urbanistici di esecuzione all'interno degli ambiti dei centri e dei nuclei storici, degli ambiti consolidati e del patrimonio edilizio nel territorio rurale, nonché quelle parti del processo di intervento che hanno influenza sulle procedure e sulla qualità urbana e paesaggistica.
2. Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili, ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza.
3. I titoli edilizi rilasciati anteriormente alla data di adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge. Il RUE non si applica inoltre alle varianti non essenziali a tali titoli edilizi già rilasciati in data antecedente alla sua adozione anche se per essere ripresentati dovranno assumere la denominazione dei nuovi titoli abilitativi.
4. Dalla data di adozione si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2000, per tutte le parti del RUE che riguardano la disciplina urbanistica del territorio, nonché le cartografie. Tuttavia, per assicurare la continuità delle istruttorie in corso e la loro conclusione nei tempi prescritti dalla legge, la salvaguardia riguardo al RUE non si applica agli interventi edilizi per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di titoli edilizi, completa di tutti i documenti richiesti, in data antecedente a quella di adozione per le quali al momento del rilascio dovrà essere comunque assegnata la denominazione stabilita dalla nuova legge.
5. La salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2000 non si applica alle parti del RUE che attengono strettamente alla regolamentazione edilizia, ossia le norme sul procedimento, di cui al Titolo 6, e la Parte II.
6. Oltre alle prescrizioni del presente RUE si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune.
7. Il rilascio di titoli edilizi in deroga alle prescrizioni del RUE è ammesso nei casi espressamente consentiti dalla legge e riportati negli articoli precedenti del presente RUE.

8. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) (ossia P.E.E.P., P.I.P., Piani Particolareggiati e Piani di Recupero) definitivamente approvati e convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del PUA vigente. In caso di richiesta di varianti a tali piani si applicano le disposizioni previgenti ovvero quelle introdotte dai nuovi strumenti qualora più vantaggiose.
9. Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base dei PUA approvati, il POC ne può prevedere, in taluni casi, un utilizzo diverso, fermo restando il carattere pubblico delle stesse ed il loro significato di servizio agli insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del POC prevalgono su quelle dei PUA.
10. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa o autorizzata se si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - che l'intervento sia previsto nel POC oppure rientri nella casistica di interventi ordinari attuabili sulla base del RUE, al di fuori della programmazione del POC;
 - che il progetto sia conforme agli usi, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal PSC, dal RUE e, ove previsto, dal POC;
 - che l'area di intervento sia servita dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune o del privato ad eseguirle o completarle, sulla base di uno specifico progetto esecutivo.
11. Nei casi previsti dal PSC e dal POC è inoltre richiesto che risulti approvato il Piano Urbanistico Attuativo al cui interno sia contenuto l'intervento oggetto di richiesta di permesso di costruire, e ne sia firmata la relativa convenzione. Nel caso di sovrapposizione di ambiti attuabili con intervento previsto dal POC e da eventuale successivo PUA con ambiti del territorio urbano consolidato gli interventi potranno essere attuati con permesso di costruire convenzionato. In tali casi la convenzione dovrà stabilire le modalità di cessione delle attrezzature e spazi collettivi e le eventuali monetizzazioni, nonché le modalità di realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione.
12. Gli edifici esistenti in contrasto con gli usi previsti dal RUE, in mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica ad essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti Norme, o essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
13. Per ciascun immobile le potenzialità di trasformazione fisica e funzionale sono definite dalle norme della zona in cui l'immobile ricade, individuate nella cartografia che accompagna il presente RUE, ovvero dalle eventuali norme specifiche dettate dal POC, nonché le eventuali norme di tutela che interessano l'immobile. Le limitazioni eventualmente determinate dalle norme di tutela prevalgono sempre sulle norme di zona e sulle norme del POC.

14. Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici delle zone rappresentate nelle planimetrie del RUE e del POC le dimensioni vanno misurate includendo la metà dei segni grafici che dividono le zone.
15. Qualora un limite di zona si trovi a coincidere con un limite di altra natura (comparto di attuazione, ecc.) le planimetrie del RUE e del POC riportano distintamente, l'uno accanto all'altro, i diversi simboli: il limite effettivamente da considerare per tutte le previsioni è quello individuato dal segno grafico che delimita le zone, mentre il limite tracciato accanto vale solo a ricordare che una ulteriore delimitazione coincide con quella di zona.
16. La cartografia del PSC, del RUE e del POC costituisce riferimento probante limitatamente alle grafie introdotte dagli strumenti urbanistici stessi, riportate nella relativa legenda; viceversa per quanto riguarda gli edifici e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche (catastali per il RUE o aerofotogrammetriche), le cartografie degli strumenti urbanistici non costituiscono certificazione della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati.
17. Fra i limiti grafici degli ambiti individuati nel PSC e i limiti grafici delle zone nelle cartografie del RUE e del POC possono determinarsi scostamenti, in relazione al passaggio di scala di rappresentazione ed alla base cartografica e per tenere conto di confini fisici o catastali, senza che ciò configuri variante al PSC.
18. Nel caso indicato nel 5 comma dell'articolo 3 delle norme del PSC, il RUE assume valenza provvisoria di Piano Strutturale Comunale in attesa di recepimento definitivo delle determinazioni sovraordinate nei rispettivi elaborati progettuali dello strumento strutturale.
19. Nel caso indicato nel 5 comma dell'articolo 3 delle norme del PSC, il RUE assume le determinazioni del Piano Strutturale Comunale per quanto riguarda i contenuti di ogni accordo con i privati scaturito ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 20/2000.

TITOLO XIX TUTELA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA

Art. 150 – RETE IDROGRAFICA E RELATIVE PERTINENZE PER LA SICUREZZA IDRAULICA

1. Il Piano ha individuato e tutelato la rete idrografica del territorio comunale e le relative aree di pertinenza, con le seguenti finalità generali:
 - la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
 - la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.
2. In particolare il Piano persegue i seguenti obiettivi generali:
 - la riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di

opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e gli interventi necessari a ridurre l'artificialità dei corsi d'acqua;

- il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici, e dell'insieme del reticolo idrografico, delle relative fasce di tutela e di pertinenza, come componenti fondamentali della rete di connessione ecologica;
 - il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come elementi paesaggistici, e dell'insieme della rete idrografica e relative aree di tutela e di pertinenza come componente fondamentale delle unità di paesaggio del territorio comunale;
 - il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e relative aree di tutela e di pertinenza in funzione delle attività ricreative compatibili e in funzione di compensazione ecologica delle aree urbane;
 - la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali;
 - la tendenziale eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale;
 - la diffusione negli insediamenti delle opere e degli accorgimenti utili a garantire un più graduale deflusso delle acque di pioggia verso la rete idrografica.
3. Per tali fini il Piano definisce e disciplina nel presente articolo i seguenti elementi, tutti graficamente individuati nella Tav. n. 1/2 del PSC:
- il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, e suddiviso in:
 - reticolo idrografico principale
 - reticolo idrografico secondario
 - reticolo idrografico minore
 - le fasce di tutela fluviale
 - le fasce di pertinenza fluviale
 - le aree ad alta probabilità di inondazione.
4. Le aree demaniali ricadenti all'interno delle aree di cui ai successivi articoli 150.1-150.2 e 150.3 sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento fra le quali la realizzazione di parchi fluviali o aree protette e aree finalizzate alla pubblica fruizione, assumendo la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative, nonché, dove possono assumere la valenza di unità funzionali della rete ecologica.
5. I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano. Tali progetti dovranno essere attuati seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla Delibera n. 1/6 del 14/03/1997 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.
6. All'interno delle aree di cui al presente articolo è vietata l'estrazione di materiali litoidi dagli ambiti fluviali costituiti dall'alveo attivo e dal demanio fluviale. Tale disposizione non si applica:
- a) alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi inferiori ai 5.000 m³, ovvero ai 20.000 m³ nei tratti classificati di II categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla

conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento del funzionamento delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89 con le modalità di cui al successivo comma 2;

- b) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento del funzionamento dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera;
 - c) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica che rientrino nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 - d) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali che rientrino nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 - e) alle asportazioni manuali di ciottoli;
 - f) alle attività di cava ricadenti in aree golenali autorizzate nel rispetto delle normative vigenti alla data di approvazione del presente piano o comunque previste da piani provinciali e comunali delle attività estrattive approvati secondo le procedure di legge;
 - g) agli interventi finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza di aree oggetto di autorizzazione vigente.
7. L'estrazione dei materiali litoidi nelle aree ad alta probabilità di inondazione è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino in merito:
- a) alle opere, anche se temporanee e funzionali al cantiere, che interferiscono con il regime idraulico e l'assetto del corso d'acqua;
 - b) alla sistemazione dell'area di escavazione in relazione all'assetto morfologico, alla stabilità e resistenza rispetto all'azione erosiva della corrente e alla salvaguardia delle caratteristiche qualitative delle acque.
- 8) L'estrazione dei materiali litoidi nelle fasce di tutela fluviale e di pertinenza fluviale è sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino, in relazione all'assetto morfologico finale dell'area e alla natura degli eventuali materiali di riempimento.

Art. 150.1 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)

1. Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime.
2. Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella Tav. n. 1/2 del PSC come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.
3. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

4. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.
5. La pianificazione comunale od intercomunale, I Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:
 - a) sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.
6. Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti articoli.
7. L'utilizzazione agricola del suolo deve in linea di tendenza essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.
8. Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.
9. Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.
10. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:
 - a. infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria);
 - b. infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni;
 - c. invasi;
 - d. impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua.
11. Sono ammissibili interventi di:
 - a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c. realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio

della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

12. I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:
 - a) agli obiettivi del presente piano;
 - b) alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - c) alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.
13. Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.
14. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.
15. Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.
16. Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione, la Provincia e l'Amministrazione comunale possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad alta probabilità di inondazione di cui al successivo art. 150.4.
17. Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490/1999 (e s.m.i.) e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.
18. Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:
 - a) interventi di manutenzione
 - b) interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza modifica della sagoma.
19. La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

20. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.
21. Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.
22. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
 - a) l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001;
 - b) il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
 - c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - d) il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - e) l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 150.2 – Fasce di tutela fluviale (FTF)

1. Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.
2. Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nella Tav. n. 1/2 del PSC non siano graficamente individuate "fascia di tutela fluviale" o "fasce di pertinenza fluviale", per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo attivo come definito all'art. 150.1 comma 1, stabilita come segue:
nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": Fiume Reno le FTF sono rappresentate nella tavola di progetto (Tav. n. 1/2 del PSC);
nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": T. Randaragna, T. Orsigna e Rio Maggiore le FTF sono rappresentate nella tavola di progetto (Tav. n. 1/2 del PSC);
nella restante parte del reticolo idrografico minore (rappresentato in cartografia con il medesimo segno grafico) le FTF sono costituite da una fascia pari a 10 metri dal limite del corso d'acqua così come individuato nella tavola di progetto (Tav. n. 1/2 del PSC).
3. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

4. Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera interno alla fascia di tutela.
5. La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la realizzazione di progetti di corridoi ecologici.
6. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di tutela fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.
7. Nelle fasce di tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti commi.
8. Nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di m. 10 dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto. E ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati. Per le aree boscate si applicano in particolare le disposizioni di cui ai punti ed articoli seguenti.
9. Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.
10. Le infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti sono comunque ammessi:
 - a- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria);
 - b- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni;
 - c- invasi;
 - d- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui;
 - e- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere;
 - f- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili;
 - g- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo.
11. Sono ammissibili inoltre interventi di:
 - a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;

- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
12. I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:
- agli obiettivi del presente piano;
 - alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.
13. Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.
14. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.
15. Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.
16. Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti operativi urbanistici comunali:
- a. gli interventi di recupero di costruzioni legittimamente in essere;
 - b. realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
 - c. ogni intervento edilizio:
 - sulle costruzioni legittimamente in essere qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale e finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
 - all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato alla data del 29/06/1989;
 - all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29/06/1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato all'11/02/2003 sulla base di strumenti urbanistici attuativi e titoli edilizi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR;
 - d. impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
 - e. realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali;
 - f. interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data dell'11/02/2003;

- g. l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data dell'11/02/2003 qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei piani regolatori con atto di approvazione antecedente al 29/06/1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 17 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.
17. La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata alla adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.
18. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi. Previo parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano e previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
19. Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.
20. Nelle fasce di tutela fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua classificate con grado di vulnerabilità dell'acquifero alto, elevato o estremamente elevato, come individuate nella Tavola n. 1/2 (Carta Unica del Territorio), si applicano le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui al successivo art. 151. Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità dell'acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in essere tra acquifero e corso d'acqua, il progetto deve essere corredato da apposita relazione geotecnica che definisca sia i limiti alla costruzione di vani interrati, sia la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).
21. Relativamente alle aree di cui presente articolo, fatte salve quelle interne al T.U. o destinate ad essere urbanizzate e le strade necessarie a raggiungere gli

insediamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione e restauro di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 150.3 – Fasce di pertinenza fluviale (FPF)

1. Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica.
2. Le fasce di pertinenza fluviale sono individuate graficamente nella Tav. n. 1/2 del PSC.
3. La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione di un primo progetto di rete ecologica.
4. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di pertinenza fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno di norma essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti. In tali fasce pertanto sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione di operazioni di recupero ambientale e di stazioni ecologiche in quanto considerate operazioni di raccolta con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.
5. I progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo;
 - aree attrezzate per la balneazione e chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale e le attività ricreative.
6. Nelle fasce di pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nel precedente art. 150.2.
7. Oltre a quanto sopra è ammissibile:
- la realizzazione e l'ampliamento di campeggi e di attrezzature sportive, ricreative e turistiche;
 - la destinazione di aree contermini al perimetro del territorio urbanizzato di centri abitati per nuove funzioni urbane, qualora si tratti di 'opere non diversamente localizzabili e a condizione che:
 - a. le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
 - b. gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - c. per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di protezione dell'insediamento dalla piene;
 - d. gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
 - e. le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore.
8. Nelle fasce di pertinenza fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua classificate con grado di vulnerabilità dell'acquifero alto, elevato o estremamente elevato, come individuate nella Tavola n. 1/2 (Carta Unica del Territorio), si applicano le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui al successivo art. 151. Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità dell'acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in essere tra acquifero e corso d'acqua, il progetto deve essere corredato da apposita relazione geotecnica che definisca sia i limiti alla costruzione di vani interrati, sia la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).
9. L'adozione degli strumenti urbanistici comunali che prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Art. 150.4 – Aree ad alta probabilità di inondazione

1. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono definite come le aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli elementi antropici presenti in tali

aree, e rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato. Le aree ad alta probabilità di inondazione interessano prevalentemente porzioni delle fasce di tutela e delle fasce di pertinenza fluviale.

2. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella Tav. n. 1/2 del PSC; tuttavia esse sono un contenuto proprio del PSAI e possono essere modificate nel tempo, in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di Bacino.
3. Nel caso le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua e delle aree di cui al presente articolo subiscano modifiche tali da configurare diversamente il rischio idraulico in specifiche e definite zone, l'Autorità di Bacino può adottare modifiche alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, sulla base di studi idraulici, eseguiti da enti od anche da privati interessati, secondo i criteri e le metodologie indicate negli elaborati del PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno, in cui venga dimostrato che le aree in oggetto non sono passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive, per eventi di piena con tempi di ritorno di 50 anni, o che il rischio idraulico interessa un'area diversamente configurata.
4. La finalità primaria del Piano con riferimento alle aree ad alta probabilità di inondazione è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.
5. Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale (FTF) e delle Fasce di Pertinenza Fluviale (FPF), agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:
 - a. fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 8 e 9, può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato o si collochino in espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente;
 - b. fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 8 e 9, può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - c. sui fabbricati esistenti, possono essere consentiti, nel rispetto di quanto stabilito da ciascun ambito di appartenenza, solo interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, essere consentiti:
 - c1) gli interventi di manutenzione e restauro.
 - c2) gli interventi ammissibili ai sensi degli strumenti operativi urbanistici vigenti sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490/1999 (e s.m.i.) e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - c3) trasformazioni di fabbricati definite dall'Amministrazione comunale a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.

6. E' sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, il rilascio del titolo abilitativi per:
 - la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui alla lettera a)
 - la realizzazione di nuove infrastrutture di cui alla lettera b), ad eccezione di quelle di rilevanza locale al servizio degli insediamenti esistenti
 - gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso di cui alla lettera c), ad esclusione di quelle elencate ai punti c1), c2) e c3).
7. Nella valutazione dell'incremento di rischio di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito all'articolo 1.5 delle Norme del PTCP.
8. L'Amministrazione comunale può determinare, prescrivendo comunque le possibili misure di riduzione del rischio, di dare attuazione alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data del 27 giugno 2001 riguardanti aree che dagli elaborati di piano o da successivi approfondimenti conoscitivi non risultino interessate da eventi di piena con tempi di ritorno inferiori od uguali a 30 anni.
9. Può comunque essere attuato quanto previsto da provvedimenti abilitativi che siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 e, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, gli interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano stati resi vigenti prima del 27 giugno 2001.
10. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione presenti in tratti non arginati dei corsi d'acqua e dove sono assenti elementi a rischio, la realizzazione di opere di regimazione fluviale è consentita solo nei casi in cui tale fatto non induca un incremento apprezzabile della pericolosità in altre zone.

Art. 150.5 – Norme di attuazione in materia di assetto della rete idrografica

1. Le perimetrazioni delle aree interessate dalle disposizioni contemplate dall'art. 150.1 all'art. 150.4 sono individuate nella Tav. n. 1/2 del PSC (Carta Unica del Territorio).
2. Per il migliore raggiungimento degli obiettivi del PSC, il comune può proporre all'Autorità di Bacino competente modifiche alle perimetrazioni delle aree normate dai precedenti artt. 150.1 e 150.4.
3. Le proposte di modifica alle perimetrazioni delle aree normate dai precedenti artt. 150.2 e 150.3 seguono le procedure delle proposte di variante al PTCP.
4. Nella Tav. n. 1/2 del PSC è inoltre evidenziato con apposita grafia il limite delle aree inondabili per piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni. In tutti i casi in cui le disposizioni normative contemplate nei precedenti articoli consentono determinati interventi, gli stessi sono ammessi a condizione che le aree interessate non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni. La

sussistenza di questa condizione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell'area e sulla base delle elaborazioni ideologiche e idrauliche disponibili presso l'Autorità di Bacino.

Art. 151 – TUTELA DELLA QUALITA' E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 151.1 – Obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni, e ferme restando le competenze della Regione in materia di elaborazione ed approvazione del Piano di Tutela delle acque, il Piano assume in via transitoria i seguenti obiettivi di qualità delle acque superficiali:
 - a) obiettivi di qualità ambientale: per tutti i corsi d'acqua principali si assume l'obiettivo di qualità ambientale "buono", da mantenere o da raggiungere entro il 2008;
 - b) obiettivi di qualità specifici riferiti all'uso idropotabile: nei tratti fluviali posti subito a monte delle sezioni riportate nell'elenco allegato al PSAI, la qualità delle acque deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/99;
 - c) obiettivi di qualità specifici riferiti alla vita dei pesci;
 - d) obiettivi di qualità specifici riferiti alla balneazione.
2. Vengono inoltre proposti, in aggiunta a quelli precedentemente riportati e previsti dalle vigenti normative, i seguenti obiettivi:
 - a) obiettivi di qualità specifici riferiti all'uso ricreativo;
 - b) obiettivi di qualità specifici riferiti all'uso irriguo.
3. Ogni scarico o derivazione nei tratti elencati nei precedenti punti deve permettere il raggiungimento degli obiettivi posti e comunque non deve alterare la qualità del corpo idrico ricettore in modo tale da non consentire il rispetto degli obiettivi posti e/o raggiunti degli strumenti di pianificazione.

Art. 151.2 – Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perfluviali

1. Le aree demaniali ricadenti all'interno delle aree di cui ai precedenti artt. 150.1-150.2 e 150.3 sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento fra le quali la realizzazione di parchi fluviali o aree protette e aree finalizzate alla pubblica fruizione.
2. In particolare il Piano indica l'esigenza di promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse fluviali e perfluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative, nonché dove possono assumere la valenza di unità funzionali della rete ecologica di cui al successivo art. 152.3.
3. Una prima individuazione di massima delle aste fluviali da interessare prioritariamente con progetti di tutela, recupero e valorizzazione comprende l'asta

fluviale del fiume Reno, nel tratto compreso tra i centri abitati di Silla e Ponte Venturina.

4. I progetti di tutela, recupero e valorizzazione di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime a riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.
5. Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dell'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette", di cui alla Delibera n. 1/16 del 14/03/1997 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.
6. Deflusso minimo vitale: la tutela delle risorse idriche superficiali si persegue anche attraverso il mantenimento in alveo delle massime portate compatibili con l'estensione e la natura del bacino scolante, visti i criteri per gli apporti idrici riportati all'art. 150.
7. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo precedente, tutte le derivazioni di acque pubbliche devono assicurare il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV). In regimi idraulici di particolare magra, anche per brevi periodi, la continuità del deflusso naturale deve essere perseguita anche limitando o interrompendo le derivazioni d'acqua autorizzate.
8. Tutti i punti di prelievo di acque superficiali devono essere dotati di idonei sistemi di misura della quantità prelevata.

Art. 151.3 – Disposizioni sugli scarichi idrici

1. I nuovi insediamenti e la ristrutturazione degli insediamenti esistenti devono essere serviti da reti fognarie separate, anche se confluenti in via transitoria in reti miste. L'Amministrazione Comunale pone, al centro degli interventi di riqualificazione urbana, la realizzazione di reti fognarie separate, al fine di favorire la raccolta e l'adeguato trattamento delle acque nere.
2. Fatto salvo il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al precedente art. 151.1, tutti gli scarichi idrici in acque superficiali devono recapitare in corpi idrici idonei ad accettarne le caratteristiche quali-quantitative, anche nei periodi di magra, senza subire in termini permanenti variazioni dannose allo stesso ricettore. Gli scarichi nel sottosuolo sono vietati.
3. Tutti gli scarichi di acque nere devono giungere entro i termini fissati dal D.Lgs. n. 152/99 alla depurazione dei reflui, ricercando nel contempo il massimo riutilizzo delle acque per usi meno esigenti di quello potabile.
4. Gli scarichi provenienti dalle reti per le sole acque bianche sono ammessi nei corpi idrici superficiali una volta che venga effettuata l'eliminazione dei corpi grossolani e la separazione di olii e idrocarburi, nella misura massima perseguibile

compatibilmente con lo stato della rete fognaria (esistente o di progetto) e le caratteristiche del corpo idrico ricettore. Per gli scarichi delle acque bianche non valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 2.

5. Gli scolmatori di piena a servizio di reti fognarie miste, in attesa delle separazioni delle reti, possono scaricare in acque superficiali se il grado di diluizione (rapporto tra portata bianca e portata nera) è superiore a cinque e se la portata nell'alveo ricevente è tripla rispetto quella scolmata; i manufatti scolmatori devono garantire il trattenimento dei corpi grossolani e la separazione di olii e idrocarburi, secondo i criteri riportati al precedente punto 4.
6. Al fine di tutelare le risorse idriche superficiali destinate al consumo umano, le acque reflue urbane o industriali contenenti scarichi di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 152/99, anche se depurate secondo i previsti limiti di legge, dovranno confluire nei corpi idrici ricettori interessati da derivazioni ad uso potabile, solo a valle dell'opera di presa.
Nel caso che tale soluzione non sia tecnicamente percorribile dovranno essere attivate tutte le procedure possibili per la massima sottrazione delle sostanze pericolose dei reflui scaricati.
In tutto il territorio rurale, la costruzione edifici abitativi, o il recupero ad uso abitativo di edifici rurale preesistenti, non allacciabili ad una rete di pubbliche fognature recapitanti ad un depuratore, nonché la realizzazione di allevamenti (aziendali o industriali) è subordinata ad indagine preventiva sulla permeabilità locale del suolo e all'assunzione, in accordo con l'autorità sanitaria competente, di provvedimenti tecnici atti a garantire contro i rischi, anche accidentali, di inquinamento delle acque sotterranee e del suolo.

Art. 151.4 – Tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee

1. La Tavola n. 1/2 del PSC individua tutte le sorgenti del territorio comunale che rivestono importanza strategica dal punto di vista idropotabile. La medesima tavola individua anche la fascia di rispetto e di protezione dell'acquifero.
2. Ai fini del presente piano sono considerate zone di protezione delle risorse idriche sotterranee:
 - a) le aree dei terrazzi fluviali connessi e dei conoidi permeabili della pedecollina e alta pianura
 - b) le aree di salvaguardia delle opere di captazione di acque ad uso potabile.
3. Per quanto riguarda le aree di cui alla lettera a), le disposizioni di cui ai seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano:
 - a) alle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 150.2 delle presenti norme relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, come individuate nella relativa Tav. n. 1/2 del PSC ("Carta Unica del Territorio");
 - b) alle fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 150.3 delle presenti norme come individuate nella relativa Tav. n. 1/2 del PSC ("Carta Unica del Territorio").
4. Nelle zone di protezione delle risorse idriche sotterranee di cui alla lettera a) del precedente punto n. 2, sono vietati:

- a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere e provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, non ch  dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili, che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
 - b) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
 - c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzanti con materiali artificiali;
 - d) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle autorit  competenti ai sensi della Legge n. 36/1994 e successive modificazioni e provvedimenti applicativi;
 - e) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - f) l'insediamento di industrie o depositi che trattano fluidi o sostanze idrosolubili che possono inquinare la falda in caso di sversamenti accidentali, se non con l'adozione di tutte le misure di contenimento del rischio che saranno ritenute opportune dalle autorit  competenti al rilascio dei pareri igienico-sanitari;
 - g) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, nonch  di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
5. In tutto il territorio urbano, come definito al Capo A-III della L.R. n. 20/2000 che ricada all'interno delle zone di protezione delle risorse idriche di cui alla lettera a) del precedente punto n. 2, deve essere prevista la raccolta delle acque bianche e nere per mezzo di reti separate. In particolare in tutte le strade, i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, la superficie destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e che le acque meteoriche di "prima pioggia" (pari ai primi 5 mm. di pioggia caduti sulla superficie impermeabile, siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere. La norma vale inoltre per tutte le superfici dove   possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti, quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli.
6. Per gli insediamenti produttivi deve in ogni caso essere garantito il deposito temporaneo dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza.
7. Le pratiche agronomiche devono essere tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nell'acquifero sottostante. Per quanto riguarda la pratica degli spandimenti di liquami provenienti da allevamenti zootecnici restano valide le disposizioni della L.R. n. 50/1995, della D.C.R. n. 570/1997 e successive modificazioni, ivi comprese le individuazioni areali della cartografia allegata a tali atti.
8. Le zone di protezione delle falde di cui al primo comma della lettera a) sono zone di particolare e prioritaria applicazione del codice di buona pratica agricola di cui alla Dir. CE 91/676, delle iniziative di lotta biologica e lotta guidata/integrata, di sperimentazione di nuovi indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di azoto e altri nutrienti.

9. I nuclei abitati e le attività zootecniche e produttive non allacciate e non allacciabili ad una rete di pubblica fognatura recapitante ad un depuratore, localizzate entro zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, costituiscono obiettivo prioritario per la sperimentazione e realizzazione, in accordo con le autorità competenti, di sistemi locali di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. attraverso impianti di fitodepurazione).
10. In sede di implementazione del Piano l'Amministrazione comunale ha proceduto alla definizione delle aree di rispetto con il criterio temporale o idrogeologico, quale elemento costitutivo del Quadro Conoscitivo da presentare in conferenza di Pianificazione. Fino a che non sia stata individuata la zona di rispetto secondo il criterio temporale o idrogeologico le disposizioni dei successivi commi 12 e 13 si applicano alle zone di rispetto geometriche.
11. Nelle zone di rispetto è vietato:
- A). dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
 - B). accumulo di concimi, fertilizzanti o pesticidi;
 - C). spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
 - D). dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - E). aree cimiteriali;
 - F). apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - G). apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
 - H). gestione dei rifiuti;
 - I). stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
 - L). centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
 - M). pozzi e condotte disperdenti;
 - N). pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
12. Nelle stesse aree gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche. La rete delle acque bianche devono rispettare le prescrizioni del precedente punto 5.

Art. 151.5 – Conservazione e rinnovo delle risorse idriche sotterranee

1. Nelle zone di protezione delle risorse idriche sotterranee di cui al primo punto lettera a), punto 2 dell'art. 151.4 delle presenti norme, come graficamente individuate ai sensi del secondo punto del medesimo articolo, al fine di conservare la funzionalità dei meccanismi di ricarica dell'acquifero deve essere ridotta al minimo l'ulteriore impermeabilizzazione del suolo. A tal fine in tali aree sono previsti usi del suolo che non ne pregiudicano la permeabilità; in presenza, nelle stesse aree, di insediamenti urbani preesistenti, si persegue, in caso di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti, la progressiva riduzione della superficie impermeabile. All'interno di tale fascia e particolarmente per la parte di monte non

sono ammessi interventi edilizi se non quelli conservativi qualora vi siano già manufatti preesistenti, nonché quelli necessari alla sanitarizzazione della captazione.

2. Negli ambiti riqualificazione urbana che ricadano nelle zone di cui al primo punto, **2.** qualora la riqualificazione comporti la prevalente sostituzione degli insediamenti preesistenti, il Comune prescrive la percentuale minima della superficie in intervento che deve essere mantenuta o resa permeabile; la percentuale deve essere massimizzata, compatibilmente con le altre condizioni di fattibilità dell'intervento, e deve tendenzialmente essere superiore a quella preesistente alla riqualificazione.
3. Eventuali nuovi interventi unicamente rivolti alla utilizzazione della risorsa saranno consentiti previo accordo di programma da stipulare con la Provincia di Bologna e con gli altri enti competenti.

Art. 152 – TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA

Art. 152.1 – Obiettivi del piano

1. Il Piano individua le aree a rischio idrogeologico e le aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime, con le finalità generali della riduzione del rischio idrogeologico, della conservazione del suolo, del riequilibrio del territorio ed del suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso.
2. In particolare il Piano persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
 - a difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto.
3. Nella Tav. n. 1/2 del PSC sono individuati:
 - i limiti delle Unità Idromorfologiche Elementari a cui sono riferite le classificazioni e disposizioni degli articoli che seguono;
 - le aree a rischio di frana interessate a provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino, a cui fanno riferimento gli artt. da 152.2 a 152.7;
 - la classificazione delle U.I.E. in relazione al livello di rischio, valutato in relazione alla presenza di elementi a rischio significativi per il livello di pianificazione provinciale, quali centri e nuclei abitati, insediamenti produttivi di dimensione significativa, previsioni di nuove urbanizzazioni, infrastrutture rilevanti, a cui fa riferimento l'art. 152.8;
 - la classificazione delle U.I.E. in relazione alle attitudini alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, a cui fa riferimento l'art. 152.9;

- le U.I.E. interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino a cui fanno riferimento gli artt. da 152.2 a 152.7;
- le ulteriori U.I.E a rischio di frana individuate e zonizzate dal PTCP per il territorio esterno al bacino del Reno;
- gli abitati da consolidare o trasferire.

Art. 152.2 – Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

1. Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, il Piano perimetra e norma le aree in cui detti insediamenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto. Ciascuna area perimetrata sarà inserita –a cura degli enti preposti- e individuata nella Tav. n. 1/2 del PSC (Carta Unica del Territorio) con un numero progressivo che fa riferimento alla corrispondente Scheda prodotta dall'Autorità di Bacino del Reno. Le medesime aree sono classificate come aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3).
2. Le perimetrazioni di cui al primo comma comprendono la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:
 - zona 1 – area in dissesto;
 - zona 2 – area di possibile evoluzione del dissesto;
 - zona 3 – area di possibile influenza del dissesto;
 - zona 4 – area da sottoporre a verifica;
 - zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto.
 A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi artt. 152.3 - 152.4 – 152.5 - 152.6 – 152.7.
3. Per le aree perimetrate di cui al primo comma le disposizioni di cui agli artt. 152.3 - 152.4 - 152.5 – 152.6 - 152.7 prevalgono sulle disposizioni di cui al successivo art. 152.9.
4. La progettazione degli interventi in queste aree deve fare riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede di cui al primo comma facenti parte degli elaborati dei Piani Stralcio.

Art. 152.3 – Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto

1. Nelle zone 1 di cui al comma 2 dell'articolo precedente – aree in dissesto – non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture.
2. Nelle medesime zone 1 possono essere consentiti, nel rispetto del presente piano:
 - a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
 - b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti, manufatti e infrastrutture esistenti, nonché le opere imposte per l'adeguamento a normative vigenti;
 - d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di

superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio regionale;

- e) interventi necessari per l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili;
 - f) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
 - g) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001.
3. Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490/1999 (e s.m.i.) e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, ferme restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che determini diminuzione del carico urbanistico.

Art. 152.4 – Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto

- 1. Nelle zone 2 – aree di possibile evoluzione del dissesto – e nelle zone 3 – aree di possibile influenza del dissesto – all'esterno del territorio urbanizzato non è consentita la realizzazione di nuovi edifici, impianti o infrastrutture, salvo quanto consentito ai sensi del successivo comma 2.
- 2. Nelle medesime zone 2 e 3, oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui all'art. 152.3, possono essere consentiti, nel rispetto del presente piano:
 - a) modesti ampliamenti degli edifici esistenti;
 - b) infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti;
 - c) nuove infrastrutture e impianti riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purchè risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - d) Interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;
 - e) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
 - f) opere i cui provvedimenti abilitativi siano state resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
 - g) nuovi edifici che non comportano aumento del carico antropico.I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) del punto precedente sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

Art. 152.5 – Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica

- 1. Nelle zone 4 – aree da sottoporre a verifica, in assenza del provvedimento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, si applica l'articolo 152.4.

2. Nelle medesime zone 4 l'adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo la "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" prodotta dall'Autorità di Bacino. In tali casi l'Amministrazione Comunale o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio deve essere redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità.
3. L'Amministrazione Comunale, sulla base dell'esito delle indagini di cui al comma 2, adotta un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso corrente al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentale rilevato, secondo le zone 1, 2, 3 e 5 di cui al comma 2 dell'art. 152.2.
4. L'Amministrazione Comunale invia alla Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione; qualora il provvedimento assuma i contenuti di una variante allo strumento urbanistico vigente, ne seguono le relative procedure di legge.
5. L'Amministrazione Comunale è tenuta a mantenere in efficienza la rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino e alla Provincia gli esiti periodiche letture. Dopo un periodo di osservazione di almeno 5 anni, l'Autorità di Bacino congiuntamente alla Amministrazione Comunale, sulla base degli esiti ottenuti valuterà l'opportunità di sospendere o continuare l'azione di monitoraggio.

Art. 152.6 – Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistici edilizi

1. Nelle zone 1, 2, 4 e 5 dell'art. 152.2, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti, edifici e manufatti sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
 - b) verifica dello stato di conservazione e tutela della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
 - c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
 - d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 ("Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle

scarpate,”) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti;

- e) In ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d’acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla fognaria o alla rete di scolo superficiale.

Art. 152.7 – Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: norme per usi agroforestali

1. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 di cui all’art. 152.2 comma 2 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:
 - a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
 - b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a rete Natura 2000 o ad Aree protette.
 - c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
 - d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell’ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
 - e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all’assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l’apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all’interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l’impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
 - f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3.
 - g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

- h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
 - i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.
2. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 152.2, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:
- a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerta quanto segue:
 - le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto;
 - l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità;
 - b) nelle zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenza superiore al 30% vanno incentivate: le conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva;
 - c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.
 - d) Nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 1, lett. a).

Art. 152.8 – Aree a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 e R4

1. Al fine della limitazione e riduzione del rischio da frana, le aree dei bacini montani non ricadenti nelle perimetrazioni di cui all'art. 152.2, sono articolate nella Tav. n. 1/2 del PSC (Carta Unica del Territorio) in Unità Idromorfologiche Elementari a diverso grado di rischio come segue:
 - a rischio molto elevato (R4),
 - a rischio elevato (R3),
 - a rischio medio (R2),
 - a rischio moderato (R1).
2. Gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili provvedono alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza compresi nelle U.I.E. classificate a rischio moderato (R1), a rischio medio (R2) nonché nelle porzioni di U.I.E. classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) nonché incluse nelle perimetrazioni di cui all'art. 152.2. Gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili attuano tale verifica in fase di progettazione preliminare di interventi che riguardino tali elementi, esclusi quelli di manutenzione. In ogni caso il Comune attua tale verifica in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici generali comunali o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi.

3. Gli Enti di cui sopra provvedono ad accertare le condizioni di interferenza in atto o potenziale tra i fenomeni di dissesto e gli elementi a rischio sulla base di specifiche indagini che dovranno riguardare le intere U.I.E. o i versanti interessati secondo la "Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1" prodotta dall'Autorità di Bacino e a trasmetterle, entro 60 giorni dalla loro redazione, al comune interessato, alla Comunità Montana e all'Autorità di Bacino.
4. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni per interventi sugli elementi a rischio valuta la coerenza dei progetti con il risultato delle analisi.

Art. 152.9 – Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano

1. Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio, nella Tav. n. 1/2 del PSC (Carta Unica del Territorio) le U.I.E. dei bacini montani sono classificate, sulla base della pericolosità geomorfologica in:
 - unità non idonee a usi urbanistici,
 - unità da sottoporre a verifica,
 - unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.
2. Nelle U.I.E. non idonee a usi urbanistici rappresentate nella suddetta Tav. n. 1/2, quando non interessate da provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 152.11, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni esterne al territorio urbanizzato ad esclusione di:
 - a) nuove infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti non diversamente localizzabili;
 - b) nuove infrastrutture e impianti non compresi nella lettera a), riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purchè risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - c) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
 - d) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
 - e) nuovi fabbricati e manufatti che non comportano carico antropico.La realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prescritta dall'Autorità di Bacino.
3. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera b) del precedente comma 2 sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che, in relazione ai risultati della verifica, si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

Nelle medesime U.I.E. di cui al comma 2, sui fabbricati e infrastrutture esistenti possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, soltanto:

 - a) Interventi di recupero;
 - b) Modesti ampliamenti;
 - c) Cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo “Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio” prodotta dall’Autorità di Bacino.

4. Il Comune, in relazione ai risultati della verifica della pericolosità e del rischio di cui al comma 3, adotta un provvedimento di zonizzazione dell’area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d’uso, secondo le zone di cui al comma 2 dell’art. 152.2. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all’Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall’adozione.
5. Nelle “U.I.E. da sottoporre a verifica”, l’approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato nonché la realizzazione di nuove infrastrutture o impianti sono subordinate a specifiche analisi da eseguirsi secondo la “Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio”, prescritta dall’Autorità di Bacino, ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2.
Il Comune, in relazione ai risultati delle verifiche di pericolosità e di rischio, adotta un provvedimento di zonizzazione dell’area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d’uso, secondo le zone di cui al comma 2 dell’art. 152.2. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all’Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall’adozione; qualora il provvedimento assuma i contenuti di una variante allo strumento urbanistico vigente, ne seguono le relative procedure di legge.
6. Nelle U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, rappresentate nella Tav. n. 1/2, l’approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica nonché la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7.
7. Nelle U.I.E. di cui al precedente comma 6 il Comune, in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede approvazione di piani urbanistici attuativi, provvede a verificare la presenza e la possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note. Il Comune, in caso di presenza di tali elementi, applica le disposizioni previste dal precedente comma 5.
8. Per l’intero territorio del bacino montano, il Comune, in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede approvazione di piani urbanistici attuativi, provvede a definire fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi alluvionali e delle scarpate rocciose, nonché in prossimità del limite tra le U.I.E e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico. Tali fasce di inedificabilità sono da assoggettare alle norme e limitazioni d’uso definite nel precedente articolo 152.3.
L’estensione di tali fasce di inedificabilità è definita sulla base del dissesto in atto o potenziale, degli elementi di pericolosità puntuali presenti, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati e della interferenza tra la dinamica idraulica e l’assetto geomorfologico.
Il Comune, in relazione alla presenza di tali elementi, adotta un provvedimento relativo alla individuazione delle fasce di inedificabilità, da assoggettare alle norme e limitazioni d’uso definite nell’art. 152.3. Il provvedimento corredato della relativa

documentazione tecnica è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.

TITOLO XX TUTELA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA

Art. 153 – SISTEMA RURALE E FORESTALE NEI BACINI MONTANI

1. Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i terreni del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme:
 - a) regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
 - b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.
 - c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
 - d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
 - e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
 - f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
 - g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 mt.

- h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
- i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è di norma vietata, fatti salvi gli interventi consentiti ai sensi dell'art. 153.2 e l'attuazione delle previsioni urbanistiche per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima dell'11 febbraio 2003, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui all'Art. A-17, comma 3 della L.R. n. 20/2000.
- j) Utilizzazioni agricole dei terreni in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.
- k) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate al mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.

Art. 153.1 – Norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico

1. Le perimetrazioni delle aree di cui all'art. 152.2 comma 2 delle presenti norme sono individuate nella Tav. n. 1/2 del PSC (Carta Unica del Territorio) in scala 1:5000. Le perimetrazioni delle U.I.E. di cui all'art. 152.8 comma 1 e all'art. 152.9 comma 1 delle presenti norme sono individuate nella Tav. n. 1/2 del PSC (Carta Unica del territorio) in scala 1:5.000.
2. Le modifiche delle perimetrazioni di cui al comma 6 dell'art. 152.2 e delle classificazioni di cui al comma 5 dell'art. 152.8 e al comma 5 dell'art. 152.9 delle presenti norme sono adottate dall'Autorità di Bacino e approvate dalla Regione con le modalità e le procedure previste dal PSAI.
3. Il Comune, anche su proposta di privati, può elaborare approfondimenti conoscitivi su U.I.E. o versanti contenenti elementi a rischio non significativi per la pianificazione di bacino, seguendo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prescritta dall'Autorità di Bacino. Il Comune, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, può adottare un provvedimento, soggetto a procedura ad evidenza pubblica, di zonizzazione dell'area studiata, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo le zone di cui al comma 2 dell'art. 152.2 delle presenti norme. Il provvedimento definitivo, corredato dalla relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'approvazione.
4. Il Comune può elaborare approfondimenti conoscitivi sulle U.I.E. non idonee agli usi urbanistici, seguendo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" e la "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" prescritte dall'Autorità di Bacino. Il Comune, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino, adotta un provvedimento, soggetto a procedura ad evidenza pubblica, di zonizzazione dell'area studiata, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso,

secondo le zone di cui al precedente comma 2 dell'art. 152.2; qualora il provvedimento assuma i contenuti di una variante allo strumento urbanistico vigente, ne seguono le procedure di legge. In ogni caso il provvedimento definitivo, corredato dalla relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'approvazione.

5. Ai sensi dell'articolo 150, comma 5 della L.R. n. 3/99, l'autorizzazione allo svincolo idrogeologico prevista dalle disposizioni del R.D. n. 3267/1923 non è richiesta nelle zone ricomprese all'interno dei perimetri urbanizzati. Tutti gli interventi ivi ricadenti e rientranti nelle tipologie di intervento di cui agli elenchi n. 1 e n. 2 della D.G.R. dell'11/07/2000, n. 1117, dovranno essere corredati da apposita relazione geologico-tecnica –redatta secondo le norme contemplate dal D.M. 11/03/88- che, in base alle caratteristiche del progetto esecutivo dovrà valutarne la sua fattibilità sotto il profilo litologico, morfologico e geomeccanico. Il Professionista incaricato alla redazione della suddetta relazione, dovrà dichiarare il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni previsti dalle varie classi individuate nell'apposita relazione geologica, di cui all'art. 4, lett. G) delle norme del PSC e stabilire nel dettaglio i criteri e le modalità edificatorie.
6. In ogni caso è considerato che i terreni ricadenti negli ambiti di cui al precedente comma 4 sono comunque sottoposti al vincolo idrogeologico –ai sensi del R.D. n. 3267/1923- i controlli in materia di polizia forestale, previsti dalla Legge Regionale 4/09/1981, n. 30 (e s.m.i.) saranno come sempre esercitati dagli enti individuati dalle relative disposizioni di legge (Corpo Forestale dello Stato) unitamente al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia. A questo proposito quest'ultimo trasmetterà al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, apposita istanza nella quale dovranno essere allegati copia del titolo edilizio, in cui sono esplicitate tutte le notizie utili affinché siano identificati tutti gli operatori del processo edilizio (Committente, Proprietario, Progettista, Direttore Lavori, Impresa esecutrice), il tipo di opera autorizzata unitamente a una copia della relazione geologico-tecnica.
7. Durante le opere di scavo si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili per evitare danni alla stabilità dei terreni e favorire il buon regime delle acque;
 - b) gli eventuali scavi e sbancamenti dovranno essere seguiti immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno necessarie, opportunamente drenate a tergo e dotati (per una sufficiente estensione dell'intorno) di idonee opere di raccolta e smaltimento delle acque di percolazione, da mantenersi sempre efficienti;
 - c) il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti, qualora non siano fornite indicazioni e garanzie di un corretto utilizzo dell'area di cantiere, potrà essere impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà essere smaltito in discariche autorizzate;
 - d) l'esecuzione di eventuali riporti dovrà essere preceduta dalla predisposizione dei piani di posa (scorticatura e gradonatura) e il materiale riportato dovrà essere adeguatamente costipato;
 - e) eventuali scarpate, originate da movimentazioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere razionalmente conformate e rifinite e, secondo il caso, inerbite con idonee

- essenze vegetali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti;
- f) le acque meteoriche, a lavori ultimati, dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
 - g) l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area interessata dall'intervento autorizzato;
 - h) tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia Romagna;
 - i) dovranno essere adottate le indicazioni di cui alla relazione geologica allegata alla domanda.
8. Per le aree contraddistinte con i numeri 1-2 e 3 (Val Verde e Castellina), che risultano comprese in parte in fascia di pertinenza fluviale e in parte in area ad alta probabilità di inondazione, sarà necessario effettuare le verifiche e gli interventi previsti dagli artt. 12, 14,16 e 18 delle norme del PSAI.

Art. 153.2 – Aree forestali e boschive

1. Le aree forestali sono terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna (vedi art. 7.2 del PTCP).
Sono inclusi nelle "Aree forestali" i 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', i 'boschetti', gli 'arbusteti', le 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, i 'castagneti da frutto', i 'rimboschimenti' intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le 'formazioni vegetali lineari'. Per la definizione dettagliata di 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', 'boschetti', 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, 'castagneti da frutto', 'rimboschimenti' e 'formazioni vegetali lineari' si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con delibera del Consiglio Regionale n. 2354 dell'1/03/1995 e successive modificazioni.
2. Le superfici boscate come sopra definite sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia forestale.
3. Il PSC riporta nella Tav. n. 1/1 le superfici boscate come desunte sinteticamente dalla Carta forestale in scala 1:10.000 di cui è dotata la Provincia che ne dettaglia i contenuti relativamente alle singole aree forestali attraverso parametri vegetazionali, fisionomici, di tipologia forestale, di copertura, di forma di governo e trattamento, e di composizione specifica. Le eventuali modifiche all'attuale Carta Forestale che possono essere introdotte dagli Enti competenti in materia, e conseguentemente al PTCP, saranno considerate mero adeguamento tecnico del PSC.
4. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta Forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi

dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta Forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima dell'11 febbraio 2003.

5. Il PSC, e conseguentemente il RUE, conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva.
6. **Interventi ammissibili:** In coerenza alle finalità di cui al punto 5, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboscamento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub regionali di cui alla precedente lettera a.;
 - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
7. Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art 150.2, devono essere osservate le seguenti direttive:
 - nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti

delegati di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

8. In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi previa richiesta all'ente delegato in materia di vincolo idrogeologico, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere di carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.
9. **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
 - linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - impianti di risalita.
10. **Negli impianti di cui sopra sono ammissibili interventi di:**
 - a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
 - d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

 - agli obiettivi del presente piano;
 - alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.
11. Le opere di cui alla lettera a. del comma 6 e quelle di cui al comma 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m. 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di

esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

12. **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a- l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b- il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c- le autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
13. Le aree forestali e boschive nonché le singole piante da tutelare inserite all'interno degli ambiti per nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovranno essere puntualmente rilevate e normate previo parere della Comunità Montana all'interno della procedura di approvazione del POC.
14. Per i nuovi interventi necessari a valorizzare le risorse naturali forestali e dei boschi, nonché i nuovi interventi per realizzare dotazioni territoriali, sono ammessi purché riscontrati in areali esterni ai boschi che dovranno essere puntualmente rilevati e normati, previo parere della Comunità Montana, all'interno della procedura di approvazione del POC.

Art. 154 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite in relazione a connotati paesaggistici ed ecologici: particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono individuate graficamente nella Tav. 2 del PSC.
2. La finalità primaria delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per attività turistiche, ricreative e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili. Le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

3. Gli interventi che possono essere previsti, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, nelle aree di cui al presente articolo sono:
 - a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b) rifugi e posti di ristoro;
 - c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

4. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali. Gli altri interventi ammessi, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, sono quelli volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di :
 - a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

5. Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti.

6. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
 - a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
 - f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;Negli impianti e nelle opere di cui sopra, sono ammissibili interventi di:
 - a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
 - d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

7. I progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovranno verificarne la compatibilità rispetto:
 - a) agli obiettivi del presente piano;
 - b) alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- c) alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.
8. Altri interventi ammissibili. Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
 - c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
 - d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) gli interventi edilizi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato;
 - f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;
 - g) la realizzazione di serre fino al raggiungimento dell'indice massimo di 0,60 mq/mq da eseguirsi privilegiando gli interventi di bioarchitettura;
 - h) la realizzazione di piccole autorimesse fino ad un massimo di 30 mq di superficie privilegiando gli interventi con tetti verdi ed eseguite con materiali di bioarchitettura.
 - i) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti norme. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei piani regolatori con atto di approvazione antecedente al 8 settembre 1993 (data di entrata in vigore del PTPR), qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 19 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.
9. La realizzazione delle opere in elenco deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo anche prevedendo la realizzazione congiunta di opere mitigative. Inoltre Le opere di cui alle lettere c. ed d. e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.
10. Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di

- servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 154.4 – Crinali

1. Definizione e individuazione. Il sistema di crinale è definito dalla delimitazione delle Unità di Paesaggio dell'Alto crinale della Dorsale appenninica. Tale sistema è individuato graficamente nella Tav. n. 1/1 del PSC (Carta Unica del Territorio). A queste individuazioni sono applicabili le disposizioni sulla delimitazione delle Unità di Paesaggio in applicazione dell'art. 8 del PSC.
2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. I sistemi di crinale connotano il territorio dal punto di vista fisiografico e paesistico-ambientale. E' finalità del Piano perseguire la tutela delle componenti peculiari, geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali, che definiscono gli assetti territoriali di tali sistemi. A questa finalità primaria sono associabili altre funzioni compatibili con essa nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per le attività escursionistiche e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili.
3. A tal fine il Piano, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali, e comunque nell'ambito montano si uniforma ai seguenti indirizzi:
 - a) sono state definite, anche in relazione alle caratteristiche locali delle tipologie edilizie ed insediative, le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari di insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
 - b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
 - c) sono state individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.

4. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, complessivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - impianti di risalita e piste sciistiche;
 - percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
5. Negli impianti di cui sopra, sono ammissibili interventi di:
- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;
 - d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
6. I progetti degli interventi di cui alle precedenti lettere b., c. e d. dovranno verificarne la compatibilità rispetto:
- agli obiettivi del presente piano;
 - alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.
7. Altri interventi ammissibili. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma e ad altezze superiori ai 1200 metri, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, oltre alle infrastrutture e impianti di cui al comma 3, solamente:
- rifugi e bivacchi;
 - strutture per l'alpeggio;
 - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, limitando la realizzazione di strutture abitative a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio.
8. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono comunque essere previsti e consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;
 - b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali

- e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
9. Le opere di cui alle lettere c. ed d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
10. Uso di mezzi motorizzati fuoristrada:
- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugio, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passeggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
11. Sui crinali:
- la realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radio-televisiva è ammessa solo nei siti e nei limiti previsti nello specifico piano di settore;
 - la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;
 - la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale e con le procedure di valutazione dell'impatto che saranno richieste dalle relative disposizioni in materia.

Art. 154.5 – Viabilità panoramica

1. Per viabilità panoramica si intende l'insieme di quelle strade che assommano, alle caratteristiche della viabilità storica, anche la valenza di punti di veduta panoramica del territorio.
2. La viabilità storica di interesse regionale e provinciale contenuta nel PTCP è stata riportata nella Tavola n. 1/1 (Carta Unica del Territorio) limitatamente ai tratti di pertinenza.
3. Con riferimento alla viabilità panoramica individuata nella Tav. n. 1/1 del PSC, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) sono vietati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare è vietata l'edificazione di qualsiasi manufatto edilizio ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro degli ambiti urbani consolidati, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta, ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a 20 metri, misurata in piano, e con sagoma che non ecceda in altezza la quota del tratto stradale prospiciente; sono consentite le installazioni a carattere provvisorio (per usi contingenti e limitati nel tempo), finalizzate al servizio dei cantieri edili e alla lavorazione del bosco;
 - b) è vietato l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano accludere le vedute panoramiche;
 - c) è ammessa -se prevista dalle presenti norme- la realizzazione di attrezzature volte alla valorizzazione della viabilità panoramica quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta;
 - d) per la tutela dei valori panoramici presenti, è consentito il diradamento e/o il taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto presente ai lati della viabilità di cui trattasi, nel rispetto delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui alla L.R. n. 30/81 (e s.m.i.).

Art. 154.6 – Divieto di installazioni pubblicitarie

1. All'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle preinsegne relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale, è vietata, nelle seguenti zone ed elementi, come individuati graficamente nella Tav. n. 1/1 del PSC (Carta Unica del Territorio):
 - alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 150.1 delle presenti norme)
 - fasce di tutela fluviale (art. 150.2 delle presenti norme)
 - aree forestali e boschive (art. 153.2 delle presenti norme)
 - zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 154 delle presenti norme);
 - crinali (art. 154.4 delle presenti norme)
 - viabilità panoramica (art. 154.5 delle presenti norme)
 - zone di interesse storico-testimoniale (art. 155.6) delle presenti norme).

2. Il Comune provvede, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari nel restante territorio.

Art. 154.7 – Le reti ecologiche

1. Il RUE nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - a) Favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione ecologica con il territorio delle altre Unità di Paesaggio della montagna, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico circostante;
 - b) Assicurare che nel territorio rurale sia favorita la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica. A questo proposito, risulta di interesse prioritario il mantenimento di queste situazioni ambientali, tentando di arrestare la naturale evoluzione verso il bosco favorendo la pratica dello sfalcio e, quando ritenuto necessario, del decespugliamento soprattutto a carico di *Cytisus scoparius* (Ginestra dei carbonai) e *Pteridium aquilinum* (Felce aquilina). In caso di necessità di rinfoltimento del cotico erboso, sarebbe auspicabile l'utilizzo di fiorume locale;
 - c) Promuovere un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;
 - d) Rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
 - e) Promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione;
 - f) Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
 - g) Promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;
 - h) Promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo, di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
 - i) Promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Pubblica amministrazione o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata di obiettivi concreti e condivisi;
 - j) Associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio.

2. I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli. Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai commi precedenti, costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.
3. La rete ecologica è strutturata nei seguenti elementi individuati nella Tavola n. 1/1 (Carta Unica del Territorio):
- a) Nodi ecologici semplici, costituiti da unità areali naturali e semi-naturali che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, sono caratterizzati da minori complessità, dimensioni ridotte e da isolamento rispetto ad altri elementi simili. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non comprendendo aree a diversa destinazione;
 - b) Nodi ecologici secondari e come si evince dallo studio redatto dal CREN, sono quegli ambiti che, pur caratterizzati da elementi dell'ecomosaico di ugual valore naturalistico rispetto a quelli che formano i nodi ecologici primari, presentano un livello di frammentazione maggiore e quindi una più elevata vulnerabilità. A questo proposito è stato individuato come nodo ecologico secondario l'Oasi di Monte Cavallo istituita, ai sensi della Legge n. 157/1992 con Delibera della Giunta Provinciale n. 103/2008. Oltre a costituire un'area complementare al Parco Regionale del Corno alle Scale e quindi a tutta la fauna che lo popola, rappresenta un'importante direttrice di migrazione che attraversa il crinale del confine toscano-emiliano.
 - c) Nodi ecologici complessi, costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica con funzione di capisaldi della rete e unità areali naturali e semi-naturali che offrono prospettive di evoluzione in tal senso. Ad una scala di lettura di maggior dettaglio il nodo complesso è costituito da un'area che può ricomprendere più nodi e anche corridoi o tratti di questi;
 - d) Zone di rispetto dei nodi ecologici; sono costituiti dalle zone circostanti i nodi, semplici e complessi, della rete ecologica e svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o semi-naturali in essi contenuti. In tali zone le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi.
 - e) Corridoi ecologici, costituiti da elementi ecologici lineari, naturali e semi-naturali, con andamento ed ampiezza variabili, che conservano caratteristiche di naturalità o semi-naturalità non completamente compromesse in grado di svolgere, con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica d'area vasta mediante ecosistemi lineari terrestri e acquatici. I corridoi esistenti coincidono con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza. Tali unità assumono le funzioni delle aree di cui alla lettera p), art. 2 del D.P.R. 8/9/1997, n. 357. Nonostante il PTCP abbia individuato come corridoi ecologici il solo reticolo fluviale, lo studio elaborato dal CREN ha messo in evidenza il grado di connettività tra i nodi che va a definire delle fasce di territorio assimilabili ai corridoi ecologici (ad esempio i crinali, le piste forestali). Nella Tav. n. 1/1 (Carta Unica del Territorio) sono stati individuati, oltre ai corsi d'acqua indicati dal PTCP, altri corridoi ecologici corrispondenti ai crinali. I Corridoi ecologici coincidono con i Corridoi di connessione. Tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti in funzione del recupero della

- funzionalità fluviale e prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche;
- f) Direzioni di collegamento ecologico, rappresentano l'indicazione della necessità di individuare fasce di territorio da ricostituire con funzione di corridoio ecologico. Nella fattispecie i progetti di nuova viabilità devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica;
- g) Connettivo ecologico diffuso periurbano: coincidente con l'Ambito agricolo periurbano che, compatibilmente con le funzioni in essere e di promozione di attività integrative del reddito agrario ai sensi della L.R. n. 20/2000, può svolgere funzione di connessione ecologica anche attraverso la realizzazione di elementi funzionali di estensione limitata ma aventi carattere di maggiore diffusività sul territorio, perseguendo nel contempo l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti dell'urbanizzato e la campagna.
4. Per ottenere una soddisfacente rete ecologica locale dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:
- a) di norma i Nodi ecologici complessi possono essere modificati sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica, al fine di escludere le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali e purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico finale complessivo risulti incrementato rispetto a quello iniziale.
- b) I Corridoi ecologici possono essere oggetto, sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica, di rettifiche e specificazioni tali da non pregiudicarne le caratteristiche e la funzione di corridoio, approfondendone l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali e purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico finale complessivo risulti incrementato rispetto a quello iniziale. Come emerge dallo studio redatto dal CREN, il mantenimento dei corridoi ecologici è determinante per garantire gli spostamenti (per fini trofici, di riproduzione) della componente faunistica. Questo deve svilupparsi attraverso azioni di livello locale che valorizzino le unità lineari, naturali o semi-naturali in grado di svolgere le funzioni di collegamento biologico tra gli elementi che caratterizzano l'ecomosaico a scala locale, garantendo così la continuità delle rete ecologica.
- c) I Nodi ecologici semplici sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica possono essere modificati, sostituiti e compensati con altre unità areali di valore naturale o semi-naturale, anche di nuovo impianto, purché sia garantita la funzionalità della rete ed in particolare di quella di area vasta ed il bilancio ecologico complessivo non risulti diminuito.
- d) Le Direzioni di collegamento ecologico hanno valore indicativo simbolico e devono trovare specificazione fisico-funzionale nel progetto di rete ecologica comunale. In tale sede il Comune potrà sostituire alle direzioni di collegamento l'individuazione di corridoi (esistenti e/o di progetto) anche con diversa dislocazione, purché sia garantita la necessaria connessione tra le unità funzionali della rete interessate dalla direzione di collegamento.
5. In generale nelle unità funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo

sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma non è consentita l'impermeabilizzazione dei suoli; in particolare all'interno del grande unico nodo complesso, sono ammessi gli interventi contemplati dagli articoli delle presenti norme relativamente agli ambiti di competenza. Il PSC demanda al POC o ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dalle unità funzionali della rete ecologica.

6. Il RUE ha previsto le modalità di realizzazione e gestione degli elementi della rete ecologica in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva, la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche la funzione di nodo o di connessione ecologica e da garantire la conservazione e l'impiego di specie vegetali autoctone di cui alla prima parte del RUE medesimo. Al fine della predisposizione del bilancio ecologico di cui all'Allegato B alle presenti norme, il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo (Biopotenzialità territoriale).
7. Negli interventi di progettazione e realizzazione delle reti ecologiche i comuni e gli altri soggetti interessati fanno riferimento alle linee guida di cui all'Allegato B alle norme del PTCP.

TITOLO XXI INSEDIAMENTI UMANI IN AMBIENTE URBANO

Art. 155 – Centri e nuclei storici

1. Si definiscono “centri e nuclei storici”, gli ambiti dei centri o nuclei edificati di antica formazione nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. A-17 comma 1 della L.R. n. 20/2000.
2. Il centro o nucleo storico è costituito dall'insediamento edificato di antica formazione unito senza soluzione di continuità, ovvero dal nucleo originario e dagli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui.
3. I centri ed i nuclei storici sono delimitati nelle planimetrie di RUE (Tavola 1) e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme.
4. Oltre agli edifici, gli ambiti dei centri e dei nuclei storici, contengono aree non edificate di pertinenza degli edifici, aree libere per la sosta e la viabilità che non può essere modificata, nonché aree utilizzate a scopo pertinenziale.
5. All'interno dei centri e dei nuclei storici si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, delle dotazioni territoriali o delle infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale.
6. Per tali motivi:
 - è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;

- sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato.

Art. 155.1 - Interventi ammissibili

1. All'interno dei centri e dei nuclei storici per i singoli organismi o complessi insediativi sono ammissibili secondo quanto definito dalla cartografia del RUE (Tavola 2) i seguenti interventi:
 - a) Manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) Restauro scientifico;
 - c) Restauro e risanamento conservativo;
 - d) Ristrutturazione edilizia vincolata;
 - e) Cambio d'uso.
2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia vincolata ammettono anche tutti gli altri tipi di intervento, così come gli interventi di restauro e risanamento conservativo ammettono anche gli interventi di restauro scientifico.
3. Le singole opere comprese negli interventi ammessi sono indicate nella parte prima del presente RUE

Art. 155.2 - Modalità di intervento

1. Le modalità di intervento ammesse sono le seguenti facendo riferimento a quanto stabilito nella parte prima del presente RUE:
 - la DIA per gli interventi da attuarsi direttamente;
 - il permesso di costruire per gli interventi da attuarsi direttamente;
 - uno dei Piani Urbanistici Attuativi qualora il POC introduca una modalità preventiva di questa categoria;
 - con Programmi di Recupero Urbano qualora introdotta dal POC.

Art. 155.3 – Usi ammissibili all'interno dei centri e dei nuclei storici

1. All'interno degli ambiti dei centri e nuclei storici sono ammessi i seguenti usi:
 - a) Funzioni residenziali: U1 con le relative pertinenze;
 - b) Funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione: U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U11, U12 e U13.
 - c) Funzioni terziarie a maggior carico urbanistico o inquinante: U21, U22, U23, U25 e U31;
 - d) Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune: U60, U62, U63, U64, U65, U66, U67, U68, U69, U70, U71, U72, U74, U77, U78, U79, U81 e U82;
 - e) Funzioni agricole: U91, U93 e U94;
 - f) Funzioni alberghiere: U97.
2. Gli usi di cui al comma precedente sono consentiti ovunque all'interno degli edifici e nelle rispettive aree pertinenziali.

Art. 155.4 – Disposizioni particolari da rispettarsi all'interno dei centri e dei nuclei storici

1. Del centro o nucleo edificato di antica formazione, come sopra definito, sono da salvaguardare gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti, anche attraverso l'applicazione dell'intervento di ripristino tipologico, opportunamente documentato, a integrazione di quanto richiamato all'Art. A-7, comma 4, L.R. n. 20/2000. In particolare gli approfondimenti vanno basati sull'analisi dell'evoluzione storica dei profili e delle fasi dell'accrescimento urbano-edilizio, identificando gli elementi di permanenza e frattura, al fine di comprendere la compatibilità dell'intervento sia in termini edilizi che funzionali.
2. Per l'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica, il Piano persegue in particolare l'obiettivo della tutela e valorizzazione della riconoscibilità e percezione delle strutture storiche presenti. A tal fine, eventuali trasformazioni, in questa area, di cui all'Art. A-7 comma 4 della L.R. n. 20/2000 dovranno risultare coerenti all'assetto e agli elementi storici, dal punto di vista urbanistico, tipologico e formale. Tale coerenza sarà valutata anche attraverso simulazioni tridimensionali con mezzo informatico.
3. Per i centri storici individuati come "relazionati tra loro", sono da salvaguardare gli elementi e/o areali che ancora testimoniano le relazioni insediative storiche. Al fine di mantenere riconoscibile, nonché valorizzare, la leggibilità delle corrispondenze di tale insieme unitario, occorre individuare elementi progettuali comuni tra gli stessi centri o nuclei storici.
4. Per quanto attiene alla salvaguardia e la valorizzazione della leggibilità della relazione tra i nuclei abitati di Serra e Poggio Capanne, in prossimità del lato nord del primo nucleo abitato e per salvaguardare il nucleo visivo verso il sottostante nucleo (Poggio Capanne), è vietato l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere a veduta panoramica. E' ammessa, se prevista dalle presenti norme, la realizzazione di attrezzature volte alla valorizzazione della percezione panoramica, quali attrezzature per la sosta e il ristoro.
5. In particolare, la viabilità storica di collegamento tra i centri, unitamente agli elementi di pertinenza ancora leggibili (ponti, pilastrini ed edicole, fontane e lavatoi, staccionate in legno, muri di contenimento di pietra) compreso l'arredo vegetazionale (siepi, filari e piante su bivio appartenenti alle cenosi vegetazionali spontanee della fascia dell'Appennino) vanno salvaguardati e valorizzati. La viabilità di collegamento tra i centri storici va valorizzata attraverso progetti tematici, itinerari di interesse paesaggistico e culturale del territorio rurale e per l'individuazione della cosiddetta rete del sacro (vecchi percorsi pedonali che storicamente mettevano in comunicazione le varie chiese, edicole ai centri abitati).
6. Oltre alla tutela dei valori storico-architettonici, artistici ed ambientali dei fabbricati, sono oggetto di tutela nei centri e nei nuclei storici i manufatti ed arredi che rientrano anche indirettamente nelle pertinenze degli edifici tutelati e negli spazi di uso collettivo e pubblico.

7. In particolare, sono elementi di arredo ritenuti significativi e da tutelare: i muri di sostegno, i manufatti di attraversamento e regimazione di corsi di acqua (eseguiti in tempi recenti o passati con muri di laterizio o pietra naturale), le massicciate delle strade e dei vicoli, le rampe esterne di risalita pedonale, le fontanelle, le edicole religiose, nonché i gruppi arborei prossimi dell'abitato storico.
8. Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (corti rurali, aie, giardini e simili) sulla base di un rilievo delle alberature e di tutti i manufatti e pavimentazioni preesistenti. Tali aree di pertinenza dovranno essere sistemate evitando le pavimentazioni impermeabili continue ove non già presenti (è ammessa l'inghiaatura).
9. Dovrà essere curato l'inserimento dei manufatti tecnologici connessi agli allacciamenti e alla dotazione di nuovi impianti negli edifici, in modo da limitarne al massimo la visibilità.
10. Le aree di pertinenza di edifici tutelati potranno essere recintate al loro contorno esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica addossata alla siepe dal lato interno all'area da recingere oppure interposta fra due file di piante, ovvero da pareti in legno; sono ammessi anche elementi in muratura e legno esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso.
11. Gli interventi di conservazione (siano essi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o, nei casi ed entro i limiti in cui siano ammessi, di ristrutturazione edilizia) devono essere realizzati, in quanto a materiali ed elementi costruttivi, in relazione agli specifici valori architettonici, artistici ed ambientali presenti nel manufatto e nel suo contesto.
12. L'inserimento di nuovi elementi, ove consentito, può essere realizzato secondo schemi architettonici sia tradizionali che moderni e secondo le forme aggregative indicate negli allegati al presente RUE. In ogni caso non vi deve essere contrasto con le esigenze del recupero e valorizzazione delle preesistenze e, nel contempo, i nuovi elementi devono risultare chiaramente distinguibili da quelli esistenti conservati e/o recuperati. Negli interventi edilizi è consentito di non conteggiare le scale ed i pianerottoli esterni nel computo della Superficie residenziale e/o produttiva.
13. La realizzazione delle opere di consolidamento, ripristino e tamponatura delle murature esistenti deve essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche strutturali e termoigrometriche delle strutture originarie (rispetto delle funzioni strutturali delle murature portanti, caratteristiche di ventilazione e scambio igrotermico attraverso l'intonaco e la tinteggiatura, ecc.);
14. Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa "a cuci-scuci", o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termoigrometrica complessiva delle murature originali;
15. Il consolidamento, il ripristino o il rifacimento delle murature di pietrame a vista dovrà essere eseguito con gli stessi caratteri di stuccatura (a rinzaffo senza stillatura o con altri sistemi originari dell'edificio); è in tutti casi vietato l'uso del mattone in laterizio e di cementi desalinificati.

- 16 Gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema strutturale preesistente.
- 17 Il consolidamento dei solai lignei può essere realizzato con getto di calcestruzzo alleggerito, armato con rete elettrosaldata e rinforzo delle travature portanti con tecniche tradizionali (rinforzi in acciaio) o con altre tecnologie di tipo conservativo (resine epossidiche, barre in poliestere, fibra di vetro, ecc.).
- 18 Negli immobili soggetti a restauro scientifico o a restauro e risanamento conservativo, gli eventuali nuovi solai dovranno essere realizzati con struttura in legno. Solo negli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia vincolata è ammessa la realizzazione di solai con tecnologie moderne, ex-novo o in sostituzione di preesistenti solai anche se sono da preferirsi quelli di tipo tradizionale
- 19 E' consentita la messa in opera di tiranti in acciaio per l'ancoraggio delle facciate alle strutture interne.
- 20 Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle coperture preesistenti.
- 21 Negli interventi in cui sia previsto il rifacimento delle strutture e degli elementi di finitura della copertura si dovranno riutilizzare, per quanto possibile, i manufatti edilizi esistenti sostituendo solamente quelli obsoleti con altri del tutto simili.
- 22 E' prescritta la conservazione o il ripristino delle coperture originarie e caratteristiche dell'epoca del fabbricato, per quanto si riferisce alle strutture portanti in vista ed al manto di copertura. Questo, può essere in lastre di pietra naturale del luogo o in tegole alla marsigliese o in tegole di cemento color argilla cotta a tutta pasta, anche nei casi di ristrutturazione edilizia vincolata. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura per interventi di restauro scientifico o restauro e risanamento conservativo è prescritto il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando per le integrazioni materiale dello stesso tipo e colore.
- 23 Salvo i casi espressamente previsti dalle presenti Norme, è vietato modificare la quota di gronda e comunque modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde e dei singoli elementi che lo compongono.
- 24 I comignoli e gli abbaini tradizionali dovranno essere ricostruiti nelle forme e con i materiali e le tecnologie tradizionali e di epoca del fabbricato. Sono vietati comignoli o esalatori in fibrocemento o in cemento prefabbricato se non intonacato per tutti i fabbricati. Sono ammesse anche canne in rame o in acciaio inox 18/10.
- 25 Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione dei corpi scala esistenti in interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo devono essere realizzati nel rispetto dell'impianto tipologico e strutturale originali.
- 26 Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella tradizione locale in interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo.

- 27 Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati.
- 28 L'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell'impianto tipologico originario ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio.
- 29 In tutti i casi il vano dell'impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque alla quota di colmo del tetto.
- 30 Quando l'inserimento del vano ascensore non risulti compatibile con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio, potrà esserne previsto l'impianto in corrispondenza di cavedi o cortili interni, a condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche delle facciate e che siano impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento sul paramento storico.
- 31 Nel caso di realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne degli edifici soggetti a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo si richiede una valutazione preliminare del rapporto dei pieni e dei vuoti dell'intera fronte interessata, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi.
- 32 L'eventuale creazione di nuove aperture *al piano terra* (così come il restauro, il ripristino, la modifica delle esistenti), dove ammissibile in base alle categorie di intervento, deve uniformarsi ai seguenti criteri:
- dimensioni delle aperture rapportata all'entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti;
 - rispetto della gerarchia dei valori nel contesto generale delle fronti della via interessata (se nei centri storici);
 - salvaguardia degli impianti compositivi relativi alla fronte in oggetto; e rispetto dei rapporti esistenti tra posizione degli infissi e filo della fronte dell'edificio;
 - rispetto della posizione dei solai;
 - è esclusa comunque la realizzazione di più aperture per autorimesse affiancate superiori a 2,50 ml.
- 33 Quando ammesse dalle presenti norme, le aperture *sul piano di falda* devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:
- non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda;
 - sono ammessi lucernai sul piano di falda, realizzati secondo criteri di ordinata composizione delle aperture, con dimensioni massime di 1 mq. per lucernaio;
 - la realizzazione di nuovi abbaini non è ammessa negli edifici tutelati in ambito rurale e nei centri minori; è ammessa solo negli edifici tutelati dei centri storici, purché con luce massima di 1 mq., allineati con le aperture della fronte, e realizzati in muratura intonacata o a vista, coperti a falda con lo stesso manto di copertura del tetto.
- 34 Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme.
- 35 Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con malta non tirata a staggia tinteggiata con colori naturali tradizionali; non sono pertanto ammesse, nelle pareti

esterne, di tinte e vernici plastiche o ad olio o a smalto, lucide, opache o trattate, né sono ammessi, nelle pareti, rivestimenti, anche parziali, con pietrame anche del genere usato nelle strutture murarie, con marmi, ceramiche, cotti, ovvero legno e intonaci granulati o graffiati.

- 36 Il colore da usarsi negli intonaci, previa campionatura in loco, da approvarsi preventivamente dal Comune dovrà essere riferito alla valutazione globale di un tratto della strada nel quale è inserito l'edificio in oggetto, sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente. E' comunque sempre vietato il bianco anche nelle sue diverse tonalità.
- 37 Le tinteggiature dovranno essere realizzate, previa campionatura, a base di latte di calce e terre o pigmenti naturali, nei colori tipici del repertorio della tradizione locale: "terra rossa comune" e "terra rossa di Spagna", "terra gialla naturale" e "terra gialla di Siena, naturale o bruciata"; per ottenere tonalità più adatte a particolari ambienti si può ricorrere a miscele con "rosso geranio" e "terra d'ombra bruciata". Il grigio "pietra Serena" dovrà essere normalmente usato per tinteggiare le parti "decorative" di particolari edifici: stipiti, portali, cornici, cornicioni, paraste, ecc...
- 38 Sono ammesse tinteggiature a base di silicati esclusivamente nei casi di intonaci cementizi preesistenti di cui non sia proponibile il rifacimento a calce, per il buono stato di conservazione.
- 39 Per le cortine edilizie dovranno usarsi tonalità diverse per unità edilizia, distinte ed accostate, onde evidenziare, anche in eventuale continuità del filo delle gronde e delle pareti, la distinta struttura tipologica interna. Dovranno essere riproposte le originali partizioni cromatiche per paramenti di fondo, cornici, serramenti, ecc.
- 40 Quando siano riconoscibili tracce dei colori originari, questi dovranno essere riproposti in sede di rifacimento della tinteggiatura.
- 41 Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme.
- 42 Nel caso di cui alle lettere a., b e c dell'art. 155.1 è prescritto il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi di tipo tradizionale. Negli altri casi di rifacimento è ammesso anche l'uso di infissi in alluminio preverniciato con colori della tradizione.
- 43 Nel caso di cui alle lettere a., b e c dell'art. 155.1 gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere in legno naturale o verniciati a olio, nei colori del repertorio tradizionale locale. Negli altri casi di rifacimento è ammesso anche l'uso di infissi in alluminio preverniciato con colori della tradizione.
- 44 L'eventuale inserimento di apparecchi di condizionamento può avvenire solo qualora non si manomettano le aperture preesistenti e gli infissi lignei.
- 45 Ove esistenti in forma impropria rispetto alla tipologia edilizia, le serrande avvolgibili dovranno essere sostituite con scuri lignei di tipo tradizionale.

- 46 Le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzati reimpiegando materiali omogenei a quelle preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali.
- 47 Gli elementi decorativi originari devono essere conservati e restaurati; non potranno essere modificate le decorazioni in pietra naturale o cotto quali cornicioni, marcapiani, lesene, ecc..;
- 48 La sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili, in pietra naturale o laterizio (lesene, capitelli, davanzali, mensole, cornici, fittoni, decorazioni interne ed esterne ecc.) deve avvenire con gli stessi materiali usati nella tradizione locale.
- 49 E' di norma vietata ogni mistificazione e contraffazione dei materiali originali con sostituti, derivanti da nuove o diverse tecnologie e con materiali di imitazione come, ad esempio, il cemento trattato tipo arenaria o travertino o la sostituzione di membrature lignee massicce con travature metalliche o cementizie rivestite di legno.
- 50 E' comunque vietata la costruzione di balconi in aggetto laddove non vi sono mai stati.

Art. 155.5 – Zone di interesse testimoniale: la viabilità

1. Il Piano contiene la individuazione degli elementi di interesse storico-testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei commi seguenti.
2. La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili.
3. La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza che, in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.
4. Il Piano detta i seguenti criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente:
 - a) per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile;

- b) per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza;
- c) per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico del progetto di rete ecologica di scala locale;
- d) in tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici e nelle loro aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza. Considerato inoltre il prevalente interesse paesaggistico e/o culturale della relazione tra i centri e i nuclei, così come individuati dalla Tav. n. 2 del PSC, la relativa viabilità di collegamento va valorizzata per creare, attraverso progetti tematici, itinerari di interesse paesaggistico e culturale del territorio rurale e per l'individuazione e valorizzazione della cosiddetta "rete del sacro" (vecchi percorsi di carattere pedonale che storicamente mettevano in comunicazione le varie chiese, oratori, edicole ai centri abitati).

Art. 155.6 – Zone di interesse testimoniale: il sistema degli usi civici

1. Ai sensi dell'art. 8.4 del PTCP, le zone di interesse storico testimoniale comprendono le aree ancora gravate da speciali regimi giuridici storici (partecipanze e consorzi utilisti);
2. le aree di cui al punto precedente fanno parte del territorio rurale, eccetto per le porzioni già urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate;
3. è vietata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o

nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

4. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con la organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Art. 155.7 – Zone di interesse testimoniale: gli alberi monumentali

1. Il presente piano ha provveduto ad individuare nella Tav. n. 1/1 (Carta Unica del Territorio) gli alberi monumentali, ovvero quegli esemplari arborei singoli o isolati che per età e dimensione sono considerati esempi di longevità e maestosità.
2. I suddetti esemplari sono tutelati dalle seguenti condizioni:
 - a. L'abbattimento degli alberi monumentali potrà avvenire solo per esigenze di tutela della pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo avere accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento sarà autorizzato dal comune previa acquisizione di una apposita perizia redatta dal Servizio Fitosanitario della regione o dalla Comunità Montana competente per territorio;
 - b. è vietato a chiunque danneggiare o modificare la struttura degli alberi monumentali;
 - c. in caso di abbattimento della pianta senza l'autorizzazione di cui al punto a), il proprietario non potrà utilizzare l'area di pertinenza della medesima per una diversa destinazione e sarà obbligato al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute;
 - d. gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico rilasciato dal Servizio Fitosanitario della regione o dalla Comunità Montana competente per territorio;
 - e. il Comune, le strutture regionali, la Comunità Montana e il Corpo Forestale dello Stato vigilano, ognuno nelle rispettive competenze affinché le presenti norme siano rispettate.

Art. 156 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI

1. Gli ambiti urbani consolidati sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. L'adeguato livello di qualità urbana deve intendersi riferito ad un'analisi quantitativa e qualitativa delle dotazioni presenti in porzioni urbane significative.
2. Gli ambiti urbani consolidati sono delimitati nelle planimetrie di PSC e del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal RUE.

Art. 156.1 - Obiettivi generali

1. All'interno degli ambiti consolidati si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;

- b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale.
- c) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione abitativa e le altre funzioni ad essa compatibili;
- d) favorire la qualificazione anche attraverso interventi di recupero, ampliamento vincolato, sopraelevazione e completamento, nonché il cambio d'uso;
- e) favorire il mantenimento ed il miglioramento della attuale qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali;
- f) favorire il mantenimento di tipologie edilizie omogenee con quelle tradizionali.

Art. 156.2 - Requisiti di sostenibilità

1. All'interno degli ambiti consolidati di interesse ambientale gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni nel rispetto delle tipologie tradizionali del Comune di Granaglione.
2. Negli interventi diretti di cambio d'uso deve essere fornita una quantità minima di parcheggi pari alla quota indicata nel RUE eventualmente monetizzabile con le modalità indicate dall'art. 164.5.
3. A riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti consolidati di interesse ambientale sono vietate esclusivamente alcune funzioni incongrue con il carattere urbano dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore alle medie strutture di vendita per gli usi commerciali ed ai 250 mq e per gli altri usi. In particolare, sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza.
4. Dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db(A).

Art. 156.3 - Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali a bassa densità

Gli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali a bassa densità sono delimitati nelle cartografie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme.

Art. 156.4 - Obiettivi generali

1. All'interno degli ambiti consolidati prevalentemente residenziali a bassa densità si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale;
 - c) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione abitativa e le altre funzioni ad essa compatibili;
 - d) favorire la qualificazione attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché il cambio d'uso;
 - e) favorire il mantenimento ed il miglioramento della attuale qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali;
 - f) favorire il mantenimento di basse densità edilizie.

Art. 156.5 - Tipologie edilizie, parametri urbanistici e modalità di intervento

1. Tipologie edilizie ammesse:
 - a. monofamiliari ad uno o più piani fuori terra sul lato strada;
 - b. bifamiliari ad uno o più piani fuori terra sul lato strada;
 - c. "casa a schiera";
 - d. plurifamiliari costituiti da edifici in linea o a blocco di due o più piani fuori terra sul lato strada.

2. Usi ammessi:
 - a) Funzioni residenziali: U1;
 - b) Funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione: U2, U3, U4, U5, U6, U7 e U8;
 - c) Funzioni terziarie a maggior carico urbanistico o inquinante: U9-U15;
 - d) Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune: U21- U33;
 - e) Funzioni agricole: U34 e U35;
 - f) Funzioni alberghiere: U36, U37 e U38.

La destinazione residenziale e l'U4 sono sempre ammesse ovunque.

Nel caso di destinazioni miste con la residenza tutte le altre destinazioni di cui alle lettere precedenti sono ammesse ai soli piano terra e primo piano.

Qualora un edificio risulti destinato ad un uso prevalente diverso dalla residenza è possibile utilizzare l'intera superficie dell'edificio per lo stesso uso o per i suoi integrativi. In particolare, sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore alle medie strutture di vendita per gli usi commerciali ed ai 250 mq di Sv per gli altri usi.

3. Modalità di intervento
Fermo restando il riferimento a quanto stabilito nella parte prima del presente RUE, le modalità di intervento ammesse in tali ambiti sono le seguenti:
 - a) la DIA per gli interventi da attuarsi direttamente;
 - b) il permesso di costruire per gli interventi da attuarsi direttamente;
 - c) uno dei Piani Urbanistici Attuativi qualora il POC introduca una modalità preventiva di questa categoria;
 - d) con Programmi di Recupero Urbano qualora introdotta dal POC.Le prime due (lettere a) e b)) sono sempre possibili ad eccezione dei casi di compresenza di una modalità di cui alle lettere c) e d) che le esclude fino al momento di approvazione dello strumento urbanistico.

4. Indici e parametri urbanistico-edilizi:
 - A) lotti completamente liberi da utilizzazioni edilizie anche ottenuti con demolizioni complete:
 - indice di utilizzazione fondiaria, $U_f = 0,40$ mq/mq;
 - altezza massima, $H = 9,50$ ml;
 - distanza minima dalla strada = 5 m.
 - B) lotti parzialmente edificati:
 - altezza massima, $H = 9,50$ ml;
 - distanza minima dalla strada = 5 m.e a discrezione del richiedente:
 - indice di utilizzazione fondiaria, $U_f = 0,40$ mq/mq;
 - ampliamento con aumento della superficie di "una tantum" pari a:
 - a. incremento delle superfici complessive (S_c) nella quantità necessaria a consentire il recupero di sottotetti, soffitte, mansarde e di locali in genere, non

dotati dei requisiti necessari alla abitabilità, senza aumento delle altezze esistenti.

Qualora non sia possibile il recupero di locali esistenti sono ammessi, solo per gli edifici unifamiliari e bifamiliari isolati, edifici unifamiliari e bifamiliari abbinati i seguenti interventi:

a.1. incremento di 60 mq di Sc per alloggio;

a.2. incremento di Sc pari alla quantità necessaria a consentire la sopraelevazione fino al raggiungimento della altezza maggiore fra quelle degli edifici aderenti misurate sul fronte stradale, mantenendo comunque almeno 30 cm di differenza tra le gronde che potranno essere anche superiori nell'ampliamento se lo stesso serve per adeguare le altezze interne dei locali;

a.3. quantità di Sc necessaria a consentire la sopraelevazione di parti dell'edificio fino al raggiungimento dell' altezza massima dell'edificio stesso in tutte le sue parti;

a.4. quantità di Sc necessaria a consentire la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza dell' edificio più alto tra quelli confinanti, purché non venga in ogni caso superata l'altezza di 12,50 ml.

b. Negli altri casi tipologici riferiti a fabbricati prevalentemente residenziali, incremento della sola superficie accessoria destinata a servizi e impianti tecnologici pari alla quota fissa di 60 mq per singolo edificio, ovvero per la realizzazione delle attrezzature necessarie per eliminare le barriere architettoniche. Per singolo edificio si intende ogni fabbricato autonomo o singolo fabbricato anche se inserito in un organismo seriale o accorpato, dotato dei caratteri di abitabilità o usabilità. E' ammessa inoltre la realizzazione di una superficie accessoria fino ad un massimo di:

b.1. 20 mq per piano nel caso di edifici con un solo alloggio per piano;

b.2. 30 mq per piano nel caso di edifici con due o più alloggi per piano.

c. Negli edifici contenenti prevalentemente altre destinazioni rispetto alla residenza, fra quelle comunque ammesse nell'ambito al precedente punto 2 del presente articolo, sono ammessi ampliamenti "una tantum" della Sc fino ad un massimo di 60 mq per piano. Nel caso di edifici produttivi é consentita la realizzazione di un alloggio per la custodia per una superficie massima di 120 mq di Sc, purché non venga ridotto di oltre il 20% il rapporto di copertura.

E' inoltre ammesso un incremento "una tantum" della Superficie Utile per attività commerciali nelle aree poste in adiacenza alla Strada Statale Porrettana e S.P. 632 "Traversa di Pracchia" pari al 30% della S.U. esistente nei casi di edifici di superficie utile inferiore a 1500 mq e del 20% in tutti gli altri casi di superficie superiore. Sempre nelle aree poste in adiacenza alla Strada Statale "Porrettana" e S.P. 632 "Traversa di Pracchia" é anche ammesso un incremento "una tantum" di Sp per attività di artigianato di servizio pari alle quantità consentite per le attività commerciali.

C) lotti che hanno già saturato l'indice Uf di 0,40 mq/mq. In tali casi è ammesso solo un ampliamento pari al 15% della superficie esistente per realizzare superficie complessiva (Sc) o accessoria (Sa).

Per tutti coloro che elevano la Btc presente nel loro lotto, ottengono un corrispondente incremento percentuale delle possibilità edificatorie pari a:

- 0,2 mq/mq di Uf ogni 0,1 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,5 Mcal/mq/anno;

- 0,2 mq/mq di Uf ogni 0,2 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,0 Mcal/mq/anno nelle aree con Btc di partenza inferiore a 1,0 Mcal/mq/anno.

La realizzazione di una copertura con sistema in verde (giardino) è valutata pari ad un valore di Btc pari a 0,5 Mcal/mq/anno per mq di superficie coperta.

4. Dotazioni territoriali

Ogni nuova costruzione, ampliamento o cambio d'uso dell'edificio o di una sua parte dovrà realizzare e cedere alla Amministrazione Comunale la quota di parcheggio pubblico, in ragione dell'uso consentito e delle superfici previste, come stabilito nella parte prima del presente RUE. Tali quote di spazio pubblico, nel caso di comprovate motivazioni tecniche che rendano impossibile il loro reperimento, potranno essere monetizzate al fine di realizzare le dotazioni in altri luoghi del territorio comunale quantificandole con i medesimi criteri adottati dall'Amministrazione per la definizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relativamente alle aree fabbricabili.

Le quantità di superficie da cedere relative ai diversi usi previsti dal progetto sono fissate nei successivi articoli 161 e 162 relativi alle dotazioni territoriali

5. Prescrizioni generali

Tutti i lotti catastalmente autonomi, così come risultano nelle tavole di progetto del RUE alla data di adozione delle presenti norme, che possiedono una Btc superiore al valore di 2,0 Mcal/mq/anno non potranno essere edificati in quanto contribuiscono ad elevare le dotazioni ecologiche del centro o del nucleo urbano in cui sono inserite

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali debbono essere sistemate per almeno metà della superficie a prato arborato; in tali ambiti idonei collegamenti pedonali dovranno permettere di raggiungere i confini di proprietà.

Le piante esistenti debbono essere salvaguardate; quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, previo rilievo in scala 1:100 e regolare nulla osta allegato al permesso di costruire, devono essere sostituite con altre scelte secondo le indicazioni di cui alla parte prima del presente RUE.

Nel caso di nuova costruzione in accompagnamento al progetto edilizio dovrà essere fornita anche la progettazione esecutiva degli spazi aperti, verde compreso, a firma di tecnico abilitato.

La quantità di alberature esistenti, o da porre a dimora, di dimensione della circonferenza non inferiore a 15 cm., non dovrà essere inferiore a due piante ogni 100 mq di superficie fondiaria non utilizzata. Le essenze debbono essere specificate nell'atto del permesso di costruire;

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali possono essere recintate verso le strade veicolari indicate nelle tavole di progetto, allo scopo di impedire l'accesso incontrollato dei veicoli e proteggere il gioco dei bambini; analogamente possono essere recintate anche lungo i confini di aree a destinazione non residenziale o nei confini di altri lotti residenziali.

Le recinzioni di edifici residenziali non devono comunque superare l'altezza di metri 1,50. Tutte le recinzioni vanno preferibilmente realizzate con siepe viva anche nascondendo eventuali elementi staticamente più resistenti.

Nelle aree inedificate anche non contigue all'edificio è possibile collocare piccoli manufatti ed elementi pertinenziali indicati nell'articolo 2 della parte prima del presente RUE, quali: tettoie di entrata, tettoie per autorimesse, pensiline, androni, chioschi, gazebo, ricoveri per animali da affezione, barbecue, ricoveri attrezzi per giardino e per gioco ragazzi o serre di pertinenza dell'abitazione, voliere, pergolati, serre per ricovero piante ad uso domestico, manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio, manufatti per la rete dei percorsi pubblici pedonali e ciclabili, strutture di arredo urbano su aree pubbliche, attrezzature sportive private, strutture di servizio ad attrezzature sportive private. Eventuali comparti insediativi di nuova previsione potranno essere attuati solamente previa verifica della compatibilità con il clima acustico di cui alla zonizzazione allegata al PSC. E' facoltà del Comune approvare Piani urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Programmi di Riqualificazione urbana o altri Programmi complessi) all'interno di uno degli ambiti consolidati di cui al presente articolo, purché riguardino aree con almeno due edifici preesistenti, anche qualora

non previsto esplicitamente dalle presenti norme e dalle relative tavole di progetto, purché inserito nel POC.

Art. 156.6 - Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali a bassa densità con edifici di media altezza. Tipologie edilizie, parametri urbanistici e modalità di intervento

1. Tipologie edilizie ammesse:
 - a. monofamiliari ad uno o più piani fuori terra sul lato strada;
 - b. bifamiliari ad uno o più piani fuori terra sul lato strada;
 - c. "casa a schiera";
 - d. plurifamiliari costituiti da edifici in linea o a blocco di due o più piani fuori terra sul lato strada.

2. Usi ammessi:
 - a) Funzioni residenziali: U1;
 - b) Funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione: U2, U3, U4, U5, U6, U7 e U8;
 - c) Funzioni terziarie a maggior carico urbanistico o inquinante: U9-U15;
 - d) Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune: U21- U33;
 - e) Funzioni agricole: U34 e U35;
 - f) Funzioni alberghiere: U36, U37 e U38.

La destinazione residenziale e l'U4 sono sempre ammesse ovunque.

Nel caso di destinazioni miste con la residenza tutte le altre destinazioni di cui alle lettere precedenti sono ammesse ai soli piano terra e primo piano.

Qualora un edificio risulti destinato ad un uso prevalente diverso dalla residenza è possibile utilizzare l'intera superficie dell'edificio per lo stesso uso o per i suoi integrativi. In particolare, sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore alle medie strutture di vendita per gli usi commerciali ed ai 250 mq di Sv per gli altri usi.

3. Modalità di intervento
Fermo restando il riferimento a quanto stabilito nella parte prima del presente RUE, le modalità di intervento ammesse in tali ambiti sono le seguenti:
 - a) la DIA per gli interventi da attuarsi direttamente;
 - b) il permesso di costruire per gli interventi da attuarsi direttamente;
 - c) uno dei Piani Urbanistici Attuativi qualora il POC introduca una modalità preventiva di questa categoria;
 - d) con Programmi di Recupero Urbano qualora introdotta dal POC.

Le prime due (lettere a) e b)) sono sempre possibili ad eccezione dei casi di compresenza di una modalità di cui alle lettere c) e d) che le esclude fino al momento di approvazione dello strumento urbanistico.

4. Indici e parametri urbanistico-edilizi:
 - A) lotti completamente liberi da utilizzazioni edilizie anche ottenuti con demolizioni complete:
 - indice di utilizzazione fondiaria, $U_f = 0,40$ mq/mq;
 - altezza massima, $H = 12,50$ ml;
 - distanza minima dalla strada = 5 m.
 - B) lotti parzialmente edificati:
 - altezza massima, $H = 12,50$ ml;
 - distanza minima dalla strada = 5 m.e a discrezione del richiedente:

- indice di utilizzazione fondiaria, $U_f = 0,40 \text{ mq/mq}$;
- ampliamento con aumento della superficie di "una tantum" pari a:
 - a. incremento delle superfici complessive (S_c) nella quantità necessaria a consentire il recupero di sottotetti, soffitte, mansarde e di locali in genere, non dotati dei requisiti necessari alla abitabilità, senza aumento delle altezze esistenti.

Qualora non sia possibile il recupero di locali esistenti sono ammessi, solo per gli edifici unifamiliari e bifamiliari isolati, edifici unifamiliari e bifamiliari abbinati i seguenti interventi:

- a.1. incremento di 60 mq di S_c per alloggio;
- a.2. incremento di S_c pari alla quantità necessaria a consentire la sopraelevazione fino al raggiungimento della altezza maggiore fra quelle degli edifici aderenti misurate sul fronte stradale, mantenendo comunque almeno 30 cm di differenza tra le gronde che potranno essere anche superiori nell'ampliamento se lo stesso serve per adeguare le altezze interne dei locali;
- a.3. quantità di S_c necessaria a consentire la sopraelevazione di parti dell'edificio fino al raggiungimento dell' altezza massima dell'edificio stesso in tutte le sue parti;

a.4. quantità di S_c necessaria a consentire la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza dell' edificio più alto tra quelli confinanti, purché non venga in ogni caso superata l'altezza di 12,50 ml.

b. Negli altri casi tipologici riferiti a fabbricati prevalentemente residenziali, incremento della sola superficie accessoria destinata a servizi e impianti tecnologici pari alla quota fissa di 60 mq per singolo edificio, ovvero per la realizzazione delle attrezzature necessarie per eliminare le barriere architettoniche. Per singolo edificio si intende ogni fabbricato autonomo o singolo fabbricato anche se inserito in un organismo seriale o accorpato, dotato dei caratteri di abitabilità o usabilità. E' ammessa inoltre la realizzazione di una superficie accessoria fino ad un massimo di:

- b.1. 20 mq per piano nel caso di edifici con un solo alloggio per piano;
- b.2. 30 mq per piano nel caso di edifici con due o più alloggi per piano.

c. Negli edifici contenenti prevalentemente altre destinazioni rispetto alla residenza, fra quelle comunque ammesse nell'ambito al precedente punto 2 del presente articolo, sono ammessi ampliamenti "una tantum" di S_c fino ad un massimo di 60 mq per piano. Nel caso di edifici produttivi è consentita la realizzazione di un alloggio per la custodia per una superficie massima di 120 mq di S_c , purché non venga ridotto di oltre il 20% il rapporto di copertura.

E' inoltre ammesso un incremento "una tantum" della Superficie Utile per attività commerciali nelle aree poste in adiacenza alla Strada Statale Porrettana e S.P. 632 "Traversa di Pracchia" pari al 30% della S.U. esistente nei casi di edifici di superficie utile inferiore a 1500 mq e del 20% in tutti gli altri casi di superficie superiore. Sempre nelle aree poste in adiacenza alla Strada Statale "Porrettana" e S.P. 632 "Traversa di Pracchia" è anche ammesso un incremento "una tantum" di S_p per attività di artigianato di servizio pari alle quantità consentite per le attività commerciali.

C) lotti che hanno già saturato l'indice U_f di $0,40 \text{ mq/mq}$. In tali casi è ammesso solo un ampliamento pari al 15% della superficie esistente per realizzare superficie residenziale (S_c) o accessoria (S_a).

Per tutti coloro che elevano la Btc presente nel loro lotto, ottengono un corrispondente incremento percentuale delle possibilità edificatorie pari a:

- $0,2 \text{ mq/mq}$ di U_f ogni $0,1 \text{ Mcal/mq/anno}$ di incremento di Btc oltre il valore $1,5 \text{ Mcal/mq/anno}$;
- $0,2 \text{ mq/mq}$ di U_f ogni $0,2 \text{ Mcal/mq/anno}$ di incremento di Btc oltre il valore $1,0 \text{ Mcal/mq/anno}$ nelle aree con Btc di partenza inferiore a $1,0 \text{ Mcal/mq/anno}$.

La realizzazione di una copertura con sistema in verde (giardino) è valutata pari ad un valore di Btc pari a 0,5 Mcal/mq/anno per mq di superficie coperta.

5. Dotazioni territoriali

Ogni nuova costruzione, ampliamento o cambio d'uso dell'edificio o di una sua parte dovrà realizzare e cedere alla Amministrazione Comunale la quota di parcheggio pubblico, in ragione dell'uso consentito e delle superfici previste, come stabilito nella parte prima del presente RUE. Tali quote di spazio pubblico, nel caso di comprovate motivazioni tecniche che rendano impossibile il loro reperimento, potranno essere monetizzate al fine di realizzare le dotazioni in altri luoghi del territorio comunale quantificandole con i medesimi criteri adottati dall'Amministrazione per la definizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relativamente alle aree fabbricabili.

Le quantità di superficie da cedere relative ai diversi usi previsti dal progetto sono fissate nei successivi articoli 161 e 162 relativi alle dotazioni territoriali

6. Prescrizioni generali

Tutti i lotti catastalmente autonomi, così come risultano nelle tavole di progetto del RUE alla data di adozione delle presenti norme, che possiedono una Btc superiore al valore di 2,0 Mcal/mq/anno non potranno essere edificati in quanto contribuiscono ad elevare le dotazioni ecologiche del centro o del nucleo urbano in cui sono inserite.

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali debbono essere sistemate per almeno metà della superficie a prato arborato; in tali ambiti idonei collegamenti pedonali dovranno permettere di raggiungere i confini di proprietà.

Le piante esistenti debbono essere salvaguardate; quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, previo rilievo in scala 1:100 e regolare nulla osta allegato al permesso di costruire, devono essere sostituite con altre scelte secondo le indicazioni di cui alla parte prima del presente RUE.

Nel caso di nuova costruzione in accompagnamento al progetto edilizio dovrà essere fornita anche la progettazione esecutiva degli spazi aperti, verde compreso, a firma di tecnico abilitato.

La quantità di alberature esistenti, o da porre a dimora, di dimensione della circonferenza non inferiore a 15 cm., non dovrà essere inferiore a due piante ogni 100 mq di superficie fondiaria non utilizzata. Le essenze debbono essere specificate nell'atto del permesso di costruire;

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali possono essere recintate verso le strade veicolari indicate nelle tavole di progetto, allo scopo di impedire l'accesso incontrollato dei veicoli e proteggere il gioco dei bambini; analogamente possono essere recintate anche lungo i confini di aree a destinazione non residenziale o nei confini di altri lotti residenziali.

Le recinzioni di edifici residenziali non devono comunque superare l'altezza di metri 1,50. Tutte le recinzioni vanno preferibilmente realizzate con siepe viva anche nascondendo eventuali elementi staticamente più resistenti.

Nelle aree inedificate anche non contigue all'edificio è possibile collocare piccoli manufatti ed elementi pertinenziali indicati nell'articolo 2 della parte prima del presente RUE, quali: tettoie di entrata, tettoie per autorimesse, pensiline, androni, chioschi, gazebo, ricoveri per animali da affezione, barbecue, ricoveri attrezzi per giardino e per gioco ragazzi o serre di pertinenza dell'abitazione, voliere, pergolati, serre per ricovero piante ad uso domestico, manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio, manufatti per la rete dei percorsi pubblici pedonali e ciclabili, strutture di arredo urbano su aree pubbliche, attrezzature sportive private, strutture di servizio ad attrezzature sportive private. Eventuali comparti insediativi di nuova previsione potranno essere attuati solamente previa

verifica della compatibilità con il clima acustico di cui alla zonizzazione allegata al PSC. E' facoltà del Comune approvare Piani urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Programmi di Riquilificazione urbana o altri Programmi complessi) all'interno di uno degli ambiti consolidati di cui al presente articolo, purché riguardino aree con almeno due edifici preesistenti, anche qualora non previsto esplicitamente dalle presenti norme e dalle relative tavole di progetto, purché inserito nel POC.

Art. 156.7 - Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali a media densità

Gli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali a media densità sono delimitati nelle cartografie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme.

Art. 156.8 - Obiettivi generali

1. All'interno degli ambiti consolidati prevalentemente residenziali a media densità si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale.
 - c) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione abitativa e le altre funzioni ad essa compatibili;
 - d) favorire la qualificazione attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché il cambio d'uso;
 - e) favorire il mantenimento ed il miglioramento della attuale qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali;
 - f) migliorare la qualità edilizia urbana attraverso una maggiore omogeneità delle densità edilizie.

Art. 156.9 - Tipologie edilizie, parametri urbanistici e modalità di intervento

1. Tipologie edilizie ammesse:
monofamiliari ad uno più piani fuori terra sul lato strada;
bifamiliari ad uno o più piani fuori terra sul lato strada;
"casa a schiera";
plurifamiliari costituiti da edifici in linea o a blocco di due o più piani fuori terra sul lato strada e con spazi inedificati di tipo comune.
2. Usi ammessi:
 - a) Funzioni residenziali: U1;
 - b) Funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione: U2, U3, U4, U5, U6, U7 e U8;
 - c) Funzioni terziarie a maggior carico urbanistico o inquinante: U9-U15;
 - d) Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune: U21- U33;
 - e) Funzioni agricole: U34 e U35;
 - f) Funzioni alberghiere: U36, U37 e U38.La destinazione residenziale e gli usi U4 sono sempre ammesse ovunque.

Nel caso di destinazioni miste con la residenza tutte le altre destinazioni di cui alle lettere precedenti sono ammesse ai soli piano terra e primo piano.

Qualora un edificio risulti destinato ad un uso prevalente diverso dalla residenza è possibile utilizzare l'intera superficie dell'edificio per lo stesso uso o per i suoi integrativi. In particolare, sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza e cioè quelle a destinazione commerciale superiori a quelle ammesse dalla Conferenza dei servizi di pianificazione urbanistica-commerciale e comunque quelle che possiedono una dimensione superiore alle medie strutture di vendita ed ai 250 mq di Sv per gli altri usi.

3. Modalità di intervento

Fermo restando il riferimento a quanto stabilito nella parte prima del presente RUE, le modalità di intervento ammesse in tali ambiti sono le seguenti:

- a) la DIA per gli interventi da attuarsi direttamente;
- b) il permesso di costruire per gli interventi da attuarsi direttamente;
- c) uno dei Piani Urbanistici Attuativi qualora il POC introduca una modalità preventiva di questa categoria;
- d) con Programmi di Recupero Urbano qualora introdotta dal POC.

Le prime due (lettere a) e b)) sono sempre possibili ad eccezione dei casi di compresenza di una modalità di cui alle lettere c) e d) che le esclude fino al momento di approvazione dello strumento urbanistico.

4. Indici e parametri urbanistico-edilizi:

lotti completamente liberi da utilizzazioni edilizie anche ottenuti con demolizioni complete:

- indice di utilizzazione fondiaria, $U_f = 0,65$ mq/mq;
- altezza massima, $H = 15,50$ ml;
- distanza minima dalla strada = 5 m.

lotti parzialmente e totalmente edificati:

- altezza massima, $H = 15,50$ ml;
- distanza minima dalla strada = 5 m.

e a discrezione del richiedente:

- indice di utilizzazione fondiaria, $U_f = 0,65$ mq/mq;
- ampliamento con aumento della superficie di "una tantum" pari a:
 - a. incremento delle superfici complessive (S_c) nella quantità necessaria a consentire il recupero di sottotetti, soffitte, mansarde e di locali in genere, non dotati dei requisiti necessari alla abitabilità, senza aumento delle altezze esistenti.

Qualora non sia possibile il recupero di locali esistenti sono ammessi, solo per gli edifici unifamiliari e bifamiliari isolati, edifici unifamiliari, bifamiliari abbinati e plurifamiliari i seguenti interventi:

- a.1. incremento di 60 mq di S_c per alloggio;
- a.2. incremento di S_c pari alla quantità necessaria a consentire la sopraelevazione fino al raggiungimento della altezza maggiore fra quelle degli edifici aderenti misurate sul fronte stradale, mantenendo comunque almeno 30 cm di differenza tra le gronde aderenti che potranno essere anche superiori nell'ampliamento se lo stesso serve per adeguare le altezze interne dei locali;
- a.3. quantità di S_c necessaria a consentire la sopraelevazione e sottoelevazioni di parti dell'edificio fino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio stesso in tutte le sue parti;
- a.4. quantità di S_c necessaria a consentire la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio più alto tra quelli confinanti, purché non venga in ogni caso superata l'altezza di 15,50 ml;
- a.5. quantità di S_c necessaria per allargare la sagoma dell'edificio al fine di ottenere una forma geometrica omogenea e compatta per alcuni o tutti i piani

preesistenti fino ad un massimo di incremento pari al 20% della SU del piano con superficie maggiore.

b. Inoltre negli altri casi tipologici riferiti a fabbricati prevalentemente residenziali, è ammesso un incremento della sola superficie accessoria destinata a servizi e impianti tecnologici pari alla quota fissa di 60 mq per singolo edificio, ovvero per la realizzazione delle attrezzature necessarie per eliminare le barriere architettoniche. Per singolo edificio si intende ogni fabbricato autonomo o singolo fabbricato anche se inserito in un organismo seriale o accorpato, dotato dei caratteri di abitabilità o usabilità. E' ammessa inoltre la realizzazione di una superficie accessoria fino ad un massimo di:

b.1. 20 mq per piano nel caso di edifici con un solo alloggio per piano;

b.2. 30 mq per piano nel caso di edifici con due o più alloggi per piano.

c. Negli edifici contenenti prevalentemente altre destinazioni rispetto alla residenza, fra quelle comunque ammesse nell'ambito al precedente punto 2 del presente articolo, sono ammessi ampliamenti "una tantum" di Sc fino ad un massimo di 60 mq per piano. Nel caso di edifici produttivi è consentita la realizzazione di un alloggio per la custodia per una superficie massima di 120 mq di Sc, purché non venga ridotto di oltre il 10% il rapporto di copertura.

E' inoltre ammesso un incremento "una tantum" della Superficie Utile per attività commerciali nelle aree poste in adiacenza alla Strada Statale Porrettana e S.P. 632 "Traversa di Pracchia" pari al 30% della S.U. esistente nei casi di edifici di superficie utile inferiore a 1500 mq e del 20% in tutti gli altri casi di superficie superiore. Sempre nelle aree poste in adiacenza alla Strada Statale "Porrettana" e S.P. 632 "Traversa di Pracchia" è anche ammesso un incremento "una tantum" di Sp per usi della funzione U2 pari alle quantità consentite per le attività commerciali.

Per tutti coloro che elevano la Btc presente nel loro lotto, ottengono un corrispondente incremento percentuale delle possibilità edificatorie pari a:

- 0,2 mq/mq di Uf ogni 0,1 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,5 Mcal/mq/anno;

- 0,2 mq/mq di Uf ogni 0,2 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,0 Mcal/mq/anno nelle aree con Btc di partenza inferiore a 1,0 Mcal/mq/anno.

La realizzazione di una copertura con sistema in verde (giardino) è valutata pari ad un valore di Btc pari a 0,5 Mcal/mq/anno per mq di superficie coperta.

4. Dotazioni territoriali

Ogni nuova costruzione, ampliamento o cambio d'uso dell'edificio o di una sua parte dovrà realizzare e cedere alla Amministrazione Comunale la quota di parcheggio pubblico, in ragione dell'uso consentito e delle superfici previste, come stabilito nella parte prima del presente RUE. Tali quote di spazio pubblico, nel caso di comprovate motivazioni tecniche che rendano impossibile il loro reperimento, potranno essere monetizzate al fine di realizzare le dotazioni in altri luoghi del territorio comunale quantificandole con i medesimi criteri adottati dall'Amministrazione per la definizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relativamente alle aree fabbricabili.

Le quantità di superficie da cedere relative ai diversi usi previsti dal progetto sono fissate nei successivi articoli 161 e 162 relativi alle dotazioni territoriali.

5. Prescrizioni generali

Tutti i lotti catastalmente autonomi, così come risultano nelle tavole di progetto del RUE alla data di adozione delle presenti norme, che possiedono una Btc superiore al valore di 2,0 Mcal/mq/anno non potranno essere edificati in quanto contribuiscono ad elevare le dotazioni ecologiche del centro o del nucleo urbano in cui sono inserite.

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali debbono essere sistemate per almeno metà della superficie a prato arborato; in tali ambiti idonei collegamenti pedonali dovranno permettere di raggiungere i confini di proprietà.

Le piante esistenti debbono essere salvaguardate; quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, previo rilievo in scala 1:100 e regolare nulla osta allegato al permesso di costruire, devono essere sostituite con altre scelte secondo le indicazioni di cui alla parte prima del presente RUE.

Nel caso di nuova costruzione in accompagnamento al progetto edilizio dovrà essere fornita anche la progettazione esecutiva degli spazi aperti, verde compreso, a firma di tecnico abilitato.

La quantità di alberature esistenti, o da porre a dimora, di dimensione della circonferenza non inferiore a 10 cm., non dovrà essere inferiore a due piante ogni 100 mq di superficie fondiaria non utilizzata. Le essenze debbono essere specificate nell'atto del permesso di costruire;

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali plurifamiliari possono essere recintate verso le strade veicolari indicate nelle tavole di progetto, allo scopo di impedire l'accesso incontrollato dei veicoli e proteggere il gioco dei bambini; analogamente possono essere recintate anche lungo i confini di aree a destinazione non residenziale o nei confini di altri lotti residenziali.

Le recinzioni di edifici residenziali non devono comunque superare l'altezza di metri 1,50. Tutte le recinzioni vanno preferibilmente realizzate con siepe viva.

Eventuali comparti insediativi di nuova previsione potranno essere attuati solamente previa verifica della compatibilità con il clima acustico di cui alla zonizzazione allegata al PSC.

E' facoltà del Comune approvare Piani urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Programmi di Riqualificazione urbana o altri Programmi complessi) all'interno di uno degli ambiti consolidati di cui al presente articolo, purché riguardino aree con almeno due edifici preesistenti, anche qualora non previsto esplicitamente dalle presenti norme e dalle relative tavole di progetto.

Art. 157 – AMBITI DA RIQUALIFICARE

1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. Anche le aree libere intercluse, interne al PTU, di dimensione superiore a quella di singoli lotti residui e non compiutamente urbanizzate, qualora possano essere occasioni per la qualificazione del contesto e per la realizzazione di nuove dotazioni urbane, vanno preferibilmente considerate fra gli ambiti da riqualificare, insieme con l'eventuale contesto oggetto di riqualificazione.

Art. 157.1 – Ambito da riqualificare di Val Verde

1. L'ambito da riqualificare di Val Verde è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal POC.
2. All'interno dell'ambito da riqualificare di Val Verde si perseguiranno i seguenti obiettivi:

- a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale;
 - c) attivare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione fisica e funzionale;
 - d) attuare interventi rivolti oltre che alla valorizzazione dei fabbricati esistenti, anche alla creazione di nuove opportunità ricreative nel campo del turismo giovanile;
 - e) attuare interventi rivolti alla riqualificazione ambientale delle sponde fluviali per tutta la lunghezza che fronteggia l'ambito al fine di valorizzare e proteggere l'intero affaccio verso il fiume.
3. I requisiti di sostenibilità da rispettarsi all'interno dell'ambito da riqualificare di Val Verde dovranno adeguarsi alle seguenti condizioni:
- a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal POC per una utilizzazione fondiaria massima non superiore a 3.500 mq per le parti di nuova costruzione e di un aumento del 20% dei fabbricati esistenti per la realizzazione di superfici accessorie pertinenziali;
 - b) gli interventi che prevedono quote di una nuova edificazione sono ammessi solo nelle porzioni di ambito non passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni e a condizione che:
 - tali interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni d'instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
 - tali interventi non comportino un incremento del pericolo d'inquinamento delle acque;
 - le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti;
 - siano previsti limiti alla costruzione di vani interrati ed alla profondità massima dei piani di posa delle fondazioni, che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).
 L'inserimento degli interventi nel POC deve essere subordinato al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano. Qualora gli interventi siano compresi nelle fasce di pertinenza fluviale e nelle aree ad alta probabilità di inondazione, in fase della loro attuazione dovranno essere effettuate le verifiche e gli interventi previsti dagli artt. 12, 14, 16 e 18 delle norme del PSAI;
 - c) negli interventi deve essere fornita una quantità minima di parcheggi e di verde pari alla quota indicata nel POC;
 - d) le funzioni compatibili all'interno dell'ambito potranno essere solo le seguenti:
 - residenza, qualunque dotazione territoriale, le funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione, le funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune, le funzioni alberghiere;
 - e) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db (A);
 - f) il valore della BTC medio dell'ambito non potrà essere inferiore a 1,5 Mcal/mq/anno;
 - g) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA:
 - parcheggi, verde pubblico attrezzato e attività sociali ricreative.

Art. 157.2 – Ambito da riqualificare della Ghiacciaia

1. L'ambito da riqualificare della Ghiacciaia è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal POC.
2. All'interno dell'ambito da riqualificare della Ghiacciaia si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale;
 - c) attivare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione fisica e funzionale;
 - d) attuare interventi rivolti oltre che alla valorizzazione dei fabbricati esistenti, anche alla creazione di nuove opportunità occupazionali con azioni finalizzate al turismo giovanile e culturale.
3. I requisiti di sostenibilità da rispettarsi all'interno dell'ambito da riqualificare della Ghiacciaia dovranno adeguarsi alle seguenti condizioni:
 - a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal POC per una utilizzazione fondiaria massima non superiore ad un valore di mq. pari all'esistente + il 30% dell'esistente;
 - b) gli interventi che prevedono quote di una nuova edificazione sono ammessi solo nelle porzioni di ambito non passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni e a condizione che:
 - tali interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni d'instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
 - tali interventi non comportino un incremento del pericolo d'inquinamento delle acque;
 - le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti;
 - siano previsti limiti alla costruzione di vani interrati ed alla profondità massima dei piani di posa delle fondazioni, che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).L'inserimento degli interventi nel POC deve essere subordinato al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano. Qualora gli interventi siano compresi nelle fasce di pertinenza fluviale e nelle aree ad alta probabilità di inondazione, in fase della loro attuazione dovranno essere effettuate le verifiche e gli interventi previsti dagli artt. 12, 14, 16 e 18 delle norme del PSAI;
 - c) negli interventi deve essere fornita una quantità minima di parcheggi e di verde pari alla quota indicata nel POC;
 - d) le funzioni compatibili all'interno dell'ambito potranno essere solo le seguenti:
 - residenza solo per la custodia, le funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione, le funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune e le funzioni alberghiere;
 - e) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato di 60 dB;

- f) il valore della BTC medio dell'ambito non potrà essere inferiore a 1,8 Mcal/mq/anno;
- g) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA:
 - parcheggi, verde pubblico oltre alle attività sociali legate all'uso principale a cui verrà destinato l'immobile.

Art. 158 - Ambiti urbani consolidati prevalentemente produttivi

1. Gli ambiti urbani consolidati prevalentemente produttivi sono delimitati nelle cartografie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme.

Art. 158.1 - Obiettivi generali

1. All'interno degli ambiti consolidati prevalentemente produttivi si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di attività produttive ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale;
 - c) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione produttiva e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come le attività commerciali;
 - d) favorire la qualificazione attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché il cambio d'uso;
 - e) favorire il mantenimento ed il miglioramento della attuale qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali.

Art. 158.2 - Tipologie edilizie, parametri urbanistici e modalità di intervento

1. Tipologie edilizie ammesse:
 - a. edifici a capannone singolo ad un piano sul lato strada;
 - b. edifici a capannone accoppiati o abbinato in forma semplice ad un piano sul lato strada;
 - c. edifici a capannone abbinati in forma seriale ad un piano sul lato strada;
 - d. edifici a capannone abbinati in forma complessa ad un piano sul lato strada;
 - e. edifici a capannone con forma complessa a due piani sul lato strada.
2. Usi ammessi:
 - a) Funzioni residenziali: U1 per la sola proprietà o custodia;
 - b) Funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione: U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8;
 - c) Funzioni terziarie a maggior carico urbanistico o inquinante: U9 – U15;
 - d) Funzioni produttive di tipo manifatturiero: U16 - U20;
 - e) Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune: U22 – U33.All'interno degli edifici sono ammessi anche usi misti anche nel caso di presenza di più piani fuori terra.
3. Modalità di intervento
Fermo restando il riferimento a quanto stabilito nella parte prima del presente RUE, le modalità di intervento ammesse in tali ambiti sono le seguenti:

- a) la DIA per gli interventi da attuarsi direttamente;
- b) il permesso di costruire per gli interventi da attuarsi direttamente;
- c) uno dei Piani Urbanistici Attuativi qualora il POC introduca una modalità preventiva di questa categoria;
- d) con Programmi di Recupero Urbano qualora introdotta dal POC.

Le prime due (lettere a) e b)) sono sempre possibili ad eccezione dei casi di compresenza di una modalità di cui alle lettere c) e d) che le esclude fino al momento di approvazione dello strumento urbanistico.

4. Indici e parametri urbanistico-edilizi:

A) lotti completamente liberi da utilizzazioni edilizie anche ottenuti con demolizioni complete:

- indice di utilizzazione fondiaria, $U_f = 0,50$ mq/mq;
- altezza massima, $H = 10,00$ ml;
- distanza minima dalla strada = 5 m.

B) lotti parzialmente edificati:

- altezza massima, $H = 10,00$ ml;
- distanza minima dalla strada = 5 m.

e a discrezione del richiedente:

- indice di utilizzazione fondiaria, $U_f = 0,50$ mq/mq;
- ampliamento dell'edificio con aumento della superficie produttiva o di servizio "una tantum" pari al 20% della superficie produttiva esistente.

Per tutti coloro che elevano la Btc presente nel loro lotto, ottengono un corrispondente incremento percentuale delle possibilità edificatorie pari a:

- 0,2 mq/mq di U_f ogni 0,1 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,5 Mcal/mq/anno;
- 0,2 mq/mq di U_f ogni 0,2 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,0 Mcal/mq/anno nelle aree con Btc di partenza inferiore a 1,0 Mcal/mq/anno.

La realizzazione di una copertura con sistema in verde (giardino) è valutata pari ad un valore di Btc pari a 1,0 Mcal/mq/anno per mq di superficie coperta.

5. Dotazioni territoriali

Ogni nuova costruzione, ampliamento o cambio d'uso dell'edificio o di una sua parte dovrà realizzare e cedere alla Amministrazione Comunale la quota di parcheggio pubblico, in ragione dell'uso consentito e delle superfici previste, come stabilito nella parte prima del presente RUE. Tali quote di spazio pubblico, nel caso di comprovate motivazioni tecniche che rendano impossibile il loro reperimento, potranno essere monetizzate al fine di realizzare le dotazioni in altri luoghi del territorio comunale quantificandole con i medesimi criteri adottati dall'Amministrazione per la definizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relativamente alle aree fabbricabili.

Le quantità di superficie da cedere relative ai diversi usi previsti dal progetto sono fissate nei successivi articoli 161 e 162 relativi alle dotazioni territoriali

6. Prescrizioni generali

Tutti i lotti catastalmente autonomi, così come risultano nelle tavole di progetto del RUE alla data di adozione delle presenti norme, che possiedono una Btc superiore al valore di 2,0 Mcal/mq/anno non potranno essere edificati in quanto contribuiscono ad elevare le dotazioni ecologiche del centro o del nucleo urbano in cui sono inserite.

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici possono essere recintate verso le strade veicolari indicate nelle tavole di progetto, allo scopo di impedire l'accesso

incontrollato dei veicoli e proteggere i materiali e le attrezzature aziendali; analogamente possono essere recintate anche lungo i confini di aree a destinazione rurale o nei confini di altri lotti residenziali.

Le recinzioni di edifici produttivi non devono comunque superare l'altezza di metri 1,50. Tutte le recinzioni vanno preferibilmente realizzate con materiale metallico trasparente.

Eventuali comparti insediativi di nuova previsione potranno essere attuati solamente previa verifica della compatibilità con il clima acustico di cui alla zonizzazione allegata al PSC.

E' facoltà del Comune approvare Piani urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Programmi di Riqualificazione urbana o altri Programmi complessi) all'interno di uno degli ambiti consolidati di cui al presente articolo, purché riguardino aree con almeno due edifici preesistenti, anche qualora non previsto esplicitamente dalle presenti norme e dalle relative tavole di progetto, purché inserito nel POC.

Art. 159 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 159.1 - Individuazione

1. Costituiscono ambiti specializzati per attività produttive le parti di territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche commerciali e produttive. In tali ambiti vi può essere una limitata compresenza di attività residenziali e di spazi collettivi.
2. Nel Comune di Granaglione vi sono tre ambiti con tali caratteristiche:
 - a) l'ambito di Castellina già esistente ma non ancora completamente urbanizzato;
 - b) l'ambito del PIP di Borgo Capanne in corso di attuazione;
 - c) l'ambito del nuovo insediamento di Borgo Capanne.

Art. 159.2 -Obiettivi generali

1. All'interno degli ambiti specializzati per attività produttive si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di attività produttive ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale;
 - c) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione produttiva e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come le attività commerciali;
 - d) favorire la qualificazione attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché il cambio d'uso;
 - e) favorire il mantenimento ed il miglioramento della attuale qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali.

Art. 159.3 - Tipologie edilizie, parametri urbanistici e modalità di intervento

1. Tipologie edilizie ammesse:
 - a. edifici a capannone singolo ad un piano sul lato strada;
 - b. edifici a capannone accoppiati o abbinato in forma semplice ad un piano sul lato strada;

- c. edifici a capannone abbinati in forma seriale ad un piano sul lato strada;
- d. edifici a capannone abbinati in forma complessa ad un piano sul lato strada;
- e. edifici a capannone con forma complessa a due piani sul lato strada.

2. Usi ammessi:

- a) Funzioni residenziali: U1 per la sola proprietà o custodia;
 - b) Funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione: U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8;
 - c) Funzioni terziarie a maggior carico urbanistico o inquinante: U9 – U15;
 - d) Funzioni produttive di tipo manifatturiero: U16 - U20;
 - e) Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune: U22 – U33;
- All'interno degli edifici sono ammessi anche usi misti anche nel caso di presenza di più piani fuori terra.

3. Modalità di intervento

Fermo restando il riferimento a quanto stabilito nella parte prima del presente RUE, le modalità di intervento ammesse in tali ambiti sono le seguenti:

- a) la DIA per gli interventi da attuarsi direttamente;
- b) il permesso di costruire per gli interventi da attuarsi direttamente;
- c) uno dei Piani Urbanistici Attuativi qualora il POC introduca una modalità preventiva di questa categoria;
- d) con Programmi di Recupero Urbano qualora introdotta dal POC.

Le prime due (lettere a) e b)) sono sempre possibili ad eccezione dei casi di compresenza di una modalità di cui alle lettere c) e d) che le esclude fino al momento di approvazione dello strumento urbanistico.

4. Indici e parametri urbanistico-edilizi:

A) lotti completamente liberi da utilizzazioni edilizie anche ottenuti con demolizioni complete:

- indice di utilizzazione fondiaria, U_f = come da strumento urbanistico attuativo approvato o secondo quanto definito dal POC;
- altezza massima, H = come da strumento urbanistico approvato o secondo quanto definito dal POC;
- distanza dalle strade come da PUA approvati o come da POC;

Per tutti coloro che elevano la Btc presente nel loro lotto, ottengono un corrispondente incremento percentuale delle possibilità edificatorie pari a:

- 0,2 mq/mq di U_f ogni 0,1 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,5 Mcal/mq/anno;
- 0,2 mq/mq di U_f ogni 0,2 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,0 Mcal/mq/anno nelle aree con Btc di partenza inferiore a 1,0 Mcal/mq/anno.

La realizzazione di una copertura con sistema in verde (giardino) è valutata pari ad un valore di Btc pari a 1,0 Mcal/mq/anno per mq di superficie coperta.

5. Dotazioni territoriali

Ogni nuova costruzione, ampliamento o cambio d'uso dell'edificio o di una sua parte dovrà realizzare e cedere alla Amministrazione Comunale la quota di parcheggio pubblico, in ragione dell'uso consentito e delle superfici previste, come stabilito nella parte prima del presente RUE. Tali quote di spazio pubblico, nel caso di comprovate motivazioni tecniche che rendano impossibile il loro reperimento, potranno essere monetizzate al fine di realizzare le dotazioni in altri luoghi del territorio comunale quantificandole con i medesimi criteri adottati dall'Amministrazione per la definizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relativamente alle aree fabbricabili.

Le quantità di superficie da cedere relative ai diversi usi previsti dal progetto sono fissate nei successivi articoli 162 e 163 relativi alle dotazioni territoriali.

6. Prescrizioni generali

Tutti i lotti catastalmente autonomi, così come risultano nelle tavole di progetto del RUE alla data di adozione delle presenti norme, che possiedono una Btc superiore al valore di 2,0 Mcal/mq/anno non potranno essere edificati in quanto contribuiscono ad elevare le dotazioni ecologiche del centro o del nucleo urbano in cui sono inserite.

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici possono essere recintate verso le strade veicolari indicate nelle tavole di progetto, allo scopo di impedire l'accesso incontrollato dei veicoli e proteggere i materiali e le attrezzature aziendali; analogamente possono essere recintate anche lungo i confini di aree a destinazione rurale o nei confini di altri lotti residenziali.

Le recinzioni di edifici residenziali non devono comunque superare l'altezza di metri 1,50. Tutte le recinzioni vanno preferibilmente realizzate con materiale metallico trasparente.

Eventuali comparti insediativi di nuova previsione potranno essere attuati solamente previa verifica della compatibilità con il clima acustico di cui alla zonizzazione allegata al PSC.

E' facoltà del Comune approvare Piani urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, PIP, Programmi di Riqualificazione urbana o altri Programmi complessi) all'interno di uno degli ambiti di cui al presente articolo, anche qualora non previsto esplicitamente dalle presenti norme e dalle relative tavole di progetto, purché inserito nel POC.

Art. 159.4 – Ambito specializzato per attività produttive della Castellina

1. L'ambito specializzato per attività produttive della Castellina è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme.
2. All'interno dell'ambito specializzato per attività produttive della Castellina si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di attività produttive ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale;
 - c) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione produttiva e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come gli usi residenziali e commerciali;
 - d) favorire la qualificazione attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché il cambio d'uso;
 - e) favorire il mantenimento ed il miglioramento della attuale qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali.
3. All'interno dell'ambito specializzato per attività produttive della Castellina si dovranno rispettare i seguenti requisiti di sostenibilità:
 - a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal RUE per una utilizzazione fondiaria massima non superiore ad un Uf di 0,50 mq/mq;
 - b) Negli interventi diretti di cambio d'uso deve essere fornita una quantità minima di parcheggi pari alla quota indicata nel RUE eventualmente monetizzabile;
 - c) a riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti specializzati per attività prevalentemente produttive sono vietate le funzioni commerciali superiori a quelle ammesse dalla Conferenza di servizi di pianificazione urbanistica-commerciale e

comunque quelle funzioni incongrue con il carattere dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore ai 6000 mq; è comunque ammessa una limitata presenza di attività residenziali e di spazi collettivi;

- d) gli interventi che prevedono quote di una nuova edificazione sono ammessi solo nelle porzioni di ambito non passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni e a condizione che:
- tali interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni d'instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
 - tali interventi non comportino un incremento del pericolo d'inquinamento delle acque;
 - le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti;
 - siano previsti limiti alla costruzione di vani interrati ed alla profondità massima dei piani di posa delle fondazioni, che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).
- L'inserimento degli interventi nel PUA deve essere subordinato al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.
- e) Dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db(A);
- f) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA: parcheggi, e verde pubblico.
4. Sono fatti salvi gli interventi edilizi autorizzati con titoli abilitativi legittimi rilasciati alla data dell'11 febbraio 2003.

Art. 159.5 – Ambito specializzato per attività produttive del PIP di Borgo Capanne

1. L'ambito specializzato per attività produttive del PIP di Borgo Capanne è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme.
2. All'interno dell'ambito specializzato per attività produttive del PIP di Borgo Capanne si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di attività produttive ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale;
 - c) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione produttiva e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come gli usi residenziali e commerciali;
 - d) favorire la qualificazione attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché il cambio d'uso;
 - e) favorire il mantenimento ed il miglioramento della attuale qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali.
3. All'interno dell'ambito specializzato per attività produttive del PIP di Borgo Capanne si dovranno rispettare i seguenti requisiti di sostenibilità:
 - a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal RUE per una utilizzazione territoriale massima non superiore ad un Ut di 0,40 mq/mq;

- b) a riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive sono vietate le funzioni commerciali superiori a quelle ammesse dalla Conferenza di servizi di pianificazione urbanistica-commerciale e comunque quelle funzioni incongrue con il carattere dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore ai 5000 mq; è comunque ammessa una limitata compresenza di attività residenziali e di spazi collettivi;
- c) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db(A);
- d) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA: parcheggi, e verde pubblico, Poste, Ambulatorio e Centro Sociale.

Art. 159.6 – Ambito specializzato per nuove attività produttive di Borgo Capanne

1. L'ambito specializzato per nuove attività produttive di Borgo Capanne è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal POC con una programmazione cadenzata almeno ogni 5 anni.
2. All'interno dell'ambito specializzato per nuove attività produttive di Borgo Capanne si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di attività produttive ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) attivare politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale;
 - c) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione produttiva e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come gli usi residenziali e commerciali, nonché permettere la visibilità del nucleo storico della Pieve dalla viabilità comunale attraverso la realizzazione di un cannocchiale visivo inframezzato alle edificazioni;
 - d) favorire la qualificazione attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché il cambio d'uso;
 - e) favorire il mantenimento ed il miglioramento della attuale qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali;
 - f) articolare l'introduzione della perequazione urbanistica per favorire la acquisizione di aree in proprietà dell'Amministrazione comunale.
3. All'interno dell'ambito specializzato per nuove attività produttive di Borgo Capanne si dovranno rispettare i seguenti requisiti di sostenibilità:
 - a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal POC per una utilizzazione territoriale massima non superiore ad un Ut di 0,40 mq/mq;
 - b) a riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti specializzati per nuove attività prevalentemente produttive sono vietate le funzioni commerciali superiori a quelle ammesse dalla Conferenza di servizi di pianificazione urbanistica-commerciale e comunque quelle funzioni incongrue con il carattere dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore ai 5000 mq; è comunque ammessa una limitata compresenza di attività residenziali e di spazi collettivi;
 - c) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db(A);
 - d) il valore della Btc medio dell'ambito non potrà essere inferiore a 1,5 Mcal/mq/anno;
 - e) gli spazi per attrezzature e spazi collettivi minimi non potranno essere inferiori a 15% della superficie territoriale. La dotazione minima di superficie da cedere per urbanizzazioni secondarie destinata a parcheggio pubblico non potrà essere inferiore ad 1/3 di quella indicata in precedenza;

- f) la perequazione urbanistica dovrà permettere l'acquisizione di aree interne al comparto di pari almeno al 10% della superficie territoriale da parte dell'amministrazione comunale nel caso l'intervento rimanga ad iniziativa privata;
- g) permettere la visibilità del nucleo storico della Pieve dalla viabilità comunale attraverso la realizzazione di una fascia inedificabile attorno al nucleo che permetta di intravedere l'organismo edilizio del "Poggio" guardando dal basso verso l'alto da rinverdire pari ad un minimo di 40 ml;
- h) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA: parcheggi, e verde pubblico.

Art. 160 – NUOVI AMBITI PER INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

1. I nuovi ambiti per gli insediamenti prevalentemente residenziali sono delimitati anche nelle cartografie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dal POC.
2. Costituiscono nuovi ambiti prevalentemente residenziali le parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato.
3. Gli ambiti per nuovi insediamenti sono caratterizzati anche da una compresenza di attività sociali, culturali, commerciali e di piccolo artigianato.
4. Nel Comune di Granaglione sono stati individuati cinque ambiti:
 - l'ambito A1 di Ponte della Venturina, località "I Piani";
 - l'ambito A2 di Ponte della Venturina, località "Valdoppio";
 - l'ambito A3 di Ponte della Venturina, località "Confadi";
 - l'ambito A4 di Ponte della Venturina, località "La Pieve";
 - l'ambito A5 di Borgo Capanne.
5. All'interno dei nuovi ambiti per insediamenti prevalentemente residenziali gli interventi edilizi dovranno essere regolamentati dal POC e successivamente attuati nelle forme e modalità previste dal POC medesimo. Nelle parti degli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali poste all'interno del territorio urbanizzato, in attesa del POC, è ammissibile l'intervento diretto per nuove costruzioni nel limite della densità massima ammessa per gli ambiti consolidati a bassa densità, purché all'interno di un progetto unitario che indichi gli spazi e le dotazioni da cedere al Comune fissate in una convenzione da firmarsi all'atto del rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire).
6. I parametri di riferimento per dimensionare l'intervento edilizio all'interno di ciascuno degli ambiti di cui al punto n. 4 sono:
 - a) l'indice di utilizzazione territoriale (It), l'altezza massima H. max e il numero di alloggi da insediare;
 - b) la superficie utile Su per ciascuno alloggio è fissata al massimo in mq. 140,00 con le modalità di dimensionamento stabilite dall'art. 4, lettera h) delle norme del RUE (Parte prima).
 - c) All'interno del plafond insediativo stabilito dal presente piano (n. 200 alloggi), sarà possibile una sua redistribuzione delle quote del numero di alloggi derivabili da altri NUR da stabilirsi tramite nuovo POC (o in variante del POC precedente) rispettando, sia il dimensionamento insediativo ivi previsto in termini di Sc realizzabile, sia tutti i requisiti di sostenibilità ascritti ad ogni singolo ambito. Inoltre

la suddetta redistribuzione di quote dovrà avvenire all'interno di un range che permetta un incremento del singolo dimensionamento non superiore al 50% dei parametri indicati dall'art. 4, lettera h) delle norme del RUE (Parte prima).

Nel caso di decremento questo dovrà essere limitato entro un valore del 50% dell'intero dimensionamento.

7. Considerato che è stata recepita la corretta individuazione delle superfici boscate, con riferimento alla cartografia provinciale (modificata dalla Comunità Montana n. 10 secondo la procedura indicata dall'art. 7.2 delle norme del PTCP) e visto che alcune aree all'interno degli ambiti per nuovi insediamenti residenziali sono parzialmente interessate dalla presenza di fasce boscate, nella redazione del POC e per quanto concerne il disegno dei comparti si dovrà tenere conto di questa realtà. La relativa edificazione dovrà essere prevista al di fuori delle aree boscate.

Art. 160.1 – Ambito A1 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località “I Piani”

1. L'ambito A1 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località “I Piani” è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal POC con una programmazione cadenzata almeno ogni 5 anni.
2. All'interno dell'ambito A1 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località “I Piani” si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di usi residenziali ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione residenziale e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come le attività commerciali ed i servizi pubblici e privati;
 - c) favorire il miglioramento della qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali con adeguati livelli di nuove attrezzature;
 - d) articolare l'introduzione della perequazione urbanistica per favorire la acquisizione di aree in proprietà dell'Amministrazione comunale.
3. All'interno dell'ambito A1 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località “I Piani” si dovranno rispettare i seguenti requisiti di sostenibilità:
 - a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal POC per una utilizzazione territoriale massima non superiore ad un Ut di 0,15 mq/mq per permettere di insediare 30 alloggi;
 - b) a riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti consolidati prevalentemente residenziali sono vietate esclusivamente alcune funzioni incongrue con il carattere dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore ai 400 mq. In particolare sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza;
 - c) dal punto di vista tipologico dovranno essere realizzati edifici mono, bi-familiari, e case a schiera con una altezza massima non superiore a 9,5 ml;
 - d) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella “Zonizzazione acustica” a meno di 5 Db(A);
 - e) il valore della Btc medio dell'ambito non potrà essere inferiore a 1,8 Mcal/mq/anno;
 - f) gli spazi per attrezzature e spazi collettivi minimi non potranno essere inferiori a 30 mq per abitante insediabile. La dotazione minima di superficie da cedere per urbanizzazioni secondarie destinata a parcheggio pubblico non potrà essere inferiore a 6 mq/ab;

- g) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA: parcheggi, e verde pubblico (parco giochi).

Art. 160.2 - Ambito A2 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "Valdoppio"

1. L'ambito A2 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "Valdoppio" è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal POC con una programmazione cadenzata almeno ogni 5 anni.
2. All'interno dell'ambito A2 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "Valdoppio" si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di usi residenziali ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione residenziale e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come le attività commerciali ed i servizi pubblici e privati;
 - c) favorire il miglioramento della qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali con adeguati livelli di nuove attrezzature;
 - d) articolare l'introduzione della perequazione urbanistica per favorire la acquisizione di aree in proprietà dell'Amministrazione comunale.
3. All'interno dell'ambito A2 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "Valdoppio" si dovranno rispettare i seguenti requisiti di sostenibilità:
 - a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal POC per una utilizzazione territoriale massima non superiore ad un Ut di 0,20 mq/mq per permettere di insediare 40 alloggi;
 - b) a riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti consolidati prevalentemente residenziali sono vietate esclusivamente alcune funzioni incongrue con il carattere dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore ai 400 mq. In particolare sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza.
 - c) dal punto di vista tipologico dovranno essere realizzati edifici mono e bi-familiari e case a schiera con una altezza massima non superiore a 9,5 ml;
 - d) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db(A);
 - e) il valore della Btc medio dell'ambito non potrà essere inferiore a 1,8 Mcal/mq/anno;
 - f) gli spazi per attrezzature e spazi collettivi minimi non potranno essere inferiori a 30 mq per abitante insediabile. La dotazione minima di superficie da cedere per urbanizzazioni secondarie destinata a parcheggio pubblico non potrà essere inferiore a 6 mq/ab;
 - g) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA parcheggi, e verde pubblico.

Art. 160.3 - Ambito A3 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "Confadi"

1. L'ambito A3 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "Confadi" è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal POC con una programmazione cadenzata almeno ogni 5 anni.

2. All'interno dell'ambito A3 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "Confadi" si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di usi residenziali ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione residenziale e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come le attività commerciali ed i servizi pubblici e privati;
 - c) favorire il miglioramento della qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali con adeguati livelli di nuove attrezzature ed in particolare permettere di realizzare il nuovo polo della Scuola dell'obbligo;
 - d) articolare l'introduzione della perequazione urbanistica per favorire la acquisizione di aree in proprietà dell'Amministrazione comunale al fine di realizzare i previsti servizi pubblici.

3. All'interno dell'ambito A3 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "Confadi" si dovranno rispettare i seguenti requisiti di sostenibilità:
 - a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal POC per una utilizzazione territoriale massima non superiore ad un Ut di 0,25 mq/mq per permettere di insediare 50 alloggi. Di tali quantità 5000 mq sono riservati alle superfici necessarie per il nuovo polo scolastico;
 - b) a riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti consolidati prevalentemente residenziali sono vietate esclusivamente alcune funzioni incongrue con il carattere dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore ai 400 mq. In particolare sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza.
 - c) dal punto di vista tipologico dovranno essere realizzati edifici mono e bi-familiari e case a schiera con una altezza massima non superiore a 9,5 ml;
 - d) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore di indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db(A);
 - e) il valore della Btc medio dell'ambito non potrà essere inferiore a 1,6 Mcal/mq/anno;
 - f) gli spazi per attrezzature e spazi collettivi minimi non potranno essere inferiori a 30 mq per abitante insediabile. La dotazione minima di superficie da cedere per urbanizzazioni secondarie destinata a parcheggio pubblico non potrà essere inferiore a 6 mq/ab;
 - g) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA: Scuole, parcheggi, e verde pubblico (parco giochi).

Art. 160.4 - Ambito A4 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "La Pieve"

1. L'ambito A4 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "La Pieve" è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal POC con una programmazione cadenzata almeno ogni 5 anni.

2. All'interno dell'ambito A4 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "La Pieve" si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di usi residenziali ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;

- b) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione residenziale e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come le attività commerciali ed i servizi pubblici e privati;
 - c) favorire il miglioramento della qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali con adeguati livelli di nuove attrezzature;
 - d) permettere la visibilità del nucleo storico della Pieve dalla viabilità comunale attraverso la realizzazione di un cannocchiale visivo inframezzato alle edificazioni;
 - e) articolare l'introduzione della perequazione urbanistica per favorire la acquisizione di aree in proprietà dell'amministrazione comunale.
3. All'interno dell'ambito A4 per nuovi insediamenti di Ponte della Venturina, località "La Pieve" si dovranno rispettare i seguenti requisiti di sostenibilità:
- a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal POC per una utilizzazione territoriale massima non superiore ad un Ut di 0,20 mq/mq per permettere di insediare 30 alloggi;
 - b) a riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti consolidati prevalentemente residenziali sono vietate esclusivamente alcune funzioni incongrue con il carattere dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore ai 400 mq. In particolare sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza;
 - c) dal punto di vista tipologico dovranno essere realizzati edifici mono e bi-familiari e case a schiera con una altezza massima non superiore a 9,5 ml;
 - d) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db(A);
 - e) il valore della Btc medio dell'ambito non potrà essere inferiore a 1,6 Mcal/mq/anno;
 - f) permettere la visibilità del nucleo storico della Pieve dalla viabilità comunale attraverso la realizzazione di una fascia inedificabile parallela alla strada che conduce all'organismo edilizio-religioso della "Pieve" pari a 50 ml.;
 - g) gli spazi per attrezzature e spazi collettivi minimi non potranno essere inferiori a 30 mq per abitante insediabile. La dotazione minima di superficie da cedere per urbanizzazioni secondarie destinata a parcheggio pubblico non potrà essere inferiore a 6 mq/ab;
 - h) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA: parcheggi, e verde pubblico.

Art. 160.5 - Ambito per nuovi insediamenti di Borgo Capanne

1. L'ambito per nuovi insediamenti di Borgo Capanne è delimitato nelle planimetrie del RUE con apposita individuazione grafica e gli interventi ammessi sono regolati dalle presenti norme e dal POC con una programmazione cadenzata almeno ogni 5 anni.
2. All'interno dell'ambito per nuovi insediamenti di Borgo Capanne si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con prevalenza di usi residenziali ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;
 - b) mantenere una equilibrata dotazione tra la funzione residenziale e le altre funzioni ad essa compatibili o collaterali come le attività commerciali ed i servizi pubblici e privati;
 - c) favorire il miglioramento della qualità dei servizi e delle dotazioni territoriali con adeguati livelli di nuove attrezzature;
 - d) articolare l'introduzione della perequazione urbanistica per favorire la acquisizione di aree in proprietà dell'Amministrazione comunale.

3. All'interno dell'ambito A5 per nuovi insediamenti di Borgo Capanne si dovranno rispettare i seguenti requisiti di sostenibilità:
 - a) gli interventi potranno essere attuati con le prescrizioni indicate dal POC per una utilizzazione territoriale massima non superiore ad un Ut di 0,15 mq/mq per permettere di insediare 10 alloggi;
 - b) a riguardo degli usi compatibili all'interno degli ambiti consolidati prevalentemente residenziali sono vietate esclusivamente alcune funzioni incongrue con il carattere dei luoghi e cioè quelle che possiedono una dimensione superiore ai 800 mq. In particolare sono vietate tutte le destinazioni d'uso non compatibili con la residenza;
 - c) dal punto di vista tipologico per la residenza dovranno essere realizzati edifici mono, bi-familiari e a schiera, con una altezza massima di 9,50 ml;
 - d) dal punto di vista acustico il Leq (A) medio nell'ambito non deve superare il valore indicato nella "Zonizzazione acustica" a meno di 5 Db(A);
 - e) il valore della Btc medio dell'ambito non potrà essere inferiore a 1,8 Mcal/mq/anno;
 - f) gli spazi per attrezzature e spazi collettivi minimi non potranno essere inferiori a 30 mq per abitante insediabile. La dotazione minima di superficie da cedere per urbanizzazioni secondarie destinata a parcheggio pubblico non potrà essere inferiore a 6 mq/ab;
 - g) le seguenti attrezzature e spazi pubblici dovranno essere previsti all'interno del PUA: parcheggi, e verde pubblico (attrezzato e non).

Art. 160.6 - Ambiti di compatibilità per interventi di nuova costruzione residenziale di ridotta entità ad integrazione dei centri e dei nuclei urbani consolidati

1. Gli Ambiti di compatibilità per interventi di nuova costruzione residenziale di ridotta entità ad integrazione dei centri e dei nuclei urbani consolidati sono parti del territorio contigue ai suddetti centri e nuclei nelle quali è consentita la realizzazione di singoli interventi di edificazione di modesta dimensione.
2. In tali ambiti il presente PSC assegna una quota integrativa di capacità insediativa residenziale pari a 60 alloggi nell'arco di validità del piano. Tali aree riguardano parti del territorio classificato rurale.
3. Tale quantità serve a soddisfare quote modeste di domanda locale che per dimensioni e localizzazione non determina la necessità di nuovi insediamenti di espansione e di urbanizzazione.
4. Gli Ambiti di compatibilità per interventi di nuova costruzione residenziale di ridotta entità ad integrazione dei centri e dei nuclei urbani consolidati dovranno essere individuati sulla base di criteri di idoneità e sostenibilità ambientale e di coerenza urbanistica e cioè:
 - a) al di fuori delle aree forestali e boscate;
 - b) in aree che non presentano controindicazioni dal punto di vista della stabilità dei versanti. Per tali motivi dovranno essere accompagnati dalla apposita scheda predisposta dall'Autorità di bacino;
 - c) al fuori di aree vincolate dalle Tavole 1/1 e 1/2 del presente PSC;
 - d) sono aree contigue ai centri ed ai nuclei consolidati e di nuova urbanizzazione (massima distanza dal perimetro: 100 ml);
 - e) sono aree già dotate di urbanizzazione;
 - f) sono aree poste su terreni non eccessivamente scoscesi dell'Unità di Paesaggio 2 di cui alla tavola 1 del PSC;
 - g) gli edifici dovranno possedere una tipologia caratteristica dei luoghi prevedendo

edifici mono e bi-familiari per un'altezza massima non superiore a 9,50 ml.

5. Le singole quote di edificazione ammesse per ciascun singolo intervento sono individuate dal POC che oltre a ciò verificherà anche la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente e fisserà gli standard ecologici e le eventuali opere da assoggettare a ciascun intervento.

TITOLO XXII TERRITORIO RURALE

Art. 161 – IL TERRITORIO RURALE

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività sostenibili, sotto il profilo socio-economico e ambientale.
2. Fanno parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al sistema agro-forestale, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso, quali in particolare piccoli nuclei abitati, edifici produttivi isolati non facenti parte di un ambito specializzato per attività produttive, impianti puntuali isolati, aree di servizio connesse alle infrastrutture per la mobilità, opere di mitigazione ambientale dotazioni ecologiche ed ambientali e simili.
3. Gli ambiti di compatibilità per interventi di nuova costruzione residenziale di ridotta entità ad integrazione dei centri e dei nuclei urbani consolidati sono parti del territorio rurale contigue ai centri e nuclei nelle quali è consentita la realizzazione di singoli interventi di edificazione di modesta dimensione.
4. In tali ambiti il RUE in accordo con il PSC assegna una quota integrativa di capacità insediativa residenziale pari a 60 alloggi nell'arco di validità del piano comunale.
5. Tale quantità serve a soddisfare quote modeste di domanda locale che per dimensioni e localizzazione non determina la necessità di nuovi insediamenti di espansione e di urbanizzazione.
6. Gli ambiti di compatibilità per interventi di nuova costruzione residenziale di ridotta entità ad integrazione dei centri e dei nuclei urbani consolidati dovranno essere individuati sulla base di criteri di idoneità e sostenibilità ambientale e di coerenza urbanistica e cioè:
 - a) al di fuori delle aree forestali e boscate;
 - b) in aree che non presentano controindicazioni dal punto di vista della stabilità dei versanti. Per tali motivi dovranno essere accompagnati dalla apposita scheda predisposta dall'Autorità di Bacino;
 - c) al fuori di aree vincolate dalle Tavole 1 e 2 del PSC;
 - d) sono aree contigue ai centri ed ai nuclei consolidati e di nuova urbanizzazione (massima distanza dal loro perimetro: 100 ml);
 - e) sono aree già dotate di urbanizzazione;
 - f) sono aree poste su terreni non eccessivamente scoscesi nell'Unità di Paesaggio 2;
 - g) gli edifici dovranno possedere una tipologia caratteristica dei luoghi prevedendo edifici mono e bi-familiari di altezza non superiore ai 9,50 ml.
7. Le singole quote di edificazione ammesse per ciascun singolo intervento sono individuate dal POC che oltre a ciò verificherà anche la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente e fisserà gli standard ecologici e le eventuali opere da assoggettare a ciascun intervento.

Art. 161.1 - Il territorio rurale. Obiettivi

1. Il RUE costituisce il quadro strategico di riferimento unitario per le politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili e per la programmazione degli interventi nel territorio rurale.
2. Nel territorio rurale, ai sensi dell'Art. A-16 della L.R. n. 20/2000, la pianificazione provinciale, territoriale e settoriale, e la pianificazione comunale perseguono i seguenti obiettivi generali:
 - mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura, promuovendo l'orientamento delle aziende verso forme di gestione forestale sostenibile;
 - promuovere nelle aree marginali il mantenimento delle attività agricole e di comunità rurali vitali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo di attività complementari;
 - promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
 - promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale.
3. Il RUE, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo relativo ai territori rurali:
 - individua nella Tav. 1 gli ambiti di rilievo paesaggistico di cui all'Art. A-18 della L.R. n. 20/00, recependo e integrando le previsioni del PSC;
 - individua nella Tav. 1 gli ambiti agricoli periurbani di cui all'Art. A-20 della L.R. n. 20/00, recependo e integrando le previsioni del PSC;
 - individua nella Tav. 1 le aree di valore naturale e ambientale di cui all'Art. A-17 della L.R. n. 20/00, recependo e integrando le previsioni del PSC.

Art. 161.2 - Articolazione del territorio rurale in ambiti omogenei

1. Il RUE, dopo aver individuato gli elementi e i sistemi di valore naturale, storico-ambientale e paesaggistico da tutelare, ai sensi del comma 2 dell'art. A-16 della L.R. n. 20/2000 che appartengono comunque al territorio rurale e sono normati dai precedenti articoli, opera una ulteriore suddivisione del territorio rurale identificando gli ambiti di rilievo paesaggistico, gli ambiti agricoli periurbani e gli ambiti a valenza naturale e ambientale.

Art. 161.3 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono parti di territorio rurale particolarmente caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo; essi sono specificatamente individuati e graficizzati nelle tavole allegate al presente RUE.
2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico il RUE tende ad assicurare:
 - a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
 - b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
 - c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

3. Oltre alle attività agricole e forestali in essere alla data di adozione del RUE in questi ambiti le trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo di seguito descritte sono ritenute ambientalmente sostenibili:
 - a) le attività agricole per la cui predisposizione sono necessarie alterazioni significative della morfologia naturale del terreno, finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche climatiche del sito interessato;
 - b) attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
 - c) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
 - d) interventi di forestazione che comportino la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali;
 - e) attività di trasformazione, condizionamento e commercializzazione di prodotti agro-zootecnici tipici, svolte in forma anche associata, solo e se in quanto concorrenti a rafforzare le condizioni di competitività di tali tipicità locali; nel caso in cui per la relativa realizzazione fosse necessaria la costruzione di nuovi edifici o l'attrezzamento di aree eccedenti le dimensioni delle tipologie rurali tipiche dell'UdP interessata, ovvero in cui dette attività presentino problemi di compatibilità con altre funzioni territoriali limitrofe comunque ammesse fino ad un massimo di 50 mq, tali attività potranno essere previste solo nell'ambito di accordi di programma che ne definiscano esattamente la localizzazione, la dimensione e la tipologia degli edifici e degli spazi di pertinenza.
4. Nella utilizzazione del patrimonio edilizio esistente il RUE individua nello sviluppo di attività agrituristiche e del turismo rurale le attività su cui puntare in maniera prioritaria.
5. Ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi e delle modificazioni degli assetti morfologici o idraulici in tale ambito gli interventi dovranno rispettare:
 - la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività in essere;
 - la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi, di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione e utilizzazione del suolo;
 - gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica, con riferimento a quelli propri di ogni Unità di Paesaggio e della rete ecologica.
6. In particolare in tale ambito gli interventi sugli edifici esistenti in quanto non connessi direttamente ad nessun tipo di funzione agricola intensiva tipiche della collina o della pianura, se non quelle tradizionali relative al deposito ed alla essiccazione di alcuni prodotti del bosco e del sottobosco, dovranno rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:
 - a. edifici con uso residenziale originario di natura extra-agricola, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
 - b. edifici con uso secondario e/o terziario originario di natura extra-agricola, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
 - c. edifici con uso residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
 - d. edifici con uso secondario e/o terziario originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
 - e. edifici con uso residenziale originario, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
 - f. edifici con uso residenziale originario, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
 - g. edifici con uso originario diverso dalla residenza, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;

- h. edifici con uso originario diverso dalla residenza, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
- i. edifici con uso residenziale originario, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale ma con caratteri tipologici della tradizione locale;
- j. edifici con uso residenziale originario, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale ma con caratteri tipologici della tradizione locale;
- k. edifici con uso originario diverso dalla residenza, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale ma con caratteri tipologici della tradizione locale;
- l. edifici con uso originario diverso dalla residenza, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale ma con caratteri tipologici della tradizione locale;
- m. edifici con uso residenziale originario di natura extra-agricola, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- n. edifici con uso residenziale originario di natura extra-agricola, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- o. edifici con usi originari non residenziali di natura extra-agricola, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- p. edifici con usi originari non residenziali di natura extra-agricola, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- q. edifici con uso residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie e non di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- r. edifici con uso residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- s. edifici con uso non residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- t. edifici con uso non residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie ma non di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- u. edifici con uso residenziale originari di natura rurale che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- v. edifici con uso residenziale originari di natura rurale che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- w. edifici con uso non residenziale originario di natura rurale che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico di valore storico-artistico e/o ambientale;
- x. edifici con uso non residenziale originario di natura rurale che non hanno subito trasformazioni edilizie ma non d'uso, caratterizzati da uno specifico di valore storico-artistico e/o ambientale.

7. Per gli edifici contraddistinti con le lettere a-c-e-f-i-j-m-n-q-r-u-v é ammessa la destinazione d'uso della residenza (U1). Per tutte le tipologie di edificio di cui al punto n. 6 sono ammesse esclusivamente gli usi delle funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione (U2, U3, U4, U5, U7), gli usi della funzione di servizio, pubbliche e private, di interesse comune (U21- U33), gli usi delle funzioni agricole (U34 e U35) e gli usi della funzione alberghiere (U36, U37 e U38).

Per gli edifici ivi esistenti aventi funzioni diverse da quella abitativa e per evitare incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa in zone non dotate o scarsamente dotate di reti infrastrutturali, è vietata la modifica della destinazione d'uso a favore della funzione residenziale, eccezione fatta per gli immobili contraddistinti con le lettere a-c-e-f-i-j-m-n-q-r-u-v. Tale divieto non si applica a quegli edifici collocati in prossimità di un centro aziendale o di un agglomerato urbano già sufficientemente infrastrutturato e dotato di servizi; **tale divieto non si applica anche a quegli edifici collocati nelle vicinanze dei centri o dei nuclei abitati, i quali siano dotati dei servizi a rete essenziali (fognatura, acquedotto, strada di accesso), sollevando l'Amministrazione Comunale dall'onere relativo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione mancanti.**

8. Negli edifici di cui alle precedenti lettere da m. ad x., gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto dei valori storici riscontrati e documentati e saranno commisurati alle possibilità offerte da quanto stabilito dai specifici interventi di cui alla parte prima del presente RUE. Considerandoli come ristrutturazione edilizia vincolata.
9. Negli edifici di cui alle precedenti lettere i., j., k. ed l., gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto delle tipologie e dei materiali murari originari. Tutti gli interventi pertanto potranno essere concessi solamente se non alterano l'aspetto tipologico costitutivo del fabbricato e, nel caso di previsione di ampliamento, questo dovrà essere realizzato con piccole aggiunte esterne al corpo di fabbrica che rispettino le indicazioni tipologiche indicate nell'allegato al presente RUE (Allegato N della prima parte) e per un massimo di 50 mq di Sc.
10. In ogni caso gli interventi di riuso –che saranno considerati come ristrutturazione edilizia vincolata- dovranno avvenire nel rispetto delle tipologie e dei materiali murari originari senza alterazione dell'aspetto costitutivo del fabbricato e, nel caso di previsione di ampliamento, questo dovrà essere realizzato con piccole aggiunte esterne al corpo di fabbrica che rispettino le indicazioni tipologiche tipiche della zona che sono indicate dal RUE. Gli interventi di ampliamento saranno limitati ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico, culturale e testimoniale.
11. Possibilità di adeguamento anche con ampliamento, purché modesto, della sagoma degli edifici, possono essere consentite per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale quale pubblici esercizi, attività ristorative, e ricettive, attività ricreative, culturali e sociali, assistenziali, religiose, fermo restando la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Tali interventi sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; la valutazione su tali condizioni di sostenibilità è parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000.
12. Negli edifici di cui alle precedenti lettere da c. ad h. gli interventi ammessi oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e le opere interne, sono anche quelli di ristrutturazione edilizia con ampliamento una "tantum" pari a 50 mq di Sc per piano.
13. Negli edifici di cui alla precedente lettera b. gli interventi ammessi oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e le opere interne, anche quelli di ristrutturazione edilizia con ampliamento, una tantum, pari ad un massimo di 150 mq. per edifici con Sp esistente inferiore a 500 mq., pari a 180 mq. per edifici con Sp esistente compresa tra 501 mq. e 1000 mq. e pari a 250 mq. per edifici con Sp

esistente superiore a 1000 mq. In tali edifici è inoltre consentito l'ampliamento massimo "una tantum" di 120 mq di Sc per consentire l'inserimento di un alloggio destinato al custode o al proprietario dell'azienda da realizzarsi in aderenza o nell'area di pertinenza del corpo di fabbrica esistente.

14. Negli edifici di cui alla precedente lettera a. gli interventi ammessi oltre quelli di manutenzioni ordinarie e straordinarie e le opere interne, anche quelli di ristrutturazione edilizia con ampliamento, una tantum, pari ad un massimo di 100 mq. di Sc per piano.
15. Nelle aree contigue agli edifici sono assolutamente vietate tutte le recinzioni di qualsiasi tipo tranne quelle di tipo naturale o in rete metallica di colore verde; al solo scopo di separare gli edifici dai terreni coltivati è invece ammessa la messa a dimora di arbusti e/o alberature per costituire siepi di qualsiasi dimensione, anche con interposta rete metallica offuscata alla vista, purché di specie idonea alle caratteristiche paesistiche dei luoghi in cui sono inserite.
16. Nel caso di demolizione di edificio preesistente ovvero di ricostruzione di edificio precedentemente demoliti, ovvero di costruzioni tendenti a terminare edifici parzialmente costruiti le quantità concedibili sono quelle esistenti al momento della demolizione, ovvero le quantità autorizzate per quelli non completamente terminati, oltre alle eventuali quote aggiuntive ammesse nei precedenti commi.
17. Non è comunque possibile recuperare ad altri usi se non a quelli rurali qualunque manufatto di tipo precario, tettoie, e proservizi di altezza inferiore a 2,50 ml.
18. Sono ammessi nuovi edifici per la conservazione e trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco purché di superficie (Sp) non superiore ai 50 mq. Analogamente sono ammessi piccoli ricoveri per animali domestici e per attrezzi ed elementi pertinenziali di cui all'articolo 2 della parte prima del presente regolamento. Sono ammessi anche interventi per la realizzazione di serre per le quali è ammesso un indice massimo di 0,60 mq/mq da realizzarsi preferibilmente con materiali di Bioarchitettura.
19. Sono inoltre ammessi piccoli interventi per realizzare autorimesse pertinenziali, anche con funzione autonoma fino ad una superficie massima di 30,0 mq.
20. Gli interventi di cui ai precedenti punti n. 18 e n. 19 dovranno essere realizzati obbligatoriamente vicino al fabbricato principale o agli altri fabbricati ivi esistenti per evitare la comparsa di diversi poli edificati. La loro progettazione dovrà utilizzare le linee di forza del paesaggio (topografia, limiti forestali, mappa catastale, sentieri, siepi, terrazzamenti e ciglionamenti, ecc.) quali assi direttori compositivi. Quando la topografia o i limiti forestali del luogo determinano confini organici, le nuove realizzazioni dovranno adattarsi il più possibile a tali forme.

Art. 161.4 - Ambiti agricoli periurbani

1. Gli ambiti rurali a prevalente carattere periurbano sono costituiti da quelle parti del territorio che presentano rapporti spaziali di contiguità, inclusione o complementarità con l'urbanizzato o le sue espansioni pianificate, nonché dalla praticabilità da parte di aziende marginali capaci di offrire attività ambientali all'area urbana; essi sono specificatamente individuati e graficizzati nelle tavole allegate al presente RUE.
2. Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue prioritariamente: il mantenimento della conduzione agricola dei fondi e la promozione di attività integrative del reddito degli operatori agricoli dirette a:
 - soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero;

- a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazione ecologiche, di cui all'art. A-25 della L.R. n. 20/00, e di servizi ambientali.
3. Il RUE stabilisce che i nuovi interventi da attuarsi in tali ambiti sono possibili solo qualora venga raggiunto all'interno dell'area di intervento un valore della Btc non inferiore a quello riscontrato nello stato di fatto e comunque non inferiore al limite di 1,5 Mcal/mq/anno.
 4. Oltre alle attività agricole e forestali in essere alla data di adozione del RUE in questi ambiti le trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo di seguito descritte sono ritenute ambientalmente sostenibili:
 - a) le attività agricole per la cui predisposizione sono necessarie alterazioni significative della morfologia naturale del terreno, finalizzate alla realizzazione di produzione tipiche o coerenti con le caratteristiche climatiche del sito interessato;
 - b) attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
 - c) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
 - d) interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali;
 - e) attività di trasformazione, condizionamento e commercializzazione di prodotti agro-zootecnici tipici, svolte in forma anche associata, solo e se in quanto concorrenti a rafforzare le condizioni di competitività di tali tipicità locali; nel caso in cui per la relativa realizzazione fosse necessaria la costruzione di nuovi edifici o l'attrezzamento di aree eccedenti le dimensioni delle tipologie rurali tipiche dell'UdP interessata comunque fino ad un massimo di 50 mq di superficie, ovvero in cui dette attività presentino problemi di compatibilità con altre funzioni territoriali limitrofe, tali attività potranno essere previste solo nell'ambito di accordi di programma che ne definiscano esattamente la localizzazione, la dimensione e la tipologia degli edifici e degli spazi di pertinenza.
 5. Nella utilizzazione del patrimonio edilizio esistente il RUE individua nello sviluppo di attività residenziali, in quelle agrituristiche e del turismo rurale le attività su cui puntare in maniera prioritaria.
 6. Ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi e delle modificazioni degli assetti morfologici o idraulici in tale ambito gli interventi dovranno rispettare:
 - la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività in essere;
 - la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi, di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione e utilizzazione del suolo;
 - gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica, con riferimento a quelli propri di ogni Unità di Paesaggio.
 7. In particolare in tale ambito gli interventi sugli edifici esistenti in quanto non connessi direttamente ad nessun tipo di funzione agricola intensiva tipiche della collina o della pianura, se non quelle tradizionali relative al deposito ed alla essiccazione di alcuni prodotti del bosco e del sottobosco, dovranno rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:
 - a. edifici con uso residenziale originario di natura extra-agricola, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
 - b. edifici con uso secondario e/o terziario originario di natura extra-agricola, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;

- c. edifici con uso residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
- d. edifici con uso secondario e/o terziario originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
- e. edifici con uso residenziale originario, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
- f. edifici con uso residenziale originario, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
- g. edifici con uso originario diverso dalla residenza, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
- h. edifici con uso originario diverso dalla residenza, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale;
- i. edifici con uso residenziale originario, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale ma con caratteri tipologici della tradizione locale;
- j. edifici con uso residenziale originario, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale ma con caratteri tipologici della tradizione locale;
- k. edifici con uso originario diverso dalla residenza, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale ma con caratteri tipologici della tradizione locale;
- l. edifici con uso originario diverso dalla residenza, di natura rurale, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, privi di valore storico-artistico e/o ambientale ma con caratteri tipologici della tradizione locale;
- m. edifici con uso residenziale originario di natura extra-agricola, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- n. edifici con uso residenziale originario di natura extra-agricola, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- o. edifici con usi originari non residenziali di natura extra-agricola, che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- p. edifici con usi originari non residenziali di natura extra-agricola, che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- q. edifici con uso residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie e non di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- r. edifici con uso residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- s. edifici con uso non residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- t. edifici con uso non residenziale originario di natura rurale che hanno già subito trasformazioni edilizie ma non di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- u. edifici con uso residenziale originari di natura rurale che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- v. edifici con uso residenziale originari di natura rurale che non hanno subito trasformazioni edilizie ma d'uso, caratterizzati da uno specifico valore storico-artistico e/o ambientale;
- w. edifici con uso non residenziale originario di natura rurale che non hanno subito trasformazioni edilizie e di uso, caratterizzati da uno specifico di valore storico-artistico e/o ambientale;

- x. edifici con uso non residenziale originario di natura rurale che non hanno subito trasformazioni edilizie ma non d'uso, caratterizzati da uno specifico di valore storico-artistico e/o ambientale.
8. Per gli edifici contraddistinti con le lettere a-c-e-f-i-j-m-n-q-r-u-v é ammessa la destinazione d'uso della residenza (U1). Per tutte le tipologie di edificio di cui al punto n. 6 sono ammesse esclusivamente gli usi delle funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione (U2, U3, U4, U5, U7,) gli usi della funzione di servizio, pubbliche e private, di interesse comune (U21- U33), gli usi delle funzioni agricole (U34 e U35) e gli usi della funzione alberghiere (U36, U37 e U38).
Per gli edifici ivi esistenti aventi funzioni diverse da quella abitativa e per evitare incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa in zone non dotate o scarsamente dotate di reti infrastrutturali, è vietata la modifica della destinazione d'uso a favore della funzione residenziale, eccezione fatta per gli immobili contraddistinti con le lettere a-c-e-f-i-j-m-n-q-r-u-v. Tale divieto non si applica a quegli edifici collocati in prossimità di un centro aziendale o di un agglomerato urbano già sufficientemente infrastrutturato e dotato di servizi; **tale divieto non si applica anche a quegli edifici collocati nelle vicinanze dei centri o dei nuclei abitati, i quali siano dotati dei servizi a rete essenziali (fognatura, acquedotto, strada di accesso), sollevando l'Amministrazione Comunale dall'onere relativo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione mancanti.**
9. Negli edifici di cui alle precedenti lettere da m. ad x., gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto dei valori storici riscontrati e documentati e saranno commisurati alle possibilità offerte da quanto stabilito dai specifici interventi di cui alla parte prima del presente RUE. Considerandoli come ristrutturazione edilizia vincolata.
10. Negli edifici di cui alle precedenti lettere i., j., k. ed l., gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto delle tipologie e dei materiali murari originari. Tutti gli interventi pertanto potranno essere concessi solamente se non alterano l'aspetto tipologico costitutivo del fabbricato e, nel caso di previsione di ampliamento, questo dovrà essere realizzato con piccole aggiunte esterne al corpo di fabbrica che rispettino le indicazioni tipologiche indicate nell'allegato al presente RUE (Allegato N della prima parte) e per un massimo di 50 mq di Sc.
11. Negli edifici di cui alle precedenti lettere da c. ad h. gli interventi ammessi oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e le opere interne, sono anche quelli di ristrutturazione edilizia con ampliamento una "tantum" pari a 50 mq di Sc per piano.
12. Negli edifici di cui alla precedente lettera b. gli interventi ammessi oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e le opere interne, anche quelli di ristrutturazione edilizia con ampliamento, una tantum, pari ad un massimo di 150 mq. per edifici con Sp esistente inferiore a 500 mq., pari a 180 mq. per edifici con Sp esistente compresa tra 501 mq. e 1000 mq. e pari a 250 mq. per edifici con Sp esistente superiore a 1000 mq. In tali edifici è inoltre consentito l'ampliamento massimo "una tantum" di 120 mq di Sc per consentire l'inserimento di un alloggio destinato al custode o al proprietario dell'azienda da realizzarsi in aderenza o nell'area di pertinenza del corpo di fabbrica esistente.
13. Negli edifici di cui alla precedente lettera a. gli interventi ammessi oltre quelli di manutenzioni ordinarie e straordinarie e le opere interne, anche quelli di ristrutturazione edilizia con ampliamento, una tantum, pari ad un massimo di 100 mq. di Sc per piano.

14. In ogni caso gli interventi di riuso –che saranno considerati come ristrutturazione edilizia vincolata- dovranno avvenire nel rispetto delle tipologie e dei materiali murari originari senza alterazione dell'aspetto costitutivo del fabbricato e, nel caso di previsione di ampliamento, questo dovrà essere realizzato con piccole aggiunte esterne al corpo di fabbrica che rispettino le indicazioni tipologiche tipiche della zona che sono indicate dal RUE. Gli interventi di ampliamento saranno limitati ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico, culturale e testimoniale.
15. Possibilità di adeguamento anche con ampliamento, purché modesto, della sagoma degli edifici, possono essere consentite per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale quale pubblici esercizi, attività ristorative, e ricettive, attività ricreative, culturali e sociali, assistenziali, religiose, fermo restando la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Tali interventi sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; la valutazione su tali condizioni di sostenibilità è parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000.
16. Nelle aree contigue agli edifici sono assolutamente vietate tutte le recinzioni di qualsiasi tipo tranne quelle di tipo biologico; al solo scopo di separare gli edifici dai terreni coltivati é invece ammessa la messa a dimora di arbusti e/o alberature per costituire siepi di qualsiasi dimensione, anche con interposta rete metallica offuscata alla vista, purché di specie idonea alle caratteristiche paesistiche dei luoghi in cui sono inserite.
17. Nel caso di demolizione di edificio preesistente ovvero di ricostruzione di edificio precedentemente demoliti, ovvero di costruzioni tendenti a terminare edifici parzialmente costruiti le quantità concedibili sono quelle esistenti al momento della demolizione, ovvero le quantità autorizzate per quelli non completamente terminati, oltre alle eventuali quote aggiuntive ammesse nei precedenti commi.
18. Non è comunque possibile recuperare ad altri usi se non quelli rurali qualunque manufatto di tipo precario, tettoie, e proservizi di altezza inferiore a 2,50 ml.
19. Sono ammessi nuovi edifici per la conservazione e trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco purché di superficie (Sp) non superiore ai 50 mq. Analogamente sono ammessi piccoli ricoveri per animali domestici e per attrezzi ed elementi pertinenziali di cui all'articolo 2 della parte prima del presente regolamento, nonché per autorimesse fino ad una quantità di 30 mq. Sono inoltre ammessi interventi per la realizzazione di serre per le quali è ammesso un indice massimo di 0,60 mq/mq da realizzarsi preferibilmente con materiali di Bioarchitettura.
20. Gli interventi di cui ai precedenti punti n. 18 e n. 19 dovranno essere realizzati obbligatoriamente vicino al fabbricato principale o agli altri fabbricati ivi esistenti per evitare la comparsa di diversi poli edificati. La loro progettazione dovrà utilizzare le linee di forza del paesaggio (topografia, limiti forestali, mappa catastale, sentieri, siepi, terrazzamenti e ciglionamenti, ecc.) quali assi direttori compositivi. Quando la topografia o i limiti forestali del luogo determinano confini organici, le nuove realizzazioni dovranno adattarsi il più possibile a tali forme.

Art. 161.5 – Aree a valore naturale e ambientale

1. Le aree di valore naturale e ambientale sono parti di territorio rurale particolarmente caratterizzate dalla presenza di aree boscate e da quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco.
2. Nelle aree a valore naturale e ambientale il piano, oltre a consentire le opere elencate dal punto n. 6 al punto n. 14 del precedente art. 153.2 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la salvaguardia delle attività agro-silvo pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
 - b) la conservazione o la ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
 - c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici;
 - d) il recupero del patrimonio edilizio esistente e la nuova costruzione di edifici connessi allo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, secondo quanto indicato nel precedente art. 161.4, relativamente ai punti che vanno dal n. 6 al n. 20;
 - e) la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche:
 - linee di comunicazione viaria
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati al servizio di attività esistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione
 - impianti atti alla trasmissione dei segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete puntuali per le telecomunicazioni
 - impianti di risalita.

TITOLO XXIII DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 162 – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
 - a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
 - e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
 - f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa a condizione che l'area di intervento sia servita dalle opere di urbanizzazione primaria. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di:
 - allacciamento alla rete di distribuzione idrica;
 - allacciamento ad una collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto;
 - spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti entro una distanza massima di m 250;
 - accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;
 - spazi di parcheggio pubblico entro una distanza massima di m. 400;
 - allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica;
 - allacciamento ad una rete di telecomunicazione.

3. Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza limitate, deve essere sancito nel permesso di costruire l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o completarle, sulla base di un progetto.

4. In tutti i casi in cui il titolare del titolo abilitativo non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al Comune gli oneri ad essi relativi, per la realizzazione ovvero per la manutenzione di quelle già realizzate:
 - nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio diretto;
 - in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a strumento attuativo preventivo nel quale le opere di urbanizzazione sono attuate direttamente dal Comune.

5. Nel caso di interventi edilizi residenziali, commerciali, di servizio, produttivi o ricettivi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, le opere di urbanizzazione primaria minime di cui deve essere garantita l'esistenza sono le seguenti:
 - strada di accesso (anche non asfaltata);
 - rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - rete di distribuzione dell'acqua;
 - allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui approvati dalla A.U.S.L.

Art. 163 – AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi (altrimenti dette opere di urbanizzazione secondaria) il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nella tavola del RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC, nei piani attuativi e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione di quanto stabilito dal POC medesimo, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata possibilità di pubblica fruizione degli spazi e delle attrezzature.
3. In queste aree sono previsti i seguenti usi della funzioni U21 - U33.
4. Sono inoltre ammissibili, attraverso autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, i seguenti ulteriori usi: U2 e U3.
5. Le modalità di attuazione per questo tipo di intervento è quella diretta. Nuove aree potranno essere individuate direttamente attraverso il POC senza necessitare l'inserimento anche nel PSC.
6. Usi ammessi e tipi di intervento consentiti per ciascun tipo di attrezzatura. Simboli grafici diversi contraddistinguono nelle tavole del RUE e del POC le zone destinate alle diverse attrezzature e servizi.
7. Sono sempre ammessi gli interventi manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, cambio d'uso nell'ambito degli usi previsti.
8. Per gli interventi di nuova costruzione ed ampliamento a seconda del tipo di usi ed attrezzature previste si applicano le seguenti prescrizioni di intervento:
 - a) aree per attrezzature collettive civili e religiose:
 - UF max = 0,5 mq/mq.
 - Numero Piani max = 3
 - Q max = 40%.
 - b) aree per servizi scolastici
 - UF max = 0,5 mq/mq.
 - Numero Piani max = 3
 - SP min = 40%.
 - c) aree per verde pubblico
 - UF max = 0,05 mq/mq.
 - SP min. = 80%

- d) aree per verde pubblico attrezzato per lo sport
 - UF max = 0,2 mq/mq.
 - SP min. = 60%;
 - e) aree per parcheggi pubblici (P)
 - per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate; non sono ammesse soluzioni in elevazione;
9. Le aree per attrezzature e spazi collettivi ricadenti in alvei attivi sono ammesse utilizzazioni ai sensi del presente articolo solo a condizione che non comportino la costruzione di nuovi edifici, né l'ampliamento di quelli preesistenti né impermeabilizzazioni del suolo.

Art. 164 - ARTICOLAZIONE DEI PARCHEGGI

1. I parcheggi si suddividono in:
 - 1) **parcheggi pubblici (P):**
 - 1.1) di urbanizzazione primaria (P1);
 - 1.2) di urbanizzazione secondaria, ovvero rientranti nelle attrezzature e spazi collettivi (P2);
 - 2) **parcheggi pertinenziali;**
 - 2.1) di uso riservato (Pr);
 - 2.2) di uso comune (Pc);
 - 3) parcheggi privati non pertinenziali.
2. I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o costruzioni, la cui utilizzazione è consentita alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento.
3. I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati.
4. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta al successivo art. 164.2.
5. I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.
6. I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato l'uso ad un gruppo definito e numericamente limitato di utenti cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici, assumendo quelle di parcheggi pertinenziali.

7. I **parcheggi pertinenziali** sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.
8. Nei limiti delle dotazioni minime prescritte al successivo Art. 164.2 in relazione ai vari tipi di insediamento, e ai fini dell'applicazione del RUE e del POC, essi non possono essere considerati come unità immobiliari autonome separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
9. I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto e senza barriere architettoniche.
10. I parcheggi pertinenziali sono di norma di uso comune (Pc), ossia sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza: ad esempio i clienti di un'attività commerciale, gli utenti di un servizio, i visitatori occasionali e i fornitori di un edificio residenziale o di un'attività produttiva, e simili. Pertanto i parcheggi pertinenziali di uso comune (Pc) devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie del POC., ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o non si svolge; nel caso della funzione residenziale i parcheggi pertinenziali di uso comune possono essere chiusi nelle ore notturne.
11. Una parte dei parcheggi pertinenziali possono essere di uso riservato (Pr), ossia parcheggi la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti (ad esempio gli abitanti di un immobile residenziale, gli addetti di una determinata attività economica, gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili).
12. Si considerano *parcheggi privati*:
 - i parcheggi di pertinenza esclusiva di singole unità immobiliari; essi, realizzati in box singoli o in spazi aperti sono in eccedenza alle quantità minime prescritte al successivo Art. 164.2;
 - i parcheggi di uso privato realizzati autonomamente, senza vincoli di pertinenza con altre unità immobiliari;
 - gli spazi adibiti all'esercizio di un'attività privata di parcheggio.

Art. 164.1 - Requisiti tipologici dei parcheggi

1. Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali, anche ai fini del rispetto della Legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25, mentre per i disabili la misura è pari a 35 mq.
2. Nei parcheggi pubblici P1 e P2 e in quelli pertinenziali di uso comune Pc le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non

devono essere inferiori m. 2,30X5,44 (circa), mentre per i disabili la misura ml 5,0x3,5.

3. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, nell'ambito delle quantità di edificazione ammesse. In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del RUE ai fini della tutela del suolo dall'inquinamento.
4. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati e sistemati ai sensi delle norme di cui alla prima parte del presente regolamento.
5. I parcheggi privati (Pr) possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti oppure coperti, ma di preferenza vanno realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro la sagoma dell'edificio. Qualora siano interrati fuori dalla sagoma, la relativa soletta di copertura dovrà consentire, ovunque possibile, la formazione di tappeto erboso con cespugli.
6. Le autorimesse per parcheggi (Pr) possono anche costituire un edificio autonomo costituente pertinenza dell'edificio principale; è comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale urbano.

Art. 164.2 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (*Pr* e *Pc*)

1. In tutti gli interventi edilizi qualora comportino un aumento di Carico Urbanistico, e negli interventi recupero qualora comportino l'integrale demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio, devono essere realizzati parcheggi pertinenziali (*Pr* e *Pc*) nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dalla seguente tabella, che fa parte integrante del presente articolo.
2. La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla Sc e/o Sp dell'intervento, calcolata senza tenere conto dei parcheggi pertinenziali stessi (autorimesse). Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita è definita in rapporto alla Sv (Superficie di vendita).
3. Negli interventi di ampliamento le quantità indicate dalla tabella si intendono riferite alla Sc e/o Sp e/o Sv aggiuntiva, e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità edilizia non risultino sufficienti, secondo la tabella, anche per l'ampliamento previsto.
4. Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più degli usi di cui alla tabella, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso.
5. Qualora l'applicazione della tabella determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato in eccesso.
6. Nel caso di intervento di cambio d'uso di un'unità immobiliare che determini un incremento di Carico Urbanistico (ossia nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta

una quantità di parcheggi pertinenziali superiore a quella prescritta per l'uso precedente), l'intervento è ammissibile a condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per il nuovo uso.

7. Nel caso di intervento di cambio d'uso di una unità immobiliare che non determini un incremento di Carico Urbanistico (ossia nel caso in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali pari o inferiore all'uso precedente), l'intervento è ammissibile anche qualora l'unità edilizia non sia dotata di parcheggi pertinenziali nella misura minima prescritta.
8. Le quantità prescritte nella tabella che segue comprendono e assorbono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali prescritte ai sensi della L. n. 122/89.

Tabella delle dotazioni di parcheggi pertinenziali (Pr + Pc) in relazione agli usi

- Funzione 1. Usi U 1: 1,5 posti-auto per ogni unità immobiliare e in ogni caso non meno di un posto auto ogni 50 mq. di Sc. Nelle nuove costruzioni almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un Pr realizzato in forma di autorimessa chiusa. Nelle unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, un quarto dei posti auto prescritti devono essere di uso comune (tipo Pc). Negli interventi su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti-auto all'aperto.
- Funzione 3. Usi: U9- U15: 1 p.a. ogni 25 mq. di Sc e/o Sp. Di questi almeno la metà devono essere di tipo Pc.
- Funzioni 4 e 5. Usi: U16 – U20, U21-U33: 1 p.a. ogni 50 mq. di Sc e/o Sp, di cui almeno la metà di tipo Pc.
- Funzione 2. Usi U2-U8 1 p.a. ogni 40 mq. di Sc e/o Sp, tutti di tipo Pc.
- Usi U2, U9: i valori minimi sono definiti come segue:

Esercizi	ALIMENTARI	NON ALIMENTARI
con superficie di vendita	un posto auto ogni:	un posto auto ogni:
fino a 400mq.	30 mq.di SV	40 mq di SV
da 400 a 800 mq.	18 mq di SV	25 mq di SV
da 800 a 1500 mq	13 mq.di SV	20 mq di SV
oltre 1500 mq.	8 mq di SV	16 mq di SV

Nel caso dei centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle SV degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, ed applicando a tali somme le dotazione richieste di cui sopra.

Le dotazioni minime sopra definite possono non essere rispettate nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della

superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita.

- U6, U13 e U19:

1 posto auto ogni 65 mq. di Sc e/o Sp e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di Sf, di cui almeno la metà di tipo Pc. Una parte dei Pc. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.

- U23 quando di rilevanti dimensioni (se superiori a 10000 mq di Sf) , U31 (se superiori a 10000 mq di Sf), U80:

il numero di posti auto più elevato fra i seguenti:

- 1 posto auto ogni 12 mq. di Sc e/o Sp;
- 1 p.a. ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata;
- 1 p.a. ogni 100 mq. di Sf;

Tutti posti auto devono essere di tipo Pc.

- U36: 1 p.a. per ogni camera e comunque ogni 40 mq. di Sp, di cui almeno la metà di tipo Pc;

- U35, U37: 1 p.a. ogni camera e comunque ogni 30 mq di Sc;

- U38: numero di p.a. ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

Art. 164.3 - Cessione di aree per l'urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi. Quantità di dotazioni

1. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione con aumenti della Sc/Sp, e fatte salve norme specifiche diverse contenute nel POC che prescrivano quantità maggiori, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime di cui al presente articolo di aree d'urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi. Per quanto riguarda l'urbanizzazione degli insediamenti viene fissata esclusivamente una quantità minima di parcheggi P1, mentre non sono definite quantità minime per le strade e le altre opere di urbanizzazione primaria poiché connesse ai singoli luoghi e/o progetti. Per quanto riguarda le aree per attrezzature e spazi collettivi viene fissata una quantità minima di aree "V", da sistemare a verde pubblico o da destinare alla realizzazione di parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria P2 o di altri tipi di attrezzature collettive.

2. Nei commi che seguono le quantità minime sono espresse come numero di mq. di aree P1 e di mq. di aree V per ogni 100 mq. di Sc/Sp interessata dagli interventi con esclusione di quelle eventuali porzioni di Sc/Sp preesistente che siano interessate solamente da interventi edilizi di tipo conservativo; le quantità di aree V corrispondono alle dotazioni prescritte ai sensi dell'art. A-24 comma 3 della L.R. 20/2000 sulla base dei seguenti parametri di calcolo:

- . 1 alloggio medio = 140 mq. di Sc;
- . dimensione media della famiglia = :2,0 persone;
- . affollamento medio della famiglia = :2,0 persone;
- . quindi 70 mq. di Sc = 1,0 abitante teorico.

3. Negli interventi edilizi diretti (non programmati nel POC):

A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (U1):

P1 = 10 mq. (ogni 100 mq. di Sc);

V = 10 mq. (ogni 100 mq. di Sc);

B) Per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili (U2 – U8, U9 – U15, U21 – U33, U35, U36 e U37):

P1 = 40 mq. (ogni 100 mq. di Sc e o Sp);

V = 60 mq. (ogni 100 mq. di Sc e/o Sp);

C) Per gli usi di tipo produttivo (U16 – U20 ad eccezione U19):

P1 = 10 mq. (ogni 100 mq. di Sp);

V = 20 mq (ogni 100 mq. di Sp);

D) Per gli usi U6, U13, U30, U34, U38, non è richiesta cessione di aree.

4. Nei Piani Urbanistici Attuativi e nei progetti unitari convenzionati (programmati nel POC):

A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (U 1 e U2):

P1 = 10 mq. (ogni 70 mq. di Sc);

V = 20 mq. (ogni 70 mq di Sc);

B) Per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili (U2 – U8, U9 – U15, U21 – U33, U35, U36 e U37):

P1 = 20 mq. (ogni 100 mq di Sc e/o Sp);

V = 40 mq. (ogni 100 mq di Sc e/o Sp);

C) Per gli usi di tipo produttivo (U41-U49 ad eccezione U47):

P1 = 5 mq. (ogni 100 mq di St);

V = 10 mq (ogni 100 mq di St);

D) Per gli usi U6, U13, U30, U34, U38, non è richiesta cessione di aree.

5. Negli interventi di cambio d'uso è richiesta la realizzazione e cessione delle dotazioni nella misura prevista per il nuovo uso ai sensi del comma precedente nei casi individuati di seguito:

A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (U 1):

P1 = 10 mq. (ogni 100 mq. di Sc);

V = 10 mq. (ogni 100 mq. di Sc);

B) Per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili (U2 – U8, U9 – U15, U21 – U33, U35, U36 e U37):

P1 = 40 mq. (ogni 100 mq. di Sc e o Sp);

V = 60 mq. (ogni 100 mq. di Sc e/o Sp);

C) Per gli usi di tipo produttivo (U16 – U20 ad eccezione U19):

P1 = 10 mq. (ogni 100 mq. di Sp);

V = 20 mq (ogni 100 mq. di Sp);

D) Per gli usi U6, U13, U30, U34, U38, non è richiesta cessione di aree.

6. Se per l'uso precedente era già stata realizzata e ceduta una quota di aree per standard in sede di primo insediamento, al momento del cambio d'uso la quantità di dotazioni da realizzare è pari alla differenza fra quanto già realizzato e ceduto e quanto prescritto in relazione al nuovo uso; in ogni caso le aree in precedenza destinate a spazi e ad attrezzature pubbliche conservano tale regime.

7. Qualora in un piano urbanistico attuativo siano ammesse destinazioni d'uso che richiedono dotazioni differenti, il PUA deve fissare la quota massima di Sc/Sp che potrà essere destinata agli usi che richiedono la cessione più elevata e dimensionare e localizzare le aree da cedere sulla base di tale quota massima; nel

seguito non potranno essere rilasciati titoli edilizi (anche di cambio d'uso) che nel complesso del comparto determinano il superamento di tale quota massima.

8. Qualora nel POC siano individuate, in relazione ad un determinato comparto di attuazione aree da cedere per parcheggi, verde, o servizi pubblici, con esclusione delle sedi viarie, in misura complessivamente superiore alle quantità calcolate come al presente articolo, le convenzioni devono prevedere la cessione gratuita al Comune anche di tali aree eccedenti, ma gli oneri della loro sistemazione ed attrezzamento per gli usi pubblici previsti sono a carico del Comune, oppure tale onere è attribuito ai privati a scomputo del contributo di costruzione concessione di cui all'ex art. 5 della L.10/1977.
9. Qualora il POC individui, in relazione ad un determinato comparto di attuazione, aree destinate a parcheggio pubblico P in misura superiore alle quantità minima di P1 prescritta ai sensi dei commi precedenti, le aree eccedenti sono da considerarsi P2 da cedere al Comune nell'ambito della dotazione prescritta di aree di urbanizzazione, o anche in eccedenza ad essa, ma l'onere della loro sistemazione a parcheggio è a carico del Comune, oppure tale onere è attribuito ai privati a scomputo del contributo di costruzione di cui all'ex art. 5 della L. 10/1977 (e s.m.i.).
10. Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo sono edificabili secondo le modalità e i limiti previsti, per i diversi usi, di cui ai precedenti artt. 162 e 163.
11. L'edificabilità consentita in queste zone è aggiuntiva rispetto alla potenzialità edificatoria prevista nella zona urbanistica in cui tali aree ricadevano prima della cessione.
12. Per quanto riguarda la gestione si richiama il comma 3 del precedente art. 164.

Art. 164.4 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi. Caratteristiche e localizzazione

1. Le quantità di aree da cedere ai sensi dell'articolo precedente si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra.
2. Le aree per parcheggi pubblici P1 o P2 si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma (salvo ostacoli particolari o soluzioni pluripiano o diverse indicazioni fornite dal Comune) i parcheggi P devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con alberi posti mediamente ogni 5/6 m.; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq. 3, separata dagli stalli di stazionamento in modo che non vi possa sversare l'acqua piovana che cade sugli stalli stessi; i posti auto devono essere dotati di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e di immissione nella fognatura pubblica.
3. I parcheggi P possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano, ma non integrati in costruzioni destinate a restare in parte di proprietà privata; nel caso di soluzioni pluripiano il rispetto della dotazione prescritta sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come dotazione.

4. Le aree V, salvo diversa indicazione del POC., devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili di cui alla parte prima del presente regolamento, nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde.
5. Non sono computabili come V le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq. 50, nonché le fasce fino a una profondità di m. 10 lungo le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di quartiere. Le aree ricadenti in tali fasce, nonché le aiuole e le alberature stradali sono da considerarsi dotazioni ecologiche.
6. Qualora il POC preveda una utilizzazione delle aree V per la realizzazione di particolari attrezzature o opere urbanizzazione secondaria, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni dello sportello unico per l'edilizia.
7. Nel caso di interventi edilizi diretti, le dotazioni di cui all'art. 164.2 devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune entro dodici mesi dall'inizio dei lavori (con firma di atto d'obbligo al momento del ritiro del permesso di costruire). Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto di intervento; possono anche essere localizzate in aree ad esso contigue o comunque nell'ambito del medesimo centro abitato purché tale localizzazione sia considerata idonea e utile da parte del Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, ovvero possono essere monetizzate.
8. Nel caso di interventi da attuare tramite Piani Urbanistici Attuativi, il POC può anche definire criteri per la localizzazione delle aree da cedere, oppure può individuare direttamente tali aree, in tutto o in parte, nell'ambito del comparto attuativo, o anche in posizione diversa e distante dalle aree ove realizzare l'edificazione, prevedendo in questo caso la formazione di comparti attuativi "ad arcipelago". In sede di presentazione del PUA può essere proposta una dislocazione parzialmente diversa di tali aree, pur nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate per quello specifico comparto, e fermo restando che la loro superficie resti pari alla quantità minima prescritta nel RUE o, se superiore, pari a quella delle aree graficamente individuate dal POC. La proposta di dislocazione diversa rispetto alla individuazione effettuata nel POC o ai criteri stabiliti dal POC può essere approvata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del PUA solo qualora sia giudicata idonea e non peggiorativa, anche in relazione ai pareri dello sportello unico per l'edilizia.
9. Qualora il POC non individui le aree da cedere in relazione ad un determinato comparto attuativo (o le individui solo in parte), tali aree sono individuate in sede di PUA. Qualora il POC non definisca prescrizioni particolari per la loro localizzazione, tali aree possono essere individuate dal PUA anche al di fuori del comparto di attuazione, purché nell'ambito del territorio urbano o urbanizzabile definito dal PSC. In tal caso la proposta deve essere accompagnata dalla dimostrazione della disponibilità dell'area da parte del proponente. La proposta di localizzazione all'esterno del comparto può essere approvata dal Consiglio Comunale, nell'ambito dell'approvazione del PUA., qualora sia giudicata idonea e utile, anche in relazione ai pareri dello sportello unico per l'edilizia.

Art. 164.5 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi. Casi di monetizzazione

1. Negli interventi diretti non programmati dal POC all'interno del territorio urbano consolidato e negli ambiti specializzati per attività produttive, l'onere della cessione delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) secondo i criteri stabiliti dalla delibera comunale relativa agli oneri di urbanizzazione.
2. Nei casi di cui al primo comma, il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia, di norma accetta la proposta di monetizzazione o la prescrive, qualora il calcolo delle quantità di aree da cedere darebbe luogo a una superficie di parcheggi pubblici P1 inferiori a 3 posti auto o a una superficie a verde (V) inferiore a 100 mq. Qualora il calcolo della quantità di aree da cedere dia luogo a superfici superiori il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia può accettare o prescrive la monetizzazione in casi particolari, sulla base di specifiche motivazioni, previa conforme decisione della Giunta Comunale. Le motivazioni devono riguardare l'oggettiva difficoltà di realizzare dotazioni idonee e accessibili nell'area di intervento o nelle vicinanze.
3. Negli insediamenti produttivi non si applica la monetizzazione dei parcheggi, qualora il calcolo delle quantità di aree da cedere dia luogo a una superficie di parcheggi pubblici P1 pari o superiore a 5 posti auto.
4. Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:
 - a) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 30% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
 - b) nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e negli ambiti urbani consolidati a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.
5. Nel territorio rurale, negli interventi diretti non programmati dal POC laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione.
6. Negli interventi programmati dal POC di norma non si applica la monetizzazione; è fatta salva tuttavia la possibilità di fissare nel POC stesso norme diverse riferite a casi particolari, ferme restando le limitazioni di cui ai commi 3 e 4.

Art. 165 - DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

Art. 165.1 – Individuazione

1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi e sono requisito

necessario per la realizzazione di insediamenti ambientalmente e territorialmente sostenibili.

2. Le dotazioni ecologiche e ambientali contribuiscono alla realizzazione degli standard di qualità urbana ed ecologico – ambientale, intesi come il grado di riduzione della pressione del sistema.
3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree di pertinenza stabilite dal RUE.
4. Sono ammessi nuovi edifici per la conservazione e trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco purché di superficie (Sp) non superiore ai 50 mq. Analogamente sono ammessi piccoli ricoveri per animali domestici e per attrezzi ed elementi pertinenziali di cui all'articolo 2 della parte prima del presente regolamento, nonché per autorimesse fino ad una quantità di 30 mq. Sono inoltre ammessi interventi per la realizzazione di serre per le quali è ammesso un indice massimo di 0,60 mq/mq da realizzarsi preferibilmente con materiali di Bioarchitettura.
5. Gli interventi di cui ai precedenti punti n. 18 e n. 19 dovranno essere realizzati obbligatoriamente vicino al fabbricato principale o agli altri fabbricati ivi esistenti per evitare la comparsa di diversi poli edificati. La loro progettazione dovrà utilizzare le linee di forza del paesaggio (topografia, limiti forestali, mappa catastale, sentieri, siepi, terrazzamenti e ciglionamenti, ecc.) quali assi direttori compositivi. Quando la topografia o i limiti forestali del luogo determinano confini organici, le nuove realizzazioni dovranno adattarsi il più possibile a tali forme.

Art. 165.2 - Permeabilità dei suoli

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo seguente.
2. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq. 3 per albero e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

Art. 165.3 - Salvaguardia e formazione del verde

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e potrà essere disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde. In attesa valgono le indicazioni riportate in materia nella parte prima del presente regolamento. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica. Il presente regolamento individua, nelle tavole di progetto, con apposita simbologia grafica, anche le aree private da assicurare alla salvaguardia ecologica stabilendone la non edificabilità ad eccezione di piccoli interventi per nuovi edifici o edifici esistenti per la conservazione e trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco purché di

superficie (Sp) non superiore ai 50 mq. Analogamente sono ammessi piccoli ricoveri per animali domestici e per attrezzi ed elementi pertinenziali di cui all'articolo 2 della parte prima del presente regolamento da realizzarsi in pietra naturale e/o in legno. Sono anche ammessi piccoli interventi per nuove autorimesse interrato o realizzate con tetto in verde fino ad una superficie accessoria (Sa) massima di 30 mq.

2. Fatte salve le zone nelle quali il presente regolamento prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, nella altre zone in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia deve essere assicurata, una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di Sp., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della Sp.
3. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di nuova costruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.
4. Nelle zone agricole, negli interventi di nuova costruzione di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni), con le serre per le quali è ammesso un indice massimo di 0,60 mq/mq, è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi dell'articolo seguente privilegiando gli interventi di bioarchitettura anche nei materiali.
5. In tali ambiti la Btc non dovrà essere mai inferiore 1,2 Mcal/mq/anno. Nel caso di realizzazione di una Btc superiore all'esistente verrà accordato un premio di edificabilità al proprietario dell'area che aumenta la biopotenzialità territoriale purché il premio edificatorio venga realizzato nei lotti limitrofi e nel rispetto delle seguenti quantità:
 - a) - 0,2 mq/mq di Uf ogni 0,1 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,5 Mcal/mq/anno;
 - b) - 0,1 mq/mq di Uf ogni 0,1 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,0 Mcal/mq/anno nelle aree con Btc di partenza superiore a 1,0 Mcal/mq/anno.

TITOLO XXIV EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 166 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 166.1 - Classificazione delle strade

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.L. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal PTCP, si applica la classificazione stabilita dal PSC, che qui si riporta:

Sono *strade extraurbane primarie* - Tipo B: la S.S. n. 64 Porrettana .

Sono *strade extraurbane locali* - Tipo F - tutte le restanti strade statali, provinciali, comunali al di fuori dei centri abitati.

Sono *strade urbane di quartiere* -Tipo E - le seguenti:

ex S.S. 64 (tracciato storico)

ex S.P. 632 (tratti di attraversamento degli abitati).

tutte le strade provinciali nei tratti di attraversamento dei centri urbani e dei nuclei urbani

Sono *strade urbane locali* - Tipo F - tutte le altre strade interne ai centri abitati.

2. La strada "Porrettana" nel suo tracciato urbano di prossimità al confine regionale viene indicato come "principale strada urbana da qualificare" e dovrà essere sottoposto ad un articolato ed omogeneo intervento di riqualificazione urbana e di riassetto degli spazi di sosta, percorrenza, ed arredo urbano (vedi Tavola n. 2).

Art. 166.2 - Requisiti tipologici delle strade urbane

1. Nella progettazione delle nuove strade, come nell'adeguamento di quelle esistenti, si dovranno rispettare le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 4/01/2002 n. 3. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione non potrà essere inferiore a quella indicata nelle seguenti schede grafiche 1 e 2, che fanno parte integrante del presente articolo. Per sezione complessiva della strada si intende quella costituita dalla carreggiata e dai percorsi pedonali e ciclabili adiacenti.
2. Di norma le nuove strade di urbanizzazione dovranno avere la sezione minima di cui alla scheda 1; solo per brevi tratti potranno essere ammesse nuove strade con sezione di cui alla scheda 2. Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte nelle schede grafiche possono essere ammesse per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti quali strade di proprietà e gestione privata, al servizio di non più di quattro edifici.
3. Ove sia a fondo cieco, la viabilità urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno.
4. Qualora il POC individui all'interno dei comparti di attuazione dei tracciati stradali da realizzare, in sede di PUA può essere proposto un posizionamento dei tracciati parzialmente diverso, ferma restando la funzionalità dei collegamenti stradali previsti dal POC. Tale proposta di diverso tracciato della viabilità può essere approvata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del PUA, qualora sia

giudicata idonea e non peggiorativa anche in relazione ai pareri del Responsabile dello sportello unico dell'edilizia.


Art. 166.3 – Ambiti ferroviari

1. Le zone ferroviarie sono destinate alla costruzione di nuove linee ferroviarie, all'ampliamento, alla riqualificazione di quelle esistenti e alla realizzazione e recupero degli impianti, delle attrezzature e degli immobili funzionali all'esercizio del trasporto ferroviario.
2. Sono ammesse inoltre sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano.


SEZIONI NUOVA VIABILITA' URBANA

1- SEZIONI-TIPO PER OGNI TIPO DI INSEDIAMENTO


1.1- Strada urbana di quartiere e strada urbana locale principale con pista ciclabile




1.2- Strada urbana di quartiere e strada urbana locale principale con doppia alberatura



1.3- Strada urbana locale




1.4- Strada urbana locale con spazio di sosta




2- SEZIONI MINIME APPLICABILI SOLO IN SITUAZIONI CONDIZIONATE DA PREESISTENZE O DA ALTRI VINCOLI

2.1- Strada urbana locale in zona residenziale



2.2- Strada urbana locale in zona artigianale-industriale



* raggio minimo di raccordo nelle intersezioni e agli accessi carrabili ai lotti : mf. 5.30

Art. 166.4 - Percorsi pedonali e piste ciclabili

1. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m. 1.5, da elevarsi ad almeno m. 3,0 nel caso di percorsi alberati, ferme restando minori ampiezze nei tratti condizionati da edifici preesistenti.
2. Tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9.
3. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
4. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire l'accessibilità alle diverse superfici, si dovrà garantire una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale.
5. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdruciolevole.
6. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,5 m. affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.
7. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata.
8. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.

Art. 166.5 - Impianti di distribuzione dei carburanti

1. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto:
 - del Decreto Legislativo del 11/2/1998, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
 - della normativa regionale vigente (Delibera G.R. 8/05/2002, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni);
 - dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98;

- delle norme seguenti.

2. Ambiti di localizzazione di nuovi impianti.

Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere localizzati esclusivamente:

- nelle zone destinate a sede stradale di cui al precedente art. 166
- negli ambiti specializzati per attività produttive;
- nel territorio rurale, esclusivamente in fregio alle strade statali o provinciali; nel territorio rurale l'impianto può occupare una fascia della profondità massima di m. 50 dal limite della sede stradale.

L'insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al Titolo IV; non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a uno dei seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica:

- fasce di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- aree boscate.

3. In tali aree dovranno essere rispettati i seguenti parametri edilizi:

- UF max = 0,1 mq/mq (con esclusione delle pensiline)
- H max = 5,0 m. ad eccezione delle pensiline;
- (nei soli impianti di nuova realizzazione) SF min = 3.000 mq. e SF max = 10.000 mq.
- (nei soli impianti di nuova realizzazione) SP min = 20% della SF;
- distanza minima degli edifici (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale:
 - > all'esterno del territorio urbanizzato pari all'ampiezza della fascia di rispetto stradale, con un minimo di m. 20;
 - > all'interno del Territorio Urbanizzato: m. 10, ovvero pari alla distanza degli edifici preesistenti dell'impianto, se inferiore a 10 m.
- distanza minima delle pensiline dalla carreggiata stradale: m. 3.
- distanza minima di edifici e impianti dai confini di proprietà: m. 10.

4. Destinazioni d'uso complementari compatibili. Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari:

- attività di commercio al dettaglio di vicinato (U2), nei limiti di quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 11/2/1998 n. 32;
- pubblici esercizi (U3, U22);
- servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli.

5. Si richiama il rispetto delle norme previste all'art. 60 del D.P.R. n. 495/92 – "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada". Lo spartitraffico deve essere ubicato a una distanza minima di m. 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di m. 0,8.

6. In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia); le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato. Negli impianti situati al di fuori del Territorio Urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto

fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte; le essenze saranno prescelte ai sensi del presente regolamento, parte prima.

7. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti può avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione.
8. Negli impianti di distribuzione preesistenti interni al Territorio Urbano la cui collocazione viene considerata compatibile dal punto di vista urbanistico e igienico-sanitario possono essere realizzati tutti i tipi di interventi edilizi nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, a prescindere dalle norme della zona in cui ricadono.

Art. 166.7 – Strade private in territorio rurale

1. Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%. E' ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza; l'allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00, è ammesso per particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti. E' ammessa comunque la modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore al 16%.
2. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà di norma in ghiaia o terra battuta oppure con asfalto o cemento.

Art. 166.8 - Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale

1. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle planimetrie di PSC, in relazione alla classificazione della rete stradale ed anche se non riportate nelle tavole grafiche allegate al presente RUE devono applicarsi per un distanza dal ciglio stradale almeno pari a 50 ml per lato lungo la strada S.S. 64 "Porrettana" e per una distanza almeno pari a 20 ml per lato alle altre strade indicate con le rispettive fasce dal PSC medesimo. Per le strade vicinali la fascia di rispetto non è indicata nelle planimetrie del PSC e del RUE, ma si applica comunque la fascia di rispetto di m. 10 stabilita dal suddetto Regolamento. Le fasce di rispetto ferroviario sono previste e indicate nelle planimetrie del PSC, sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dal ciglio o piede della scarpata ferroviaria.
2. Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di comparti attuativi devono essere sistemate nell'ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:

- a. per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l'area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale;
 - b. per la parte restante oltre i primi 10,00 metri le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. 163.
3. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia vincolata e non, nonché ampliamenti, nel rispetto della normativa di ambito, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale ovvero mantenendo l'allineamento con la facciata preesistente purché non venga ridotta la visuale stradale.
Nelle sole fasce di rispetto ferroviario all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi anche interventi edilizi di nuova costruzione ed ampliamenti in deroga alla fascia di tutela, qualora autorizzati dall'ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie.
Per costruzioni ad uso U6, sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 166.5.
4. Ad integrazione delle norme del Codice della Strada, negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed ampliamento, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal confine stradale:
 - m. 5,0 per le strade urbane di quartiere - tipo E;
 - m. 5,0 per le altre strade urbane locali.E' ammesso non rispettare tali distanze minime sulla base di Piani urbanistici attuativi.
5. Per tutti i tronchi stradali della rete regionale di base esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto definitivo, nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, pari a m. 50.
6. Per i tratti di rete regionale di base per i quali sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede, ma non sia stato ancora approvato il progetto definitivo, dovrà essere previsto un corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 120 per il tratto in variante alla S.S. n. 64 (Porrettana) e non inferiore a m. 90 per il relativo svincolo ubicato in località Valdoppio di Ponte della Venturina (Vedi Tavola n. 1/1).
7. Direttive per la viabilità extraurbana comunale.
Per tutti i tronchi stradali della viabilità extraurbana comunale esistenti, da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, le fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, dovranno risultare pari a m. 20.
8. Per tutti i manufatti diversi dagli edifici si applicano le norme contenute nella prima parte del presente regolamento relative alle distanze minime dal limite di sede stradale. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature

valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980, n. 753.

9. Le fasce di rispetto, se adibite alle colture agricole, sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle norme relative alle zone agricole.
10. Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, messa a dimora e sistemazione del verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Sono ammessi gli usi U30, U31, U32, U33, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso U6 nei limiti e con le prescrizioni di cui al precedente articolo 166.5.
11. Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 753/80 sono istituite le fasce di rispetto ferroviario della profondità di m. 30,00 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia; all'interno delle suddette fasce è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, salvo eventuali deroghe previste dall'art. 60 del medesimo D.P.R.

Art. 166.9 - Passi carrai e uscite dalle autorimesse

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada e al pagamento di apposita tassa (quando dovuta).
2. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di assetto della circolazione e pedonalizzazione.
3. Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiabile, con scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore a ml. 2.50 se la rampa è rettilinea, e ml. 3.50 se curva; tale larghezza può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili. La pendenza non deve essere superiore al 15%, eventualmente aumentabile fino a un massimo del 20% se la rampa è rettilinea. Si richiama in materia il rispetto delle norme di cui al D.M. 1/2/1986 e successive modificazioni.
4. Tra l'inizio della livelletta inclinata della rampa e il confine della carreggiata, o dell'eventuale marciapiede, o porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno m. 4,50, atto alla fermata di un'autovettura in entrata o in uscita. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di presegnalazione acustica e visiva delle auto in uscita.
5. I cancelli o portoni o altri elementi di chiusura dei passi carrai su strade e spazi pubblici, con esclusione delle sole 'strade urbane locali', devono essere arretrati dal

limite della sede stradale di almeno m. 5, in modo da permettere la fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita.

Art. 167 – RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 167.1 - Elettrodotti e relative norme di tutela

1. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 30/2000 (e s.m.i.) nonché della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, le Tavole n. 2 del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore entro la data di adozione delle presenti norme.
2. Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata inoltre nella medesima Tav. 2 una "fascia di attenzione", di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva regionale come "fascia di rispetto" per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito in un valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 micro-tesla, assumendo l'ipotesi che l'elettrodotto sia del tipo che determina la più intensa induzione magnetica, ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata.
3. Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, sono indicate le relative fasce di attenzione di cui alla Delibera Regionale n. 197/2001. Parimenti non sono indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie in quanto, ai sensi della citata Direttiva, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo.
4. In ogni caso le "fasce di rispetto", costituenti l'effettivo campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico dettate dalla citata legge regionale, si devono intendere di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva applicativa in relazione alla tipologia di linea: terna singola, terna doppia ottimizzata, terna doppia non ottimizzata. Per le cabine la fascia di rispetto va definita sulla base di misure strumentali che attestino il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro-tesla misurato al ricettore.
5. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. n. 30/2000 (e s.m.i.), le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzate, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.
6. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.
7. Per ogni richiesta di permesso di costruire o D.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di attenzione, l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla

L.R. n. 30/2000 (e s.m.i.) e relativa Direttiva, delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni dei precedenti commi 5 e 6. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento e dall'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto sufficienti a definire l'ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di determinazione della misura di quest'ultima da parte della Direttiva regionale, dall'attestazione del rispetto dell'obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.

8. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.
9. Le fasce di attenzione individuate graficamente nella Tav. 2 del PSC decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata. Analogamente ogni cambiamento della larghezza della fascia di rispetto per effetto di una modifica legislativa potrà avvenire direttamente attraverso la modifica del presente RUE senza richiedere anche la modifica delle indicazioni grafiche del PSC che in quel caso rimarranno solo come indicazione della presenza della rete e come indicazione di massima di una fascia di rispetto al quel punto variata nella sua dimensione

Art. 167.2 - Gasdotti e relative norme di tutela

1. Le Tavole n. 2 del PSC indicano il tracciato dei gasdotti che interessano il territorio comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi sono variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte.
2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di permesso di costruire, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti.
3. Le tavole grafiche allegate al presente RUE non riportano i tracciati del gasdotto ma per ogni intervento diretto sulla rete anche in ampliamento valgono le presenti norme che individuano nelle disposizioni specifiche del gestore le prescrizioni singole da rispettare per ogni intervento.

Art. 167.3 - Depurazione e relative fasce di rispetto

1. Nelle Tavole n. 2 del PSC è individuata con apposita grafia la posizione degli impianti di depurazione dei reflui (fosse IMHOFF) e le fasce di rispetto agli impianti più importanti in termini di abitanti equivalenti; essa costituisce il campo di applicazione dell'Allegato IV - punto 1.2 - della Delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977.
2. In tale fascia, pari ad una larghezza di m. 25 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto esistente o previsto, sono vietati interventi di nuova costruzione e o di

ampliamento nella direzione dell'impianto. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture, di manufatti diversi dagli edifici.

3. Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell'ambito di rispetto, nei limiti e alle condizioni in cui tali interventi siano consentiti ai sensi delle norme di zona in cui ricadono.

Art. 167.4 - Impianti di emittenza radio-televisiva

- A. Così come previsto dall'art. 5, comma 1 della L.R. n. 30/2000 (e s.m.i.), il presente PSC recepisce le determinazioni del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio Televisiva (PLERT), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 87/2007.
- B. Ai sensi delle disposizioni contemplate dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 30/2000 (e s.m.i.) e secondo quanto previsto dall'art. 4.2, comma 1 delle norme di attuazione del PLERT, le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dal PSC come di seguito riportato:
 - a. aree destinate alle seguenti attrezzature:
 1. sanitarie;
 2. assistenziali
 3. scolastiche
 4. sportive
 5. parchi urbani
 6. zone di parco classificate "A" e nelle riserve naturali ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 6/2005
 7. territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi
 8. aree comprese in una fascia di rispetto di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi del comma 6, dell'Art. A-5 della L.R. n. 20/2000.
- C. Ai sensi dell'art. 4.3 del PLERT, le installazioni di impianti sono vietate sui seguenti edifici:
 1. scolastici;
 2. sanitari;
 3. a prevalente funzione residenziale;
 4. vincolati ai sensi della normativa vigente;
 5. classificati di interesse storico-architettonico e monumentale
 6. di pregio storico, culturale e testimoniale.
- D. Nella fascia di ambientazione, così come definita al comma B, punto n. 8, va evitata qualsiasi previsione urbanistica finalizzata alla collocazione di ricettori sensibili quali aree ed edifici destinati ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.
- E. L'individuazione dei nuovi siti dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle disposizioni previste dal PLERT, e previa adozione di apposita variante al PSC, di cui all'art. 32 della L.R. n. 20/2000.
- F. La postazione esistente –denominata Serra di Calvigi e contraddistinta con il numero 75- è classificata dal PLERT come "sito con permanenza temporanea": Tale sito, ai sensi del punto n. 14 dell'art. 5.1 delle norme del PLERT non è idoneo al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti. L'eventuale rilascio della nuova

autorizzazione sui siti appositamente individuati dal PLERT dovrà prevedere l'obbligo, a cura e spese dei soggetti gestori di ripristino dello status quo ante del sito esistente.

- G. Il Piano Operativo Comunale (POC) individuerà gli interventi sui siti e le postazioni esistenti che, nell'arco temporale della propria validità, dovranno essere realizzati in attuazione delle previsioni del PLERT.

Art. 167.5 - Impianti fissi di trasmissione per la telefonia mobile

1. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L.R. n. 30/2000 (e s.m.i.) e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali modificazioni e integrazioni. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:
 - nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;
 - sugli edifici di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - all'interno dei centri storici;
 - nell'area di valore paesaggistico ed ambientale.

Art. 168 – ZONE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

1. Le zone cimiteriali sono costituite dalle aree destinate a contenere i campi per la inumazione, la tumulazione, la cremazione dei cadaveri, i cinerari, gli ossari e le relative attrezzature di servizio.
2. E' ammessa la realizzazione –per intervento diretto- di strutture a carattere religioso, sanitario e le strutture per la tumulazione dei cadaveri per un'altezza massima di m. 8,00.
3. Nelle zone cimiteriali da attrezzare dopo l'adozione delle presenti norme, le aree destinate a verde dovranno occupare almeno il 10% della superficie da attrezzare. In tali casi si dovranno reperire inoltre le aree da destinare a parcheggio pubblico nella misura non inferiore a mq. 10 ogni mq. 100 di superficie fondiaria (Sf).
4. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 28 della Legge 1/08/2002, n. 166, è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti, o in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previsti dai punti successivi. All'interno di tale zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5/08/1978, n. 457 (modificato e integrato dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001).
5. Per dare esecuzione a un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria

Locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

6. Nelle fasce di rispetto potranno essere autorizzate piccole costruzioni per la vendita di fiori o di oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti, solo e comunque a carattere precario e temporaneo. E' ammessa la realizzazione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici.
7. Nel solo caso di demolizione che sia conseguente a causa di forza maggiore, ove sia dimostrata l'impossibilità di ricostruire al di fuori delle fasce di rispetto, è consentita la riedificazione nel limite del volume preesistente. In questo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella esistente.
8. Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L'uso ammesso è: U81; è ammesso inoltre l'uso U2 (in forma temporanea di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale.
9. Sono ammessi, per intervento diretto, tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti indici: $H_{max} = ml. 8,00$ (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza superiore).